



# **LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ**

**1/3**

***Scheda di lettura n. 2/2003***

**Documento n. 3/2003**

**Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6**

**Riforma organica della disciplina delle società' di capitali e società' cooperative,**

**in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.**

**(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2003)**

## **INDICE (L'INDICE RIPRODUCE LA DISLOCAZIONE SEGUITA DALLA RIFORMA)**

---

### **Schede di lettura**

Avvertenza.....	4
<b>CAPO V – SOCIETÀ PER AZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE I – Disposizioni generali .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE II – Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione .....</b>	<b>23</b>
<b>SEZIONE III – Dei promotori e dei soci fondatori .....</b>	<b>28</b>
<b>SEZIONE III-bis – Dei patti parasociali .....</b>	<b>33</b>
<b>SEZIONE IV – Dei conferimenti .....</b>	<b>37</b>
<b>SEZIONE V – Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi .....</b>	<b>44</b>
<b>SEZIONE VI – Dell’assemblea .....</b>	<b>81</b>
<b>SEZIONE VI-bis – Dell’amministrazione e del controllo .....</b>	<b>117</b>
<i>§ 1 Disposizioni generali .....</i>	<i>117</i>
<i>§ 2 Degli amministratori.....</i>	<i>118</i>
<i>§ 3 Del collegio sindacale .....</i>	<i>147</i>
<i>§ 4 Del controllo contabile .....</i>	<i>166</i>
<i>§ 5 Del sistema dualistico .....</i>	<i>176</i>
<i>§ 6 Del sistema monistico .....</i>	<i>189</i>

<b>SEZIONE VII – Delle obbligazioni.....</b>	<b>194</b>
<b>SEZIONE VIII – Dei libri sociali .....</b>	<b>212</b>
<b>SEZIONE IX – Del bilancio.....</b>	<b>215</b>
<b>SEZIONE X – Delle modificazioni dello statuto.....</b>	<b>269</b>
<b>SEZIONE XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.....</b>	<b>297</b>
<b>SEZIONE XII .....</b>	<b>315</b>
<b>SEZIONE XIII – Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.....</b>	<b>317</b>
<b>SEZIONE XIV – Delle società di interesse nazionale .....</b>	<b>319</b>

## **AVVERTENZA**

Le principali modifiche alle disposizioni di legge sono evidenziate in grassetto e in corsivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<b>CAPO V – DELLA SOCIETÀ PER AZIONI</b>	<b>CAPO V – SOCIETÀ PER AZIONI</b>
<b>SEZIONE I – Disposizioni generali</b>	<b>SEZIONE I – Disposizioni generali</b>
<b>Art. 2325 Responsabilità</b>	<b>Art. 2325 Responsabilità</b>
[1] Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	[1] Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
<b>Art. 2362 Unico azionista</b>	
[1] In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.	[2] In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente <i>quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362.</i>

#### → Cosa cambia

La responsabilità illimitata dell'unico azionista, in caso di insolvenza della società, si ha soltanto: (a) se non ha versato i conferimenti ancora dovuti entro 90 giorni dal venir meno della pluralità dei soci; oppure in caso di costituzione unilaterale non ha integralmente versato i conferimenti, ovvero (b) se gli amministratori o il socio non depositano per l'iscrizione al registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell'unico azionista

#### →→ Osservazioni

Si uniforma la disciplina della società per azioni in materia di unico azionista a quanto già previsto per la società a responsabilità limitata con unico socio.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p> <p><i>(ma si veda la legislazione speciale sulle società quotate e su quello emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante).</i></p>	<p><b>Art. 2325-bis Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio</b></p> <p><b>[1] Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.</b></p>

#### → Cosa cambia

Si distingue nell'ambito del codice civile tra s.p.a. c.d. "chiuse" e "aperte" – ossia s.p.a. che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio. La categoria delle s.p.a. "aperte" comprende quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, (che comunque restano soggette alla disciplina del t.u.i.f.) oltre a quelle, non quotate, che emettono azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. La nuova disciplina del codice si applica alle società quotate ma prevalgono le disposizioni delle leggi speciali.

#### →→ Osservazioni

Non è del tutto chiaro il rapporto tra la nuova disciplina per le s.p.a. e le leggi speciali; ad esempio quanto al controllo interno, che nel t.u.i.f. è svolto dal collegio sindacale: in che misura le disposizioni speciali sono compatibili con i nuovi modelli dualistico e monistico? Non sempre risulta congruo sostituire "collegio sindacale" e "sindaci" con "consiglio di sorveglianza" o "comitato per il controllo" e rispettivi membri, come previsto dalle disposizioni transitorie e di attuazione (nuovo art. 223 – *septies*).

La definizione delle società "aperte" risulta di portata incerta: a parte le società quotate, quando può dirsi che le azioni sono "diffuse fra il pubblico in misura rilevante"? La locuzione è presente nel t.u.i.f., art. 116, relativo a certi adempimenti pubblicitari, ed è precisata in un

regolamento Consob (dove si considera l'ammontare del netto e il numero, superiore a 200, degli azionisti e obbligazionisti). Non sembra però che il codice possa interpretarsi sulla base di un regolamento Consob previsto da leggi speciali al solo fine di imporre adempimenti informativi.

Comunque la diffusione dell'azionariato è un dato variabile; sarebbe stato preferibile ancorare la distinzione tra società "aperte" e "chiuse" al numero delle azioni emesse (ad es. superiore a 1000) che è indubbiamente un indice della potenziale diffusione della compagine sociale. Del resto non è concepibile che la circolazione delle partecipazioni, modificando il numero degli azionisti, porti a mutare imprevedibilmente regole obiettive relative a clausole statutarie, procedimenti deliberativi, tutela della minoranza, controlli, ecc.

D'altra parte non risulta particolarmente significativa la disciplina delle società "aperte", che si riduce all'obbligo del revisore esterno; alla pubblicità dei patti parasociali; al divieto di limitazioni al diritto di voto in ragione della quantità di azioni possedute (ammesse per le società "chiuse"); alla possibilità di convocare l'assemblea con avviso diretto ai soci; a modifiche dei *quorum* assembleari e delle soglie per l'azione di responsabilità e per la denuncia al tribunale; alla tassatività delle cause di recesso (laddove le società "chiuse" possono prevederne statutariamente ulteriori).

Non è del tutto chiaro il rapporto tra la nuova disciplina per le s.p.a. e le leggi speciali; ad esempio quanto al controllo interno, che nel t.u.i.f. è svolto dal collegio sindacale: in che misura le disposizioni speciali sono compatibili con i nuovi modelli dualistico e monistico? Non sempre risulta congruo sostituire "collegio sindacale" e "sindaci" con "consiglio di sorveglianza" o "comitato per il controllo" e rispettivi membri, come previsto dalle disposizioni transitorie e di attuazione (nuovo art. 223 - *septies*).

La definizione delle società "aperte" risulta di portata incerta: a parte le società quotate, quando può dirsi che le azioni sono "diffuse fra il pubblico in misura rilevante"? La locuzione è presente nel t.u.i.f., art. 116, relativo a certi adempimenti pubblicitari, ed è precisata in un regolamento Consob (dove si considera l'ammontare del netto e il numero, superiore a 200, degli azionisti e obbligazionisti). Non sembra però che il codice possa interpretarsi sulla base di un regolamento Consob previsto da leggi speciali al solo fine di imporre adempimenti informativi.

Comunque la diffusione dell'azionariato è un dato variabile; sarebbe stato preferibile ancorare la distinzione tra società "aperte" e "chiuse" al numero delle azioni emesse (ad es. superiore a 1000) che è indubbiamente un indice della potenziale diffusione della compagine sociale. Del resto non è concepibile che la circolazione delle partecipazioni, modificando il numero degli azionisti, porti a mutare imprevedibilmente regole obiettive relative a clausole statutarie, procedimenti deliberativi, tutela della minoranza, controlli, ecc.

D'altra parte non risulta particolarmente significativa la disciplina delle società "aperte", che si riduce all'obbligo del revisore esterno; alla pubblicità dei patti parasociali; al divieto di limitazioni al diritto di voto in ragione della quantità di azioni possedute (ammesse per le società "chiuse"); alla possibilità di convocare l'assemblea con avviso diretto ai soci; a modifiche dei *quorum* assembleari e delle soglie

per l'azione di responsabilità e per la denuncia al tribunale; alla tassatività delle cause di recesso (laddove le società "chiuse" possono prevederne statutariamente ulteriori).



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2326 Denominazione sociale</b></p> <p><b>[1]</b> La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.</p>	<p><b>Art. 2326 Denominazione sociale</b></p> <p><b>[1]</b> La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2327 Ammontare minimo del capitale</b></p> <p>[1] La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.</p>	<p><b>Art. 2327 Ammontare minimo del capitale</b></p> <p><b>[1]</b> La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.</p>

→ **Cosa cambia**

L'ammontare del capitale minimo è stato innalzato da 100.000 a 120.000 euro.

È soppresso il valore nominale minimo di un euro e la prescrizione che imponeva, almeno in sede di costituzione, un valore nominale multiplo intero di un euro.

→→ **Osservazioni**

L'innalzamento del capitale minimo, che viene portato allo stesso importo richiesto per la costituzione della società europea dal relativo regolamento, è di entità così modesta da non incidere in modo significativo sulla scelta del tipo s.p.a. rispetto alla s.r.l..

Tuttavia per molte società azionarie darà luogo a costose procedure di adeguamento, comunque rinviabili sino al momento in cui occorra prorogare la durata della società (v. norme transitorie).

Sarebbe stata preferibile una scelta più decisa: o innalzare il minimo legale mutandone davvero l'ordine di grandezza; oppure lasciarlo a 100.000 euro (importo comunque ampiamente congruo rispetto alle previsioni della II direttiva che richiedono un minimo di 25.000 euro).

La prescrizione del valore nominale minimo o multiplo di un euro era stata introdotta con il d.lgs. 213 del 1998 e aveva suscitato fondate critiche. Con la riforma si torna alla libertà di determinare il valore nominale con qualsiasi importo, e si consente poi di non fissare affatto un valore nominale delle azioni (v. art. 2328).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2328 Atto costitutivo</b></p> <p>[1] La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;</li> <li>2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</li> <li>3) l'oggetto sociale;</li> <li>4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;</li> <li>5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;</li> <li>6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;</li> <li>7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;</li> <li>8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori, o ai soci fondatori;</li> <li>9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;</li> <li>10) il numero dei componenti il collegio sindacale;</li> <li>11) la durata della società;</li> <li>12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.</li> </ol> <p>[2] Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.</p>	<p><b>Art. 2328 Atto costitutivo</b></p> <p>[1] La società può essere costituita per contratto <i>o per atto unilaterale</i>.</p> <p>[2] L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il cognome il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate da ciascuno di essi;</li> <li>2) la denominazione <i>e il comune ove sono poste</i> la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</li> <li>3) <i>l'attività che costituisce</i> l'oggetto sociale;</li> <li>4) l'ammontare del capitale sottoscritto <i>e di quello</i> versato;</li> <li>5) <i>il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione</i>;</li> <li>6) il valore <i>attribuito</i> ai crediti e beni conferiti in natura;</li> <li>7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;</li> <li>8) <i>i benefici eventualmente accordati</i> ai promotori, o ai soci fondatori;</li> <li>9) <i>il sistema di amministrazione adottato</i>, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;</li> <li>10) il numero dei componenti il collegio sindacale;</li> <li>11) <i>la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile</i>;</li> <li>12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;</li> <li>13) la durata della società <i>ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un</i></li> </ol>

	<p><i>anno, decorso il quale il socio potrà recedere.</i></p> <p><b>[3]</b> Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. <i><b>In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.</b></i></p>
--	---

#### → Cosa cambia

È ammessa ora anche la costituzione di s.p.a. da parte di un singolo con atto unilaterale.

Quanto alla sede sociale, è da indicare nell'atto costitutivo solo il comune, non l'indirizzo.

Non è più necessario fissare il valore nominale delle azioni, ma occorre comunque determinarne il numero.

Si prevede già in questa sede l'istituzione di azioni con diverse caratteristiche e di diverse modalità di circolazione.

Si amplia il novero dei possibili benefici ai promotori e fondatori, non più limitati alla partecipazione agli utili.

Si prevede la designazione nell'atto costitutivo dell'eventuale revisore esterno oltre che dei primi amministratori e sindaci.

Si ammette che la società possa costituirsi a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Si prevede la prevalenza delle disposizioni dello statuto sull'atto costitutivo in caso di contrasto.

Le altre modifiche sono meri ritocchi lessicali, o di coordinamento, quale la previsione della scelta del modello di amministrazione e controllo.

#### →→ Osservazioni

Quanto alla costituzione unipersonale, si estende alla s.p.a. quanto già previsto per la s.r.l..

L'indicazione del solo comune della sede sociale nell'atto costitutivo semplifica i cambi di indirizzo nello stesso comune, che non comporteranno più una modificazione statutaria: all'iscrizione dell'indirizzo (via e n. civico) nel registro delle imprese, comunque obbligatoria, provvederanno gli amministratori (v. norme di attuazione, art. 111 - *ter*).

Assai significativa è la possibilità di non fissare il valore nominale delle azioni: si rinvia sul punto al commento del nuovo art. 2346.

Quanto all'espressa indicazione del sistema di amministrazione e controllo adottato (collegio sindacale o sistema dualistico o sistema monistico) si deve ritenere che la scelta possa risultare anche implicitamente da disposizioni dello statuto che prevedano e disciplinano il relativo organo di controllo (sicché le società già costituite il cui statuto prevede il collegio sindacale dovrà intendersi abbiano optato per il relativo sistema di amministrazione e controllo senza che occorra un adeguamento dello statuto per confermare la scelta).

La previsione relativa alla designazione nell'atto costitutivo dell'eventuale revisore esterno è coerente con l'esigenza di piena operatività del controllo sin dal momento della costituzione.

Può dubitarsi poi della fondatezza del criterio della prevalenza delle disposizioni dello statuto sull'atto costitutivo in caso di contrasto. Infatti l'atto costitutivo è documento necessario per la costituzione della società, in quanto attraverso le sue indicazioni e l'applicazione della disciplina legale, tanto nelle sue norme inderogabili quanto dispositive, le vicende societarie possono trovare esauriente regolamentazione senza che si renda necessaria anche un'ulteriore regolamentazione statutaria. Lo statuto è invece una parte eventuale dell'atto costitutivo, necessario solo laddove l'autonomia statutaria voglia avvalersi degli spazi concessi dalla legge. Stante questo rapporto (atto costitutivo necessario – statuto facoltativo) non si vede la ragione per cui, sia pure in via meramente interpretativa della volontà statutaria, la prevalenza debba essere riconosciuta allo statuto, cioè alla parte meno importante del contratto sociale (atto costitutivo in senso lato), anziché all'atto costitutivo (in senso stretto). Occorre poi far riferimento, quanto ai termini del rapporto di prevalenza, più propriamente alla "clausole", e non alle "norme" di atto costitutivo e statuto, posto che il primo detta esclusivamente, o quasi, dei "dati" (a quanto ammonti il capitale; dove sia la sede; ecc.) che concretizzano le norme legali; e non invece delle "norme" in senso tecnico.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2329 Condizioni per la costituzione.</b></p> <p><b>[1]</b> Per procedere alla costituzione della società è necessario:</p> <p>1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;</p> <p>2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;</p> <p>3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.</p> <p><b>[2]</b> Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.</p> <p><b>[3]</b> Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.</p>	<p><b>Art. 2329 Condizioni per la costituzione</b></p> <p><b>[1]</b> Per procedere alla costituzione della società è necessario:</p> <p>1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;</p> <p>2) <i>che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;</i></p> <p>3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.</p>

→ Cosa cambia

Le modifiche sono essenzialmente di coordinamento: la percentuale del conferimento da versare alla sottoscrizione è stabilita dall'art. 2342, il vincolo delle somme depositate presso la banca è disciplinato dall'art. 2331 in termini conformi alla disciplina vigente.

→→ **Osservazioni**

L'ammontare minimo dei conferimenti in denaro da versare all'atto della sottoscrizione è stato ridotto dal 30% al 25%, presumibilmente per ridurre l'onere finanziario iniziale della costituzione.

La disposizione è comunque conforme alla II direttiva che fissa appunto al 25% il minimo da versare.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società</b></p> <p>[1] Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.</p> <p>[2] Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.</p> <p>[3] L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.</p> <p>[4] Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>[5] Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.</p>	<p><b>Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società</b></p> <p>[1] Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro <b>venti</b> giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti <b>la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329</b>.</p> <p>[2] Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.</p> <p>[3] L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.</p> <p>[4] Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.</p>

→ **Cosa cambia**

Viene ridotto (da 30 a 10 giorni) il termine previsto per il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.



Il termine decorre dal momento in cui sussistono tutte le condizioni per la costituzione: in particolare dal momento in cui siano acquisite le autorizzazioni eventualmente richieste in relazione alla specificità dell'oggetto sociale.

Non è più prevista la condanna degli amministratori al deposito dell'atto costitutivo su domanda dei soci.

La disposizione di coordinamento relativa alle disposizioni speciali che si riferiscono all'omologazione è dislocata nelle norme di attuazione e transitorie.

### →→ Osservazioni

Si confermano *in toto*, salva la riduzione del termine per il deposito dell'atto costitutivo da 30 a 10 giorni i principi introdotti dalla legge n. 340/2000, ancorché la legge delega distinguesse, nel disciplinare diversamente s.p.a. e s.r.l., fra *omologazione* dell'atto e suo controllo notarile.

Si conferma la facoltà dei soci e degli amministratori di provvedere autonomamente all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, quando non lo faccia il notaio.

Da tale norma si desume che il notaio non ha alcun ulteriore potere di controllo di legalità sull'atto costitutivo una volta che esso sia stato stipulato: in sostanza il controllo di legalità si esaurisce nella stipula con la forma dell'atto pubblico.

Pertanto il deposito per l'iscrizione dell'atto da parte dei soci o amministratori può portare ad eludere agevolmente la sanzione per il notaio che chieda l'iscrizione nel registro di un atto costitutivo di s.p.a. quando siano manifestamente inesistenti le condizioni di legge (art. 138 - *bis* legge n. 89 del 1913), quando l'iscrizione sia richiesta da soci o amministratori. Sarebbe opportuno (in sede di norme transitorie e di attuazione) riformulare quella disposizione, prevedendo che la responsabilità del notaio sia conseguente al rogito, e non al deposito dell'atto.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2331 Effetti dell'iscrizione</b></p> <p>[1] Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.</p> <p>[2] Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.</p> <p>[3] L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.</p>	<p><b>Art. 2331 Effetti dell'iscrizione</b></p> <p>[1] Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.</p> <p>[2] Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. <i>Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.</i></p> <p>[3] <i>Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.</i></p> <p>[4] <i>Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.</i></p> <p>[5] <i>Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.</i></p>

→ Cosa cambia

Si prevede la responsabilità, in solido con gli amministratori, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione per il socio unico fondatore, e per i soci che abbiano comunque autorizzato o consentito l'operazione.

Si disciplina la ratifica dell'operazione da parte della società.

Il quarto comma riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 2329 comma 2.

Viene meno il divieto di vendere le azioni prima dell'emissione; è tuttavia vietata la sollecitazione all'investimento in azioni di società non ancora iscritta (salva la costituzione per pubblica sottoscrizione).

### →→ Osservazioni

Il legislatore intende risolvere i dubbi che si prospettano oggi quanto agli atti compiuti spendendo il nome sociale prima dell'iscrizione.

In particolare la nuova disposizione estende la responsabilità solidale ai soci che abbiano comunque acconsentito all'operazione: la previsione sembrerebbe introdurre un'ipotesi di responsabilità esterna del mandante.

Quanto alla ratifica delle operazioni da parte della società, essa non fa venire meno la responsabilità solidale degli amministratori e soci nei confronti della controparte: si prevede solo che la società sia tenuta a rilevarli nei rapporti interni.

Le nuove disposizioni introducono una tutela rafforzata del terzo che tratta con la società prima dell'iscrizione: delle obbligazioni assunte non solo risponde chi ha agito (l'atto è, dunque, comunque efficace) ma risponde in solido il socio, in quanto vi abbia consentito. Ancorché l'atto sia poi ratificato dalla società, permane a vantaggio del terzo la responsabilità di chi ha agito o consentito all'operazione.

Nella misura in cui la tutela del terzo che tratta con la società non iscritta eccede quella del terzo che tratta con la società regolarmente iscritta, la norma meriterebbe forse di essere riconsiderata.

Si chiarisce che le partecipazioni sociali possono essere cedute anche prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese (salvo in divieto di sollecitazione all'investimento). Al trasferimento si devono ritenere applicabili le norme di diritto comune sulla cessione del contratto, non quelle sulla circolazione cartolare.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2332 Nullità della società</b></p> <p>[1] Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mancanza dell'atto costitutivo;</li> <li>2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;</li> <li>3) (n. soppresso)</li> <li>4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;</li> <li>5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;</li> <li>6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;</li> <li>7) incapacità di tutti i soci fondatori;</li> <li>8) mancanza della pluralità dei fondatori.</li> </ol> <p>[2] La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>[3] I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando</p>	<p><b>Art. 2332 Nullità della società</b></p> <p>[1] Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;</li> <li>2) illiceità dell'oggetto sociale;</li> <li>3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.</li> </ol> <p>[2] La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>[3] I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.</p> <p>[4] La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.</p> <p>[5] La nullità non può essere dichiarata quando <i>la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.</i></p> <p>[6] Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.</p>

<p>non sono soddisfatti i creditori sociali.</p> <p><b>[4]</b> La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.</p> <p><b>[5]</b> La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.</p>	
---	--

### → Cosa cambia

Si riducono drasticamente le cause di nullità della società rilevabili dopo l'iscrizione.

Peraltro talune cause di nullità risultano eliminate per coordinamento con altre disposizioni: la mancanza di pluralità dei soci fondatori è superata dalla previsione della costituzione unilaterale; la nullità per l'inosservanza delle disposizioni sull'omologazione era già stata soppressa con la riforma del procedimento di costituzione.

Si ammette con la riforma in via generale l'eliminazione della causa di nullità ("sanatoria"), senza specificare che ciò richiede una modificazione dell'atto costitutivo.

### →→ Osservazioni

La disposizione tende innanzitutto a troncare le possibili letture estensive della nullità per "mancanza dell'atto costitutivo": se vi è un atto pubblico che reca almeno una qualche indicazione su denominazione, conferimenti, capitale e oggetto sociale non si dà luogo a nullità derivanti da profili causali o tipologici.

Occorre peraltro tenere presente che l'eliminazione di talune cause di nullità non significa eliminazione dei problemi a cui quelle cause facevano riferimento. Ad es., come che si volesse intendere la "mancanza dell'atto costitutivo", resta il problema delle gravissime e macroscopiche difformità fra modello legale astratto e modello statutario adottato ed iscritto in concreto; ovvero il problema delle "mancanze dell'atto costitutivo", quale ad es. la mancata indicazione del numero delle azioni emesse. Ebbene, anche in questi casi occorre immaginare una soluzione, che verosimilmente dovrebbe pur sempre essere quella dello scioglimento della società, eventualmente considerando come obbligatorie le deliberazioni dell'assemblea dirette a regolarizzare un atto costitutivo innegabilmente

*contra legem*, e quindi inerte quell'assemblea che tali deliberazioni non adottasse. Il che quindi rappresenterebbe una causa di scioglimento della società, analogamente del resto a quanto previsto dal § 144a della legge sulla "giurisdizione volontaria" (FGG) in Germania.

Possono dunque, ad es., darsi mancanze dell'atto costitutivo tali da determinare lo scioglimento della società, anche al di fuori delle tassative ipotesi di nullità (ad esempio, impossibilità di funzionamento dell'assemblea ove non risulti nell'atto costitutivo il numero della azioni attribuite a ciascun socio; oppure quando il perseguimento dell'oggetto sociale risulti impossibile, per indeterminatezza o anche per contrarietà all'ordine pubblico; oppure quando il capitale nominale risulti inferiore al minimo legale; o quando il patrimonio netto risulti inferiore al capitale minimo). In generale la difformità dell'atto costitutivo dalle prescrizioni imperative potrebbe comportare lo scioglimento della società per inattività dell'assemblea che non provveda a modificarlo conformemente alla legge, almeno nei casi in cui le norme imperative non possano applicarsi automaticamente colmando le lacune o prevalendo sulle clausole difformi.

La disposizione, nell'eliminare la nullità per incapacità di tutti i soci fondatori, non sembra risolvere il problema dell'invalidità delle singole partecipazioni (l'incapace è tenuto al conferimento?).

L'ipotesi di invalidità delle singole partecipazioni o di tutte potrebbe essere considerata come causa di scioglimento (per impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale o di funzionamento dell'assemblea).

Quanto alla "sanatoria" della nullità, la previsione solo apparentemente amplia i modi in cui si può eliminare la causa di nullità. Se in passato vi erano cause di nullità che potevano essere eliminate senza modificazioni statutarie (ad es. il mancato versamento dei decimi) con la riforma tutte le cause di nullità attengono all'atto costitutivo: si tratta di mancanze che possono essere colmate soltanto modificandolo. Quanto alla mancanza della forma dell'atto pubblico, per sanarla occorre una nuova stipula dell'atto costitutivo con quella forma.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE II – Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione	SEZIONE II – Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
<p><b>Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni</b></p> <p>[1] La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.</p> <p>[2] Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.</p> <p>[3] Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.</p>	<p><b>Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni</b></p> <p>[1] La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.</p> <p>[2] Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.</p> <p>[3] Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

La costituzione mediante pubblica sottoscrizione è stata scarsamente impiegata nei 60 anni del Codice Civile (salvo che per la costituzione delle banche di credito cooperativo), meglio assolvendo alla sua funzione la tecnica del collocamento bancario; comunque la perpetuazione della sua disciplina non sembra provocare inconvenienti di sorta.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori</b></p> <p>[1] Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329.</p> <p>[2] Decorso inutilmente questo termine, è facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.</p> <p>[3] Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.</p>	<p><b>Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori</b></p> <p>[1] Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.</p> <p>[2] Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.</p> <p>[3] Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento <b><i>prescritto dal primo comma del presente articolo</i></b>, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.</p>

→ Cosa cambia

Mere modifiche di coordinamento formale.

→→ Osservazioni



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori</b></p> <p>[1] L'assemblea dei sottoscrittori:</p> <p>accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;</p> <p>2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;</p> <p>3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;</p> <p>4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.</p> <p>[2] L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.</p> <p>[3] Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>[4] Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.</p>	<p><b>Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori</b></p> <p>[1] L'assemblea dei sottoscrittori:</p> <p>1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;</p> <p>2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;</p> <p>3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;</p> <p>4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale <i>e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.</i></p> <p>[2] L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.</p> <p>[3] Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>[4] Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.</p>

→ **Cosa cambia**

L'assemblea dei sottoscrittori designa anche, se del caso, il soggetto incaricato della revisione contabile.

→→ **Osservazioni**

Mero coordinamento con le nuove previsioni in ordine al contenuto dell'atto costitutivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo</b></p> <p>[1] Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.</p>	<p><b>Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo</b></p> <p>[1] Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE III – Dei promotori e dei soci fondatori	SEZIONE III – Dei promotori e dei soci fondatori
<p><b>Art. 2337 Promotori</b></p> <p><b>[1]</b> Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333.</p>	<p><b>Art. 2337 Promotori</b></p> <p><b>[1]</b> Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2338 Obbligazioni dei promotori</b></p> <p>[1] I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.</p> <p>[2] La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.</p> <p>[3] Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.</p>	<p><b>Art. 2338 Obbligazioni dei promotori</b></p> <p>[1] I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.</p> <p>[2] La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.</p> <p>[3] Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2339 Responsabilità dei promotori</b></p> <p><b>[1]</b> I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:</p> <p>1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;</p> <p>2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'art. 2343;</p> <p>3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.</p> <p><b>[2]</b> Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.</p>	<p><b>Art. 2339 Responsabilità dei promotori</b></p> <p><b>[1]</b> I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:</p> <p>1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;</p> <p>2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;</p> <p>3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.</p> <p><b>[2]</b> Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2340 Limiti dei benefici riservati ai promotori</b></p> <p><b>[1]</b> I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.</p> <p><b>[2]</b> Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.</p>	<p><b>Art. 2340 Limiti dei benefici riservati ai promotori</b></p> <p><b>[1]</b> I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.</p> <p><b>[2]</b> Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2341 Soci fondatori</b></p> <p>[1] Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.</p>	<p><b>Art. 2341 Soci fondatori</b></p> <p>[1] La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<b>SEZIONE III-bis – Dei patti parasociali</b>
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2341 bis <i>Patti parasociali</i></b></p> <p><b>[1]</b> I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;</li> <li>b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;</li> <li>c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,</li> </ul> <p>non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.</p> <p><b>[2]</b> Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.</p> <p><b>[3]</b> Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.</p>

→ **Cosa cambia**

Si introduce, per tutte le società azionarie, una disciplina dei patti parasociali, fissandone una durata massima.

In precedenza una previsione simile era stata dettata per le sole società quotate (art. 123 t.u.i.f.).

Tuttavia la disposizione del codice ha una portata più limitata, poiché concerne solo i patti stipulati “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società”, mentre nel t.u.i.f. si regola la durata massima di tutti gli accordi aventi per oggetto l’esercizio del voto, compresi i patti di consultazione, nonché di patti che limitano il trasferimento delle azioni o ne prevedono l’acquisto.

Inoltre nel t.u.i.f. la durata massima è più breve (tre anni) ed è prevista il recesso *ad nutum* in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio sulle azioni. Tale disciplina continua ad applicarsi alle società quotate.

### →→ Osservazioni

La disciplina della durata massima dei patti parasociali è limitata a quelli diretti a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Restano esclusi tutti gli altri patti stipulati tra i soci con riguardo alla partecipazione alla società, anche se hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto.

Sicché si direbbe che il legislatore abbia inteso assicurare, con il limite di durata dei patti di stabilizzazione, una qualche “instabilità” degli assetti proprietari e del governo, ovvero una qualche “contendibilità” della società.

La disposizione che fa salve le clausole di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni e servizi sembra introdurre un rischio di elusione della durata massima dei patti parasociali di stabilizzazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2341-ter Pubblicità dei patti parasociali</b></p> <p><b>[1]</b> Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p><b>[2]</b> In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.</p>

#### → Cosa cambia

Si introduce per tutte le società per azioni “aperte” (che fanno ricorso al mercato dei capitali) la pubblicità dei patti parasociali.

In precedenza prevista solo per le società quotate nel t.u.i.f. (art. 122). Peraltro la disposizione del t.u.i.f., più dettagliata, continua ad applicarsi alle società quotate e a quelle che le controllano.

#### →→ Osservazioni

Non è chiaro peraltro se la disposizione del t.u.i.f., più dettagliata, continua ad applicarsi alle società quotate e a quelle che le controllano, oppure debba ritenersi sostituita da quella dell'art. 2341 - *ter* che fa espresso riferimento alle “società che fanno ricorso al mercato di rischio” che - a stregua del nuovo art. 2325 - *bis* - comprendono le “società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati”.

Non è chiaro, poi, se la disciplina della pubblicità dei patti e le relative sanzioni si applichino a tutti i patti parasociali, intesi in senso ampio (v. ad es. la definizione di cui all'art. 122 t.u.i.f.), ovvero soltanto a quelli previsti dall'immediatamente precedente art. 2341 - *bis* nuovo testo (patti volti a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società).

Né è chiaro se vadano considerati come patti parasociali ai fini della regola di pubblicità quelli di cui alle clausole accessorie degli accordi di collaborazione (art. 2341 - *bis*, comma 3).

Sembrerebbe ragionevole che la norma sulla pubblicità, funzionale alla trasparenza piuttosto che alla contendibilità della società, si applicasse a tutti i sindacati azionari e non solo a quelli "di stabilizzazione" (si pensi ad un patto relativo allo scioglimento anticipato della società, o alla proroga della sua durata, o al finanziamento della società da parte dei soci).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE IV – Dei conferimenti	SEZIONE IV – Dei conferimenti
<p><b>Art. 2342 Conferimenti</b></p> <p>[1] Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>[2] Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.</p> <p>[3] Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.</p>	<p><b>Art. 2342 Conferimenti</b></p> <p>[1] Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>[2] <i>Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.</i></p> <p>[3] Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.</p> <p>[4] <i>Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.</i></p> <p>[5] Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.</p>

→ Cosa cambia

Il comma 2 riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 2329.

È aggiunto l'obbligo di integrale versamento dei conferimenti entro 90 giorni se viene meno la pluralità dei soci.

→→ Osservazioni

L'unico azionista che non provveda all'integrale versamento dei conferimenti è illimitatamente responsabile: si estende alla s.p.a. quanto già previsto per le s.r.l..

Il tradizionale divieto di conferimento di prestazioni d'opera e servizi dovrebbe essere coordinato con le previsioni che consentono l'assegnazione non proporzionale delle azioni e l'emissione di strumenti finanziari partecipativi anche a fronte dell'apporto d'opera (art. 2436).

La limitazione alla conferibilità di opere e servizi dovrebbe essere riformulata nel senso di vietare solamente che a tali apporti si faccia ricorso a copertura del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo: vale a dire il divieto di iscrivere all'attivo un valore corrispondente all'apporto di opere o servizi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti</b></p> <p>[1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.</p> <p>[2] All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.</p> <p>[3] Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.</p> <p>[4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.</p>	<p><b>Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti</b></p> <p>[1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale <b><i>nel cui circondario ha sede la società</i></b>, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.</p> <p>[2] <b><i>L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.</i></b> Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.</p> <p>[3] Gli amministratori devono, nel termine di <b><i>centottanta giorni dalla costituzione della società</i></b>, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.</p> <p>[4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società: il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. <b><i>L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.</i></b></p>

### → Cosa cambia

La relazione di stima dei conferimenti in natura attesta il valore dei beni o crediti, ma non la corrispondenza del valore stesso al prezzo di emissione delle azioni.

Si prevede espressamente la responsabilità per danni dell'esperto.

In caso di minusvalenza superiore al quinto del conferimento, e quando il conferente non intenda integrare la differenza in denaro, si prevede la possibilità che le sue azioni siano ripartite tra i soci.

### →→ Osservazioni

La riformulazione della disposizione non fa venire meno la regola dell'integrale copertura del capitale; tuttavia la modifica contrasta con le previsioni della II direttiva, e sembra aggravare la responsabilità dell'esperto, non solo per il caso di sopravvalutazione del conferimento ma anche per la sottovalutazione.

La nuova disposizione del comma 4 consente di prevedere che in caso di minusvalenza del conferimento in natura le azioni siano distribuite tra i soci come stabilito nell'atto costitutivo, dunque anche in deroga alla proporzionalità tra valore accertato dell'apporto e quota di partecipazione. Si veda anche la previsione che consente in via generale un'assegnazione delle azioni non proporzionale al valore iscrivibile all'attivo dei conferimenti (nuovo art. 2346 comma 4).



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2344 Mancato pagamento delle quote</b></p> <p>[1] Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.</p> <p>[2] Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.</p> <p>[3] Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.</p> <p>[4] Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.</p>	<p><b>Art. 2344 Mancato pagamento delle quote</b></p> <p>[1] Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, <i>se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte</i> possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un <i>intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati</i>.</p> <p>[2] Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.</p> <p>[3] Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.</p> <p>[4] Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.</p>

→ Cosa cambia

Si prevede espressamente l'alternativa tra azione per l'esecuzione del conferimento promesso e vendita in danno delle azioni del socio moroso.

Si prevede espressamente che le azioni del socio moroso sono messe in vendita ad un prezzo non inferiore all'ammontare dei conferimenti dovuti, *in primis* ai consoci, e poi sul mercato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2345 Prestazioni accessorie</b></p> <p><b>[1]</b> Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.</p> <p><b>[2]</b> Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.</p> <p><b>[3]</b> Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.</p>	<p><b>Art. 2345 Prestazioni accessorie</b></p> <p><b>[1]</b> Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.</p> <p><b>[2]</b> Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.</p> <p><b>[3]</b> Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE V – Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi	SEZIONE V – Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
<p><b>Art. 2346 Emissione delle azioni</b></p> <p>[1] Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.</p>	<p><b>Art. 2346 Emissione delle azioni</b></p> <p>[1] <i>La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.</i></p> <p>[2] <i>Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.</i></p> <p>[3] <i>In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.</i></p> <p>[4] <i>A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.</i></p> <p>[5] <i>In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.</i></p> <p>[6] <i>Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e,</i></p>

	<i>se ammessa, la legge di circolazione.</i>
--	--

### → Cosa cambia

La nuova disposizione prevede:

- a) la possibilità che le azioni non siano emesse o che in luogo dei titoli azionari si utilizzino diversi strumenti rappresentativi delle partecipazioni;
- b) la possibilità di non fissare il valore nominale delle azioni;
- c) la possibilità di prevedere un'assegnazione delle azioni ai soci in misura non proporzionale alla frazione del capitale sottoscritto, salvo l'obbligo di integrale copertura del capitale;

la possibilità di emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto, anche a fronte dell'apporto di opere o servizi da parte degli azionisti o di terzi.

### →→ Osservazioni

L'adozione di tecniche di rappresentazione delle partecipazioni azionarie diverse dai titoli azionari, e conseguentemente di modalità di circolazione alternative è già attestata nella legislazione speciale (cfr. le disposizioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari nonché le previsioni dell'art. 5 del r.d.l. 239 del 1942 relative alla facoltà di non emettere i titoli azionari). Sulla circolazione della partecipazione in tale ipotesi v. il nuovi artt. 2354 – 2355.

Quanto all'adozione delle azioni senza valore nominale, si deve osservare che per la misurazione delle partecipazioni degli azionisti è sufficiente computare il numero delle azioni posseduti rispetto al totale. Peraltro la soppressione del valore nominale consente di sganciare le operazioni sul capitale da quelle sulle azioni: aumento di capitale mediante imputazione di riserve, riduzione del capitale per perdite con rimborso proporzionale ai soci o con liberazione dall'obbligo dei conferimenti dovuti potranno così eseguirsi senza alcuna incidenza sulle azioni emesse. D'altra parte operazioni sulle azioni quali emissioni gratuite o a pagamento e annullamento, potranno eseguirsi senza modificare l'importo del capitale nominale.

Peraltro l'assegnazione di azioni in misura non proporzionale al capitale nominale sottoscritto, ed eventualmente per un valore anche superiore a quello conferito può realizzarsi grazie all'abbandono del valore nominale delle azioni: fermo restando l'obbligo di integrale

copertura dell'aumento del capitale (dunque l'esigenza che il valore dei conferimenti iscritto all'attivo corrisponda con l'incremento delle poste del netto) le azioni emesse potranno essere distribuite tra i sottoscrittori nel modo ritenuto più conveniente, ciò non solo all'atto della costituzione, ma anche successivamente: il numero delle azioni da assegnare a fronte di un dato apporto potrà essere liberamente determinato dalla deliberazione di emissione, indipendentemente dall'importo dell'aumento di capitale che eventualmente accompagni l'emissione e dal valore iscrivibile all'attivo del conferimento. Ciò peraltro non esclude e anzi rafforza l'esigenza di una rigorosa verifica della congruità del numero delle azioni assegnate rispetto all'effettivo valore conferito, a prescindere dall'iscrivibilità dello stesso nell'attivo del bilancio.

Infine la possibilità di emettere strumenti finanziari speciali anche a fronte di apporti d'opera: la disposizione sembra rinnovare l'antica figura delle azioni di industria o riproporre l'assegnazione di speciali diritti ai fondatori, istituti superati con il codice del 1942; la possibilità di ricorrere a tali speciali strumenti non esclude peraltro che a fronte di un conferimento d'opera o di altra utilità non iscrivibile all'attivo siano emesse vere e proprie azioni, come previsto dal comma 4.; del resto risulta incongrua l'esclusione del diritto di voto per chi conferisce tali utilità.

Sarebbe stato preferibile, nel rispetto della delega, circoscrivere l'impiego di tali strumenti finanziari "ibridi" in funzione del ricorso al mercato dei capitali, piuttosto che correlarli ad apporti di particolare natura.

Comunque anche l'emissione di tali speciali strumenti finanziari può pregiudicare i diritti degli azionisti: occorre pertanto anche in questo caso una rigorosa verifica della congruità tra diritti riconosciuti e valore economico dell'utilità apportata, indipendentemente dalla sua iscrivibilità all'attivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2347 Indivisibilità delle azioni</b></p> <p>[1] Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>[2] Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>[3] I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.</p>	<p><b>Art. 2347 Indivisibilità delle azioni</b></p> <p>[1] Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune <i><b>nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.</b></i></p> <p>[2] Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>[3] I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.</p>

→ **Cosa cambia**

Si specifica espressamente che il rappresentante comune è nominato secondo le norme sulla comunione.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2348 Categorie di azioni</b></p> <p>[1] Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>[2] Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.</p>	<p><b>Art. 2348 Categorie di azioni</b></p> <p>[1] Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>[2] Si possono tuttavia creare, <i>con lo statuto o con successive modificazioni di questo</i>, categorie di azioni fornite di diritti diversi <i>anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.</i></p> <p>[3] Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p>

→ **Cosa cambia**

Si specifica espressamente che categorie di azioni possono essere create anche con modificazioni statutarie.

Si prevede espressamente che i diritti delle categorie possono anche riguardare l'incidenza delle perdite.

→→ **Osservazioni**

La postergazione nelle perdite delle azioni privilegiate era vivacemente contestata. La nuova previsione rimette la materia allo statuto.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro</b></p> <p>[1] In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.</p> <p>[2] Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p>	<p><b>Art. 2349 Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro</b></p> <p>[1] <i>Se lo statuto lo prevede</i>, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società <b>o da società controllate</b> mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p> <p>[2] <i>L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.</i></p>

→ Cosa cambia

Si prevede, oltre all'emissione di azioni a favore dei dipendenti, anche l'assegnazione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto.

Le previsioni sono estese ai dipendenti di società controllate dalla s.p.a. emittente.

→→ Osservazioni

Sugli speciali strumenti finanziari di cui al secondo comma si rinvia al commento dell'art. 2346.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione</b></p> <p>[1] Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.</p>	<p><b>Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione</b></p> <p>[1] Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.</p> <p>[2] <i>Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché l'eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.</i></p> <p>[3] <i>Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si consente l'emissione di azioni con diritti patrimoniali correlati al risultato di determinati settori dell'attività sociale (*tracking shares*). In ogni caso la distribuzione di dividendi a tali azioni è subordinata all'esistenza di un utile di esercizio nel bilancio della società.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2351 Diritto di voto</b></p> <p>[1] Ogni azione attribuisce il diritto di voto.</p> <p>[2] L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.</p> <p>[3] Non possono emettersi azioni a voto plurimo.</p>	<p><b>Art. 2351 Diritto di voto</b></p> <p>[1] Ogni azione attribuisce il diritto di voto.</p> <p>[2] <i>Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.</i></p> <p>[3] <i>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti.</i></p> <p>[4] Non possono emettersi azioni a voto plurimo.</p> <p>[5] <i>Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.</i></p>

→ Cosa cambia

Viene consentita in via generale la creazione di categorie di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o condizionato al verificarsi di date circostanze, purché il relativo valore non superi la metà del capitale. Non è chiaro però se si computino anche gli altri strumenti finanziari senza diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Per le sole società “chiuse” si consente di prevedere limitazioni o scaglionamenti del diritto di voto in relazione alla quantità di azioni possedute da un unico soggetto.

Si prevede la possibilità di riconoscere il diritto di voto su specifici argomenti o di riservare la nomina di un componente dell’organo di controllo interno agli speciali strumenti finanziari emessi a fronte di apporti di vario genere o assegnati ai dipendenti.

### →→ Osservazioni

Gli spazi dell’autonomia statutaria nella configurazione di diverse categorie di azioni e di altri strumenti finanziari vengono enormemente ampliati, consentendo emissioni “su misura” del sottoscrittore.

Tuttavia il legislatore sembra aver trascurato di considerare i pericoli connessi al più accentuato *leverage* finanziario che i nuovi strumenti consentono. Ricorrendo in misura estensiva ai nuovi istituti si può agevolmente conseguire una più spiccata separazione tra potere di gestione e rischio assunto, che accentua la propensione al rischio del *management* ma può facilmente condurre a squilibri e crisi che si ripercuotono su tutti i finanziatori dell’iniziativa.

Tra i possibili rimedi: computare nel limite della metà del capitale insieme alle azioni a voto limitato anche gli altri strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 2346, comma 6 e 2349, comma 2; richiedere che il patrimonio netto ecceda in ogni caso, oltre al capitale minimo, l’ammontare complessivo dei diritti eventualmente riconosciuti ai titolari di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, imponendo in mancanza la ricapitalizzazione dell’iniziativa o lo scioglimento; prevedere che, almeno nel caso di gravi perdite (*ex art. 2446*) siano chiamati ad esprimersi sugli opportuni provvedimenti anche i titolari di azioni a voto limitato o di strumenti finanziari diversi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni</b></p> <p>[1] Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.</p> <p>[2] Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.</p> <p>[3] Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.</p> <p>[4] Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.</p>	<p><b>Art. 2352 Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni</b></p> <p>[1] Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. <i>Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.</i></p> <p>[2] Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed <i>al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.</i> Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e <i>qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo,</i> questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca <i>od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.</i></p> <p>[3] <i>Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.</i></p> <p>[4] Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.</p> <p>[5] Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.</p> <p>[6] <i>Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel</i></p>

	<i>presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.</i>
--	---

#### → Cosa cambia

Il legislatore si preoccupa di chiarire alcuni dubbi in ordine al pegno e usufrutto di azioni, e di prevedere espressamente la disciplina del sequestro di azioni.

Si introduce una previsione residuale relativa all'esercizio degli altri diritti, ove non risulti dal titolo (per il pegno o usufrutto) o dal provvedimento del giudice (per il sequestro): i diritti spettano in tali casi sia al socio, sia al creditore pignoratizio o usufruttuario o custode.

#### →→ Osservazioni

La disposizione relativa al diritto di opzione relativo alle azioni gravate da usufrutto si presta ad una lettura che rischia di menomare la posizione dell'usufruttuario o creditore pignoratizio.

La norma potrebbe intendersi nel senso di attribuire al socio un diritto pieno sulle azioni sottoscritte. Infatti, la sottoscrizione delle nuove azioni mantiene invariata la quota di partecipazione del socio, e dovrebbe essere considerata quale "spesa incrementativa" dell'investimento gravato da usufrutto: usufrutto che si dovrebbe estendere, dunque, alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione, salvo il diritto del socio all'interesse sulle somme da lui versate (artt. 983 comma 2, 1005 comma 3, 1009 comma 2 c.c.).

Quanto al caso in cui i diritti di opzione siano alienati, il legislatore non ha chiarito la sorte dei proventi dell'alienazione stessa: questi a ben vedere costituiscono il provento di un disinvestimento parziale, poiché la quota di partecipazione gravata di usufrutto si ridurrà in ragione delle nuove azioni emesse. Pertanto si ritiene che il ricavato della vendita dei diritti di opzione costituisca una permutazione dell'oggetto dell'usufrutto, da reinvestire *ex art.* 1000, comma 2 c.c..

È invece condivisibile la previsione del nuovo comma 3 relativa all'emissione di azioni gratuite: esse, infatti, non danno luogo ad alcuna modifica dell'ammontare percentuale della quota di partecipazione oggetto di usufrutto, ed è ovvio che l'usufrutto si estenda ad esse (come alle nuove azioni che risultino da un frazionamento).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2353 Azioni di godimento</b></p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.</p>	<p><b>Art. 2353 Azioni di godimento</b></p> <p>[1] Salvo diversa disposizione <i>dello statuto</i>, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Il legislatore non ha chiarito taluni dubbi in materia di azioni di godimento; peraltro sul piano pratico la questione è di fatto irrilevante, data la scarsa applicazione dell'istituto. Tuttavia l'espressa previsione delle azioni rimborsabili potrebbe rendere nuovamente attuale la questione.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2354 Contenuto delle azioni</b></p> <p>[1] Le azioni devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la denominazione, la sede e la <i>durata della società</i>;</li> <li>2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;</li> <li>3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;</li> <li>4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;</li> <li>5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.</li> </ol> <p>[2] Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, <i>purché autenticata</i>.</p> <p>[3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.</p> <p><b>Art. 2355 Azioni nominative e al portatore</b></p> <p>[1] Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.</p> <p>[2] Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.</p>	<p><b>Art. 2354 Titoli azionari</b></p> <p>[1] <i>I titoli</i> possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.</p> <p>[2] Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi <i>titoli</i> al portatore.</p> <p>[3] <i>I titoli azionari</i> devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la denominazione e la sede della società;</li> <li>2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;</li> <li>3) il loro valore nominale o, <i>se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse</i>, nonché l'ammontare del capitale sociale;</li> <li>4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;</li> <li>5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.</li> </ol> <p>[4] I <i>titoli azionari</i> devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.</p> <p>[5] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.</p>

<p>[3] L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.</p>	<p>[6] <i>Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</i></p> <p>[7] <i>Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.</i></p>
--	--

### → Cosa cambia

La disposizione risulta dall'unione dei vecchi artt. 2354 e 2355.

Risultano nuove le seguenti previsioni:

- a) per le azioni senza valore nominale il titolo azionario riporta il numero delle azioni emesse e l'ammontare del capitale;
- b) si consente di assoggettare con apposita disposizione statutaria le azioni alla circolazione dematerializzata;
- c) è soppresso il requisito dell'autenticazione per la sottoscrizione meccanica dei titoli azionari.

### →→ Osservazioni

Si segnala l'opportunità di eliminare l'indicazione del capitale nominale dai titoli azionari, prevedendo comunque l'indicazione del solo numero complessivo delle azioni emesse, indipendentemente dalla fissazione nello statuto del valore nominale: ciò non pregiudicherebbe in alcun modo la determinazione della quota di partecipazione (sempre desumibile dal numero delle azioni) ma semplificherebbe sul piano pratico l'esecuzione delle operazioni sul capitale nominale che non incidono sulla consistenza delle quote di partecipazione e sul numero delle azioni (ad es. passaggio di riserve a capitale).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2355 Azioni nominative e al portatore</b></p> <p>[1] Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.</p> <p>[2] Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.</p> <p>[3] L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.</p>	<p><b>Art. 2355 Circolazione delle azioni</b></p> <p><i>[1] Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.</i></p> <p><i>[2] Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.</i></p> <p><i>[3] Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.</i></p> <p><i>[4] Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.</i></p> <p><i>[5] Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.</i></p>

→ Cosa cambia

Si disciplina dettagliatamente la circolazione delle azioni, distinguendo le varie ipotesi:

- a) se i titoli non sono stati emessi si applicano le regole della s.r.l.;
- b) per le azioni a portatore la legittimazione si trasferisce con la consegna;
- c) per le azioni nominative si prevede la girata autenticata da notaio e la successiva annotazione nel libro soci, salva l'immediato esercizio dei diritti sociali, ovvero il ricorso alle forme di circolazione dei titoli nominativi *ex art. 2022 c.c.*;
- d) nel caso di circolazione dematerializzata la legittimazione si trasferisce con la scritturazione sui conti.

→→ **Osservazioni**

La disposizione si limita, a ben vedere, ad esporre ordinatamente i veri regimi di circolazione già previsti dal codice e dalle leggi speciali.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2355 Azioni nominative e al portatore</b></p> <p>[1] Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.</p> <p>[2] Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.</p> <p>[3] L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative</p>	<p><b>Art. 2355-bis Limiti alla circolazione delle azioni</b></p> <p>[1] Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.</p> <p>[2] Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.</p> <p>[3] La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.</p> <p>[4] Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.</p>

→ **Cosa cambia**

Si ammettono in via generale le clausole che prevedono condizioni per il trasferimento delle azioni, consentendo un divieto di alienazione che non ecceda i cinque anni dalla costituzione. Fanno eccezione le eventuali azioni al portatore.

Si vietano in via generale le clausole di mero gradimento, a meno che non siano accompagnate dalla previsione dell'obbligo di riacquisto delle azioni a carico della società o dei consoci, o il diritto di recesso; il corrispettivo per la cessione o per il recesso è determinato con riguardo alla situazione patrimoniale della società riferita ad una data non oltre tre mesi anteriore, redatta dagli amministratori. In caso di contrasto si ricorre ad un esperto nominato dal tribunale (nuovo art. 2437 *tre*).

La stessa disciplina vale per le limitazioni relative al trasferimento a causa di morte.

### →→ Osservazioni

Si deve osservare che il divieto di clausole di mero gradimento risale alla legge n. 281 del 1985. La riforma tende ad attenuare la portata del divieto, ammettendo anche clausole di mero gradimento ove si accompagnino ad altre forme di *exit* del socio.

Nel complesso la disciplina della circolazione delle partecipazioni, che costituisce un dato centrale dal punto di vista tipologico, sembra più coerente ad un modello di società a ristretta base sociale che alle caratteristiche specifiche della società azionaria. Sarebbe stato preferibile vietare in via generale le limitazioni alla circolazione delle azioni, o per lo meno consentirle nelle sole s.p.a. "chiuse".

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate</b></p> <p><b>[1]</b> Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.</p> <p><b>[2]</b> Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.</p>	<p><b>Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate</b></p> <p><b>[1]</b> Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni <i>dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci</i>.</p> <p><b>[2]</b> Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.</p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede espressamente che il termine triennale della responsabilità dell'alienante per i conferimenti ancora dovuti decorre dall'annotazione del trasferimento nel libro soci.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni</b></p> <p>[1] La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.</p> <p>[2] L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.</p> <p>[3] In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.</p> <p>[4] Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.</p> <p>[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>	<p><b>Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni</b></p> <p>[1] La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.</p> <p>[2] L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.</p> <p>[3] In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.</p> <p>[4] Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.</p> <p>[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>



→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni</b></p> <p><b>[1]</b> Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;</li> <li>2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;</li> <li>3) per effetto di successione universale o di fusione;</li> <li>4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.</li> </ul> <p><b>[2]</b> Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei nn. 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.</p>	<p><b>Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni</b></p> <p><b>[1]</b> Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;</li> <li>2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;</li> <li>3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;</li> <li>4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.</li> </ul> <p><b>[2]</b> Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma <i>dell'articolo 2357</i>, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Mero ritocco formale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2357-ter Disciplina delle proprie azioni</b></p> <p>[1] Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.</p> <p>[2] Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>[3] Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.</p>	<p><b>Art. 2357-ter Disciplina delle proprie azioni</b></p> <p>[1] Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. <i><b>A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</b></i></p> <p>[2] Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; <i><b>l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione.</b></i> Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>[3] Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.</p>

→ **Cosa cambia**

Si consente espressamente l'autorizzazione assembleare al *trading* di azioni proprie.

Si consente, su autorizzazione assembleare, l'esercizio del diritto di opzione sulle azioni proprie, nei limiti dell'art. 2357.

→→ **Osservazioni**

La previsione dell'esercizio del diritto di opzione sulle azioni proprie contrasta con il divieto di sottoscrizione di azioni proprie espressamente sancito dall'art. 18 della II direttiva, che prevede inderogabilmente che in ogni caso di sottoscrizione di azioni proprie esse si intendono sottoscritte da coloro che agiscono in nome e per conto della società.

Tutt'al più potrebbe consentirsi che la società alieni a terzi i diritti di opzione spettanti alle azioni proprie in portafoglio.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2357-<i>quater</i> Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni</b></p> <p>[1] In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.</p> <p>[2] Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.</p> <p>[3] Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.</p>	<p><b>Art. 2357-<i>quater</i> Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni</b></p> <p>[1] <i>Salvo quanto previsto dall'articolo 2357- ter, comma secondo</i>, la società non può sottoscrivere azioni proprie.</p> <p>[2] Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.</p> <p>[3] Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.</p>

→ **Cosa cambia**

Il divieto di sottoscrizione di azioni proprie subisce un'eccezione in relazione alla possibilità di esercitare il diritto di opzione per le azioni proprie in portafoglio.

→→ **Osservazioni**

Si rinvia al commento dell'art. 2357 - *ter*, comma 2.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni</b></p> <p>[1] La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.</p> <p>[2] La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.</p> <p>[3] Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p>	<p><b>Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni</b></p> <p>[1] La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.</p> <p>[2] La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.</p> <p>[3] Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2359 Società controllate e società collegate</b></p> <p><b>[1]</b> Sono considerate società controllate:</p> <p>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</p> <p>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</p> <p>3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</p> <p><b>[2]</b> Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p> <p><b>[3]</b> Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.</p>	<p><b>Art. 2359 Società controllate e società collegate</b></p> <p><b>[1]</b> Sono considerate società controllate:</p> <p>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</p> <p>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</p> <p>3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</p> <p><b>[2]</b> Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p> <p><b>[3]</b> Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2359-<i>bis</i> Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate</b></p> <p>[1] La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.</p> <p>[2] L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.</p> <p>[3] In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.</p> <p>[4] Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.</p> <p>[5] La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.</p> <p>[6] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>	<p><b>Art. 2359-<i>bis</i> Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate</b></p> <p>[1] La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.</p> <p>[2] L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.</p> <p>[3] In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.</p> <p>[4] Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.</p> <p>[5] La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.</p> <p>[6] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>

→ Cosa cambia



Invariato

→→ **Osservazioni**

Sarebbe stato opportuno chiarire che l'acquisto delle azioni della controllante va autorizzato dall'assemblea della controllante stessa (piuttosto che dall'assemblea della controllata come potrebbe apparire dal tenore della disposizione). Si veda in proposito la II direttiva art. 24 - *bis*, che qualifica l'operazione come acquisto indiretto di azioni proprie.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante</b></p> <p>[1] Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.</p> <p>[2] In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.</p>	<p><b>Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante</b></p> <p>[1] Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.</p> <p>[2] In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2359-quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante</b></p> <p><b>[1]</b> Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.</p> <p><b>[2]</b> Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.</p> <p><b>[3]</b> Se il limite indicato al terzo comma dell'art. 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.</p>	<p><b>2359-quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante</b></p> <p><b>[1]</b> Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.</p> <p><b>[2]</b> Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.</p> <p><b>[3]</b> Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2359-quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante</b></p> <p><b>[1]</b> La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.</p> <p><b>[2]</b> Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.</p> <p><b>[3]</b> Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.</p>	<p><b>Art. 2359-quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante</b></p> <p><b>[1]</b> La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.</p> <p><b>[2]</b> Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.</p> <p><b>[3]</b> Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni</b></p> <p>[1] È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>	<p><b>Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni</b></p> <p>[1] È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2361 Partecipazioni</b></p> <p>[1] L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.</p>	<p><b>Art. 2361 Partecipazioni</b></p> <p>[1] L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente <i><b>nello statuto</b></i>, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato <i><b>dallo statuto</b></i>.</p> <p>[2] <i>L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede la deliberazione assembleare per l'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata.

→→ **Osservazioni**

La disposizione conferma la liceità della partecipazione di società di capitali in società di persone.

La deliberazione assembleare non dovrebbe essere necessaria per partecipazioni totalitarie a società di capitali, poiché la responsabilità limitata non viene meno per il solo fatto della partecipazione totalitaria bensì si correla alla mancanza degli adempimenti pubblicitari o del versamento dei decimi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2362 Unico azionista</b></p> <p>[1] In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.</p>	<p><b>Art. 2362 Unico azionista</b></p> <p>[1] <i>Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</i></p> <p>[2] <i>Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</i></p> <p>[3] <i>L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</i></p> <p>[4] <i>Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.</i></p> <p>[5] <i>I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.</i></p>

→ Cosa cambia

La responsabilità illimitata dell'unico azionista, in caso di insolvenza della società, è circoscritta ai casi in cui non si provveda all'integrale liberazione dei conferimenti o alla pubblicità (v. art. 2325 nuovo testo).

→→ **Osservazioni**

Si uniforma la disciplina delle s.p.a. a quanto già previsto per le s.r.l..



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE VI – Dell’assemblea	SEZIONE VI – Dell’assemblea
<p><b>Art. 2363 Luogo di convocazione dell’assemblea</b></p> <p>[1] L’assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l’atto costitutivo non dispone diversamente.</p> <p>[2] L’assemblea è ordinaria o straordinaria.</p>	<p><b>Art. 2363 Luogo di convocazione dell’assemblea</b></p> <p>[1] L’assemblea è convocata nel <i>comune</i> dove ha sede la società, se <i>lo statuto</i> non dispone diversamente.</p> <p>[2] L’assemblea è ordinaria o straordinaria.</p>

→ **Cosa cambia**

Viene eliminato il riferimento agli amministratori vista la previsione di più modelli organizzativi (nel modello dualistico, infatti, la convocazione dell’assemblea spetta al consiglio di gestione).

In conformità con quanto stabilito nell’art. 2328, n. 2 l’assemblea deve svolgersi nel comune in cui ha sede la società, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto.

→→ **Osservazioni**

La norma è espressione del principio enunciato dall’art. 2328 ult. comma, secondo il quale in caso di contrasto prevale ciò che è contenuto nello statuto rispetto a quanto indicato nell’atto costitutivo. Con ciò ampliando anche nelle società per azioni l’autonomia negoziale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2364 Assemblea ordinaria</b></p> <p><b>[1]</b> L'assemblea ordinaria:</p> <p>1) approva il bilancio;</p> <p>2) nomina gli amministratori, i sindaci il presidente del collegio sindacale.</p> <p>3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;</p> <p>4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p> <p><b>[2]</b> L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.</p>	<p><b>Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza</b></p> <p><b>[1]</b> Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:</p> <p>1) approva il bilancio;</p> <p>2) nomina e <b>revoca</b> gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>5) <i>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;</i></p> <p>6) <i>approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</i></p> <p><b>[2]</b> L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, <b><i>entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le</i></b></p>

	<i>ragioni della dilazione.</i>
--	---------------------------------

#### → Cosa cambia

Si aggiungono alle competenze dell'assemblea: la nomina del soggetto incaricato del controllo (quando diverso dal collegio sindacale); l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Viene modificata la norma relativa alle competenze dell'assemblea su oggetti attinenti alla gestione, in relazione alla previsione dell'esclusiva responsabilità degli amministratori per la gestione dell'impresa.

Si prevede espressamente che la redazione del bilancio consolidato legittima il ricorso al più lungo termine di redazione del bilancio di esercizio.

#### →→ Osservazioni

Le competenze essenziali dell'assemblea di società prive di consiglio di sorveglianza, e dunque di società che abbiano adottato o il modello attuale (consiglio di amministrazione – collegio sindacale) o il sistema monistico (consiglio di amministrazione – comitato di controllo interno) non risultano modificate significativamente rispetto al sistema corrente. L'unica attribuzione ulteriore, che conferma in realtà una prassi consolidata, è quella relativa all'approvazione di un regolamento dei lavori assembleari. Si prevede inoltre che l'assemblea nomini il soggetto incaricato della revisione (salvo che essa sia svolta dall'organo di controllo).

Si modifica tuttavia significativamente la previsione relativa alle deliberazioni assembleari su oggetti attinenti alla gestione, che non vengono più menzionati, e si chiarisce che anche quando lo statuto preveda l'autorizzazione assembleare per atti di gestione resta ferma la responsabilità degli amministratori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2364-bis Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza</b></p> <p><b>[1]</b> Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;</li> <li>2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;</li> <li>3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;</li> <li>4) delibera sulla distribuzione degli utili</li> <li>5) nomina il revisore.</li> </ol> <p><b>[2]</b> Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.</p>

→ **Cosa cambia**

All'assemblea in sede ordinaria, nella s.p.a. in cui sia presente il consiglio di sorveglianza, vengono sottratti i seguenti poteri:

- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca degli amministratori;
- determinazione dei compensi degli amministratori;
- deliberazione sulla responsabilità degli amministratori.

Si prevede invece il potere di nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza, la deliberazione del loro compenso e la deliberazione dell'azione di responsabilità verso di essi. Inoltre è prevista la competenza di deliberare sulla distribuzione degli utili e la nomina del revisore.

### →→ Osservazioni

Nella prospettiva del sistema dualistico ai soci spetta solo decidere le linee programmatiche, poiché il consiglio di sorveglianza costituisce una sorta di cuscinetto tra assemblea e amministratori.

Tuttavia si deve osservare che, per effetto del richiamo in materia di consiglio di sorveglianza dell'art. 2400 comma 2, i consiglieri di sorveglianza sono revocabili solo per giusta causa e con l'approvazione del tribunale: sicché il potere dell'assemblea (della maggioranza assembleare) risulta fortemente ridotto.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2365 Assemblea straordinaria</b></p> <p>[1] L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo <i>e sull'emissione di obbligazioni</i>. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452.</p>	<p><b>Art. 2365 Assemblea straordinaria</b></p> <p>[1] L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni <i>dello statuto</i>, sulla nomina, sulla <i>sostituzione</i> e sui poteri dei liquidatori e <i>su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza</i>.</p> <p>[2] <i>Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.</i></p>

#### → Cosa cambia

Viene eliminata la competenza dell'assemblea sull'emissione di obbligazioni (affidata dal nuovo art. 2410 agli amministratori, salva diversa disposizione di legge o dello statuto).

Lo statuto può ora attribuire al consiglio di amministrazione (o al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione) la competenza delle deliberazioni relative a:

- emissione di obbligazioni convertibili, per un ammontare determinato e fino a 5 anni dall'iscrizione della s.p.a. e corrispondente aumento di capitale (solo agli amministratori);
- aumento del capitale per un importo determinato e entro i 5 anni dall'iscrizione della s.p.a.;
- fusione di società possedute al 90%;

- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  - indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza processuale;
  - riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  - adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- trasferimento della sede sociale (nel territorio nazionale).

→→ **Osservazioni**

Si rileva che la disposizioni tratta della competenza assembleare per la modifica dello statuto: si deve intendere in senso ampio delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che ne costituisce parte integrante.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2366 Formalità per la convocazione</b></p> <p>[1] L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>[2] L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>[3] In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p><b>Art. 2366 Formalità per la convocazione</b></p> <p>[1] L'assemblea è convocata dagli amministratori o <i><b>dal consiglio di gestione</b></i> mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>[2] L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per <i><b>l'assemblea</b></i>.</p> <p>[3] <i><b>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</b></i></p> <p>[4] In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea <i><b>la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo</b></i>. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>[5] Nelle ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>

→ **Cosa cambia**

Nelle s.p.a. c.d. "chiuse" può prevedersi statutariamente che la convocazione, in luogo della pubblicazione in G.U., avvenga tramite avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea. I mezzi con cui si comunica la convocazione devono garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.



All'assemblea c.d. "totalitaria" è ora sufficiente che partecipino la maggioranza dei componenti:

- dell'organo amministrativo;
- dell'organo di controllo.

Tuttavia, in tale caso, dovrà tempestivamente essere fatta la comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

#### →→ Osservazioni

Si introduce una forma semplificata di convocazione dell'assemblea per le società che non ricorrono al mercato dei capitali. Mentre per le altre è facilitata la convocazione prevedendo che l'avviso possa essere pubblicato alternativamente nella G.U. o in un quotidiano indicato nello statuto.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza</b></p> <p>[1] Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>[2] Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.</p>	<p><b>Art. 2367 Convocazione su richiesta di soci</b></p> <p>[1] Gli amministratori <i>o il consiglio di gestione</i> devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il <i>decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto</i>, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>[2] Se gli amministratori <i>o il consiglio di gestione</i>, oppure in loro vece i sindaci <i>o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo di gestione</i>, non provvedono, il presidente del tribunale, <i>sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato</i>, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.</p> <p>[3] <i>La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</i></p>

→ Cosa cambia

La richiesta può essere fatta non solo da tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (in luogo del 20% disposto dall'attuale art. 2367) ma anche da tanti soci che rappresentano una percentuale minore del 10% solo se ciò è espressamente disposto dallo statuto.

In seguito alla mancata convocazione dell'assemblea da parte dei soggetti obbligati (amministratori, consiglio di gestione, o, in loro vece, sindaci o consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo) il presidente del tribunale ordina con decreto la convocazione dell'assemblea solo:

— dopo aver sentito i componenti di tali organi;

se risulta ingiustificato la mancata convocazione.

→→ **Osservazioni**

Viene facilitata la convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza riducendo il *quorum*.

L'art. 2367 dovrebbe essere completato prevedendo, oltre alla convocazione su richiesta delle minoranze, l'obbligo di integrare, su richiesta della minoranza l'ordine del giorno dell'assemblea già convocata ovvero l'ordine del giorno della riunione annuale dell'assemblea.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni</b></p> <p>[1] L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.</p> <p>[2] L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.</p>	<p><b>Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni</b></p> <p>[1] L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, <i>escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima</i>. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che <i>lo statuto</i> richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali <i>lo statuto</i> può stabilire norme particolari.</p> <p>[2] L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se <i>lo statuto</i> non richiede una maggioranza più elevata. <i>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</i></p> <p>[3]<i>Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</i></p>

→ Cosa cambia

Ai fini del calcolo del capitale sociale si tiene conto ora non solo delle azioni con diritto di voto ma anche delle **azioni a voto limitato**. Si conferma l'esclusione delle azioni totalmente prive di diritto di voto.

Si semplifica il funzionamento della società prevedendo la riduzione dei *quorum*. Le riduzioni consentite sono diverse a seconda che la società faccia o no ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### →→ **Osservazioni**

Anche la previsione che computa le azioni a voto limitato nel *quorum* costitutivo agevola il procedimento assembleare.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2369 Seconda convocazione</b></p> <p>[1] Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.</p> <p>[2] Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.</p> <p>[3] In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.</p> <p>[4] Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.</p>	<p><b>Art. 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive</b></p> <p>[1] Se i soci <i>partecipanti all'assemblea</i> non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.</p> <p>[2] Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.</p> <p>[3] In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci <i>partecipanti</i>, e l'assemblea straordinaria <i>è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</i></p> <p>[4] <i>Lo statuto</i> può richiedere maggioranze più elevate, <i>tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.</i></p> <p>[5] <i>Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio</i> è necessario, anche in seconda convocazione, <i>il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale</i> per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, <i>la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione</i>, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.</p>

	<p><b>[6]</b> Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.</p> <p><b>[7]</b> <i>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio</i> l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, <b>con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale</b>, salvo che <b>lo statuto</b> non richieda una quota di capitale più elevata.</p>
--	---

#### → Cosa cambia

Si modifica il *quorum* costitutivo e deliberativo dell'assemblea in seconda convocazione e si dispone che lo statuto possa richiedere maggioranze più elevate esclusa però l'ipotesi di approvazione del bilancio.

#### →→ Osservazioni

La ragione per la quale lo statuto non può richiedere maggioranze più elevate per l'approvazione del bilancio, risiede nella importanza che la delibera di approvazione ricopre per il corretto funzionamento della società.

La previsione di porre le deliberazioni di nomina e revoca degli organi sociali tra quelle per le quali lo statuto non può richiedere maggioranze più elevate, è stata introdotta a seguito del suggerimento del Consiglio Nazionale dei Ragionieri che segnalava l'esistenza, oltre alla deliberazione di approvazione del bilancio, di altre deliberazioni (quali appunto quelle di nomina e revoca degli organi sociali) che, risultando altrettanto importanti per il funzionamento della società, dovevano essere sottratte alla possibilità di innalzamento dei *quorum*.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea</b></p> <p>[1] Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p>	<p><b>Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto</b></p> <p>[1] Possono intervenire all'assemblea gli azionisti <i>cui spetta il diritto di voto</i>.</p> <p>[2] <i>Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione all'intermediario che tiene i relativi conti.</i></p> <p>[3] <i>Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente.</i></p> <p>[4] <i>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.</i></p>

→ Cosa cambia

È espressamente prevista la limitazione del diritto d'intervento in assemblea ai soli azionisti con diritto di voto.

È rimessa all'autonomia statutaria la previsione dell'obbligo di deposito preventivo delle azioni o delle certificazioni ad esse relative. Nel caso di società con strumenti finanziari quotati, in cui opera la dematerializzazione, il deposito è sostituito da una comunicazione



all'intermediario Quando sia previsto l'obbligo di deposito (o equipollente), allo statuto è rimessa anche la fissazione di un termine per effettuarlo, che può essere anche assai prossimo alla data dell'assemblea. Sussiste semmai un limite legale all'estensione del termine per le società quotate. L'autonomia statutaria può anche prevedere che le azioni depositate non siano restituite prima dello svolgimento dell'assemblea.

Laddove le azioni siano nominative, gli amministratori provvederanno ad iscrivere il nuovo socio che ha partecipato all'assemblea (indipendentemente dal deposito), o che ha effettuato il deposito, oppure, nel caso di dematerializzazione, la comunicazione dell'intermediario.

Viene consentito il generale ricorso a mezzi tecnologici per l'intervento in assemblea e al voto per corrispondenza.

### →→ Osservazioni

Si pone fine all'annosa disputa sulla scindibilità del diritto d'intervento dal diritto di voto. È dubbio se la norma riguardi solo i portatori di azioni strutturalmente prive del diritto di voto (azioni senza diritto di voto, azioni di godimento, laddove lo statuto lo escluda, azioni a voto limitato, ecc.), o anche gli azionisti il cui diritto di voto è temporaneamente paralizzato o sospeso (ad es., socio moroso).

Viene eliminato il controllo preventivo della legittimazione del socio attraverso l'esibizione dei titoli e risulta superato anche il tradizionale timore per le manovre dell'ultima ora, posto alla base della previsione del termine di cinque giorni entro cui si dovevano depositare le azioni o iscriversi nel libro dei soci per poter partecipare all'assemblea.

La perdita d'importanza dei titoli azionari come mezzi di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è confermata dalla scissione tra il deposito delle azioni e l'iscrizione nel libro dei soci, che è determinata dall'intervento in assemblea, essendo ormai rimessa allo statuto la previsione di un obbligo di depositare le azioni.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2371 Presidenza dell'assemblea</b></p> <p>[1] L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.</p> <p>[2] L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p>	<p><b>Art. 2371 Presidenza dell'assemblea</b></p> <p>[1] L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello <i>statuto</i> o, in mancanza, da quella eletta con <i>il voto della maggioranza dei presenti</i>. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. <i>Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</i></p> <p>[2] L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p>

→ **Cosa cambia**

Si precisano le modalità di designazione del presidente e se ne specificano chiaramente i compiti.

→→ **Osservazioni**

Tra i poteri del presidente dell'assemblea è specificato anche quello di accertare la legittimazione al voto degli intervenuti. Alla luce del nuovo testo dell'art. 2373, deve ritenersi chiusa la disputa sulla possibilità che egli vieti l'esercizio del diritto di voto al socio in palese conflitto d'interessi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea</b></p> <p>[1] Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</p> <p>[2] La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.</p> <p>[3] La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>[4] La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste.</p> <p>[5] La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a 5.164.568,99 euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 5.164.568,99 euro e non superiore a 25.822.844,95 euro e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a 25.822.844,95 euro.</p> <p>[6] Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.</p>	<p><b>Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea</b></p> <p>[1] Salvo disposizione contraria dello <i>statuto</i>, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</p> <p>[2] <i>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio</i> la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, <i>salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.</i></p> <p>[3] La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>[4] <i>Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono soltanto delegare un proprio dipendente o collaboratore.</i></p> <p>[5] La rappresentanza non può essere conferita né <i>ai membri degli organi amministrativi o di controllo</i> o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o <i>ai membri degli organi amministrativi o di controllo</i> o ai dipendenti di queste.</p> <p>[6] La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di <i>venti</i> soci o, <i>se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo</i>, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a <i>cinque milioni</i> di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a <i>cinque milioni</i> di euro e non superiore a <i>venticinque milioni</i></p>

	<p>di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a <i>venticinque milioni</i> di euro.</p> <p>[7] Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.</p>
--	---

#### → Cosa cambia

Si ammette la rappresentanza per più assemblee tranne che per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Il divieto non vale se si tratta di procura generale o procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La norma si adegua alle possibili opzioni organizzative consentite all'autonomia statutaria.

Si aumenta il numero dei soci che possono essere rappresentati nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### →→ Osservazioni

Anche per le persone giuridiche vige in generale il principio di non delegabilità del voto per il quale si è ricevuta la delega, ma esso è temperato dalle possibili esigenze organizzative dell'ente. Non è però chiaro chi sia il "collaboratore". Se la locuzione è interpretata in termini ampi essa finisce col ricomprendere anche chi svolge una attività di consulenza.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2373 Conflitto d'interessi</b></p> <p>[1] Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.</p> <p>[2] In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 2377 <i>se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.</i></p> <p>[3] Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.</p> <p>[4] Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>	<p><b>Art. 2373 Conflitto d'interessi</b></p> <p>[1] La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.</p> <p>[2] Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. <i>I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.</i></p>

→ Cosa cambia

Il socio in conflitto di interessi è legittimato a votare.

→→ Osservazioni

Si supera il dubbio sulla sussistenza di un divieto di voto a carico del socio in conflitto d'interessi.

È da escludere dunque che il presidente dell'assemblea possa impedire di votare al socio in conflitto d'interessi, anche se tale conflitto è rilevabile *ictu oculi*.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2374 Rinvio dell'assemblea</b></p> <p>[1] I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.</p> <p>[2] Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.</p>	<p><b>Art. 2374 Rinvio dell'assemblea</b></p> <p>[1] I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre <i><b>cinque giorni</b></i>.</p> <p>[2] Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.</p>

→ **Cosa cambia**

Il rinvio dell'assemblea è consentito fino a cinque giorni e non più fino a tre.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea</b></p> <p>[1] Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.</p> <p>[2] Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p>	<p><b>Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea</b></p> <p>[1] Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare <i>la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</i> Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>[2] Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p> <p>[3] <i>Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si specifica il contenuto minimo necessario del verbale.

Si prevede che esso debba essere redatto senza ritardo.

→→ **Osservazioni**

Si supera l'annosa discussione sul verbale sintetico o analitico, approdando ad una soluzione di mediazione, già emersa in giurisprudenza, tra esigenze di sinteticità dell'espressione e di completezza dell'informazione.



Sembrerebbe ovvio che il verbale debba essere redatto contestualmente allo svolgimento dell'assemblea. In realtà, l'uso è quello di verbalizzare rapidamente e sinteticamente per appunti, per poi redigere in seguito il testo definitivo. Il legislatore vuole porre fine al malcostume del rinvio all'infinito di tale redazione. Tuttavia la disposizione legittima la redazione non contestuale del verbale. Comunque il precetto di provvedervi senza indugio resta privo di specifica sanzione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2376 Assemblee speciali</b></p> <p>[1] Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.</p> <p>[2] Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.</p>	<p><b>Art. 2376 Assemblee speciali</b></p> <p>[1] Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.</p> <p>[2] Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

La norma rivista a seguito di un suggerimento del Consiglio Nazionale dei Ragionieri prende atto delle novità della riforma e prevede espressamente l'istituzione di assemblee di categoria per gli strumenti finanziari partecipativi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni</b></p> <p>[1] Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>[2] Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.</p> <p>[3] L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>[4] L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.</p>	<p><b>Art. 2377 Annullabilità delle deliberazioni</b></p> <p>[1] Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o <i>dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.</i></p> <p>[2] <i>L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.</i></p> <p>[3] <i>I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.</i></p> <p>[4] La deliberazione non può essere annullata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;</li> <li>2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinati ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;</li> </ol>

	<p>3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, a meno che non impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.</p> <p>[5] L'impugnazione <i>o la domanda di risarcimento del danno</i> sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, <i>se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.</i></p> <p>[6] L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, <i>il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione</i> a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>[7] L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e <i>dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lit, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.</i></p> <p>[8] Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.</p>
--	--

#### → Cosa cambia

Si limita la legittimazione all'impugnazione, che prima era individuale, rapportandola al possesso di aliquote di partecipazione qualificata.

Viene previsto il risarcimento del danno come strumento di tutela dei soci non legittimati ad impugnare le deliberazioni.

Non possono essere annullate le deliberazioni affette da determinati vizi riguardanti i partecipanti al voto, a meno che la partecipazione e/o il voto non siano stati determinanti per la costituzione dell'assemblea e l'approvazione della deliberazione.

Si prevede un termine di decadenza analogo a quello per l'impugnazione, per l'esperimento del rimedio del risarcimento del danno.

Il ricorso al rimedio risarcitorio non è precluso dalla sostituzione della deliberazione.

## →→ Osservazioni

A seguito del suggerimento del Consiglio Nazionale dei Ragionieri la norma è stata coordinata con l'art. 2388, in cui, trattandosi dell'impugnazione delle delibere consiliari, si parla di collegio sindacale. È stato pertanto eliminato il riferimento ai sindaci e considerato il collegio sindacale nel suo insieme.

Viene privilegiata la stabilità delle deliberazioni. Anche quello d'impugnazione delle delibere invalide diviene un diritto "di quota", che non spetta più ai soli assenti, dissenzienti o astenuti.

Quanto al diritto al risarcimento, esso dovrebbe essere riconosciuto a tutti i soci danneggiati direttamente dalle deliberazioni invalide, indipendentemente dalla legittimazione all'impugnazione.

Il principio espresso al numero 2 del comma 4 era già pacifico. Per quanto riguarda il numero 1, invece, si deve ricordare che attualmente la partecipazione al voto di soggetti non legittimati è ritenuta causa d'invalidità o d'inesistenza della deliberazione, a seconda che si tratti di legittimazione primaria o secondaria. La nuova previsione riporta tale vizio integralmente nell'ambito dell'invalidità, ritenendo però sufficiente a rendere la delibera impugnabile che la partecipazione dei non legittimati rilevi per la costituzione dell'assemblea.

La previsione di un termine di decadenza di novanta giorni per esperire l'azione di risarcimento desta gravi perplessità. Se un termine di decadenza ha senso per l'impugnazione di un atto invalido (in quanto i vizi attengono al suo momento genetico), l'applicazione della medesima preclusione all'esperimento di un rimedio risarcitorio (che riguarda un fatto, quale il danno, che può verificarsi anche a distanza di tempo dall'atto che lo ha generato) appare possibile fonte di ingiustizie.

Quanto poi al danno risarcibile, non è chiaro cosa si intenda per "danno cagionato" dalla non conformità della deliberazione alla legge e all'atto costitutivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2378 Procedimento d'impugnazione</b></p> <p>[1] L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.</p> <p>[2] Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.</p> <p>[3] Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.</p> <p>[4] Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.</p> <p>[5] I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.</p>	<p><b>Art. 2378 Procedimento d'impugnazione</b></p> <p>[1] L'impugnazione è proposta <i>con atto di citazione</i> davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.</p> <p>[2] Il socio <i>o i soci opposenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.</i></p> <p>[3] <i>Con ricorso depositato contestualmente al deposito</i>, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. <i>In caso di eccezionale e motivata urgenza</i>, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, <i>che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.</i></p> <p>[4] <i>Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opposenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento</i></p>

	<p><i>dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.</i></p> <p>[5] Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, <i>anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo 2377</i>, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. <i>Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo</i>, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 2377.</p>
--	--

#### → Cosa cambia

Vengono introdotte norme processuali, prima non presenti nel codice.

La disposizione prevede che l'annullamento non possa essere pronunciato se i soci impugnanti abbiano trasferito le azioni rappresentanti il *quorum* minimo per l'impugnazione, salvo il risarcimento del danno.

#### →→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto</b></p> <p>[1] Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423.</p>	<p><b>Art. 2379 Nullità delle deliberazioni</b></p> <p>[1] Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugunate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.</p> <p>[2] Nei casi previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.</p> <p>[3] Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.</p> <p>[4] Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo 2377.</p>

→ Cosa cambia



Al precedente riferimento all'impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione, quale fonte di nullità della stessa, vengono aggiunte la mancata convocazione dell'assemblea e la mancanza del verbale.

### →→ Osservazioni

La finalità della norma è quella di rendere tassative le ipotesi giurisprudenziali di inesistenza, riconducendole alla nullità e riducendole alle ipotesi di mancata convocazione e mancanza del verbale.

Sul piano della convocazione, perché non vi sia nullità è sufficiente che vi sia un avviso proveniente da un componente dell'organo di amministrazione o controllo idoneo a consentire l'intervento degli aventi diritto e la preventiva informazione sulla data. Quanto al verbale, è sufficiente per evitarne la nullità che vi sia la data della deliberazione, il suo oggetto e sia sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o notaio.

In tutti gli altri casi la deliberazione dell'assemblea anche se irregolarmente convocata e verbalizzata sarà meramente annullabile, se in assenza di voti invalidi non sarebbe stata raggiunta la maggioranza o se questa risulta raggiunta solo per un errato calcolo dei voti espressi.

Non è chiaro se la rilevabilità d'ufficio della nullità da parte del giudice soggiaccia agli stessi termini previsti dal comma 1.

Si deve osservare che il sistema delle invalidità delle deliberazioni assembleari è modificato in modo significativo dall'art. 2434 - *bis*, che esclude l'impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2379-bis Sanatoria della nullità</b></p> <p>[1] L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.</p> <p>[2] L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, ma sono salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Si introducono cause di sanatoria dei vizi che causano la nullità delle deliberazioni.

→→ **Osservazioni**

La disposizione sulla sanatoria del vizio di mancanza del verbale è in contraddizione con l'art. 2375, che esige che il verbale sia redatto "senza ritardo", dato che consente la sua redazione "prima dell'assemblea successiva". Il che vuol dire consentire, di fatto, il rinvio senza conseguenze, della verbalizzazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2379-ter Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni</b></p> <p>[1] Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.</p> <p>[2] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.</p> <p>[3] Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.</p>

→ Cosa cambia

Si introduce una disciplina specifica per l'invalidità delle deliberazioni di aumento e riduzione del capitale e di emissione di obbligazioni, che prevede termini di decadenza più stretti.

Nelle società che fanno appello al mercato del capitale di rischio, l'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta esecuzione della deliberazione di aumento del capitale o l'esecuzione, anche parziale, della deliberazione di riduzione del capitale o di emissione di obbligazioni hanno effetto preclusivo dell'impugnazione.

#### →→ Osservazioni

La disciplina delle invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del capitale privilegia la stabilità del risultato, ricalcando il modello della nullità delle società o dell'invalidità delle fusioni o scissioni.

In considerazione dell'adozione delle azioni senza valore nominale, occorre integrare queste fattispecie con quella della "emissione di azioni" indipendentemente da un contestuale aumento di capitale.

Limitato così il ricorso a strumenti invalidativi, resta comunque aperto il problema delle conseguenze dell'irregolarità: ad es. potrebbe ammettersi di mantenere il maggiore importo del capitale derivante dall'imputazione di una riserva indisponibile o addirittura inesistente?

Si sottolinea l'opportunità di subordinare la preclusione dell'impugnativa alla certificazione, da parte del soggetto preposto al controllo contabile, del bilancio su cui si basa l'operazione sul capitale o l'emissione azionaria o obbligazionaria.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<b>SEZIONE VI-bis – Dell'amministrazione e del controllo</b>
<i>Non presente</i>	<i>§ 1 Disposizioni generali</i>
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2380 Sistemi di amministrazione e di controllo</b></p> <p><b>[1]</b> Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.</p> <p><b>[2]</b> Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione non disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.</p> <p><b>[3]</b> Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.</p>

→ **Cosa cambia**

Si affida all'autonomia statutaria la scelta tra diverse strutture corporative, prevedendo, accanto al sistema attuale, un sistema dualistico ed un sistema monistico. Il sistema di *default* resta quello attuale.

→→ **Osservazioni**

La scelta di proporre l'alternativa tra i tre modelli, per più versi discutibile, era stata già fatta dalle legge delega e vincolava il legislatore delegato.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
§ 2 Degli amministratori	§ 2 Degli amministratori
<p><b>Art. 2380 Amministrazione della società</b></p> <p>[1] L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.</p> <p>[2] Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.</p> <p>[3] Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.</p> <p>[4] Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.</p>	<p><b>Art. 2380-bis Amministrazione della società</b></p> <p>[1] <i>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</i></p> <p>[2] L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.</p> <p>[3] Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.</p> <p>[4] Se <i>lo statuto</i> non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.</p> <p>[5] Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.</p>

→ **Cosa cambia**

Si aggiunge un nuovo comma 1, che precisa che la gestione della società è affidata in esclusiva agli amministratori (si veda al proposito la nuova disciplina delle deliberazioni assembleari in materia di gestione).

→→ **Osservazioni**

Discutibile l'impiego della locuzione "responsabilità della gestione": nel linguaggio giuridico responsabilità è termine già dotato di due significati tecnici distinti (v. ad es. art. 2393, azione di responsabilità; oppure art. 2325, responsabilità) senza che occorra impiegarlo ancora impropriamente per significare "competenza".

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati</b></p> <p>[1] Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.</p>	<p><b>Art. 2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati</b></p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>[2] Se <i>lo statuto</i> o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.</p> <p>[3] Il consiglio di amministrazione determina <i>il contenuto</i>, i limiti e le <i>eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.</i></p> <p>[4] Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.</p> <p>[5] <i>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</i></p>



	[6] <i>Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</i>
--	--

→ **Cosa cambia**

Si prevede espressamente la figura del presidente del consiglio di amministrazione, affidando allo statuto la determinazione dei suoi poteri.

Viene affermata la permanenza della supremazia del consiglio sugli organi delegati. Si esplicitano, i poteri spettanti al consiglio di amministrazione e agli organi delegati, limitando i poteri delegabili.

Viene espresso il diritto – dovere di ciascun amministratore ad essere sempre informato sulla gestione della società.

→→ **Osservazioni**

I riferimenti alle “informazioni ricevute” e alla “relazione degli organi delegati” (comma 3) valgono a sgravare il consiglio di amministrazione da una possibile responsabilità oggettiva per le azioni o omissioni degli organi delegati, riguardanti l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché della gestione in generale. Si veda il commento all’art. 2392.

Per la previsione di dettagliati obblighi d’informativa, si veda l’art. 2391.

Per un richiamo alla norma, come fonte di responsabilità, si veda l’art. 2392.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza</b></p> <p>[1] Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p>	<p><b>Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza</b></p> <p>[1] Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori</b></p> <p>[1] La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459.</p> <p>[2] La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.</p> <p>[3] Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>[4] Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.</p> <p>[5] Comma soppresso.</p> <p>[6] La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.</p> <p>[7] Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p>	<p><b>Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori</b></p> <p>[1] La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli <b>articoli 2351, 2449 e 2450</b>.</p> <p>[2] Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore <b>a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica</b>.</p> <p>[3] Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>[4] Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, <b>nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente</b>.</p> <p>[5] Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p>

### → Cosa cambia

Si specifica che la durata in carica degli amministratori è riferita a tre esercizi (non più a tre anni) precisando che il mandato dura sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

La nomina assembleare degli amministratori incontra un'eccezione, oltre che nei casi già previsti della nomina da parte dello Stato o di enti pubblici, nell'ipotesi in cui l'elezione di un componente indipendente del consiglio sia riservata ai portatori di strumenti finanziari partecipativi non azionari, di cui all'art. 2346, comma 6, o di speciali categorie di azioni.

Si specifica che la deliberazione di nomina deve indicare a quali amministratori è attribuita la rappresentanza della società.

Si prevede espressamente che la rappresentanza possa essere attribuita a più amministratori sia congiuntamente sia disgiuntamente, superando i dubbi in materia.

### →→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2384 Poteri di rappresentanza</b></p> <p>[1] Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.</p> <p>[2] Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.</p> <p><b>Art. 2384-bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale</b></p> <p>[1] L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.</p>	<p><b>Art. 2384 Poteri di rappresentanza</b></p> <p>[1] Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.</p> <p>[2] Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano <i>dallo statuto o da una decisione degli organi competenti</i> non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.</p>

#### → Cosa cambia

Si elimina il riferimento all'oggetto sociale come limite alla rappresentanza degli amministratori. Si elimina, pertanto, anche la norma che prevedeva l'inopponibilità ai terzi di buona fede degli atti estranei all'oggetto sociale compiuti dagli amministratori in nome della società.

Si prevede l'inopponibilità dei limiti alla rappresentanza che quando derivano da decisioni degli organi sociali.

#### →→ Osservazioni

L'estraneità all'oggetto sociale degli atti è incontestabile al terzo anche di mala fede: quindi un superamento di quanto previsto dalla I direttiva. Il riferimento all'oggetto sociale si ha in materia di potere di gestione (non di rappresentanza) e quindi l'estraneità degli atti può dar luogo nei rapporti interni a responsabilità verso la società.

Comunque la disposizione crea un vuoto in materia di atti estranei all'oggetto sociale che la giurisprudenza potrebbe colmare con esiti imprevedibili.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2385 Cessazione degli amministratori</b></p> <p>[1] L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.</p> <p>[2] La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.</p> <p>[3] La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.</p>	<p><b>Art. 2385 Cessazione degli amministratori</b></p> <p>[1] L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.</p> <p>[2] La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.</p> <p>[3] La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2386 Sostituzione degli amministratori</b></p> <p>[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>[2] Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti .</p> <p>[3] Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>[4] Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p><b>Art. 2386 Sostituzione degli amministratori</b></p> <p>[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, <b><i>purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.</i></b> Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>[2] Se viene meno la maggioranza degli amministratori <b><i>nominati dall'assemblea</i></b>, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>[3] <b><i>Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea</i></b>, gli amministratori nominati <b><i>ai sensi del comma precedente</i></b> scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>[4] <b><i>Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.</i></b></p> <p>[5] Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la <b><i>nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio</i></b> deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>

→ Cosa cambia



Poiché è possibile la presenza di amministratori di nomina non assembleare, il testo normativo precisa che, nel caso in cui vengano a mancare taluni amministratori, si possa ricorrere alla cooptazione solo se la maggioranza di quelli rimasti in carica è di nomina assembleare.

Perché si debba investire l'assemblea della nomina degli amministratori mancanti è sufficiente che venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare.

È possibile, con riferimento alla nomina integrativa, che lo statuto o l'assemblea escludano l'automatica cessazione degli amministratori così nominati alla scadenza di quelle che già erano in carica.

Sono previste regole per la convocazione dell'assemblea che deve nominare gli amministratori quando nello statuto è prevista la regola *simul stabunt simul cadent*, con riferimento alla cessazione di alcuni amministratori.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2387 Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza</b></p> <p>[1] Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.</p> <p>[2] Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.</p>

→ **Cosa cambia**

Si attribuisce all'autonomia statutaria la previsione di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore.

→→ **Osservazioni**

La disposizione è pleonastica. Nessuno può dubitare che quanto da essa consentito potesse disporsi anche nel precedente regime.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio</b></p> <p>[1] Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.</p> <p>[2] Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>[3] Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p><b>Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio</b></p> <p>[1] Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando <i>lo statuto</i> non richiede un maggior numero di presenti. <i>Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.</i></p> <p>[2] Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta <i>dei presenti</i>, salvo diversa disposizione dello <i>statuto</i>.</p> <p>[3] Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>[4] <i>Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.</i></p> <p>[5] <i>In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.</i></p>

→ Cosa cambia

Le forme di attuazione del principio di collegialità si adeguano al progresso tecnologico.

Si specifica che le deliberazioni del consiglio siano prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Si introduce *ex novo* una disciplina dell'invalidità delle deliberazioni consiliari, con la legittimazione ad impugnare in capo agli amministratori assenti e dissenzienti e del collegio sindacale; sono altresì legittimati i soci quando la delibera è lesiva dei loro diritti.

#### →→ Osservazioni

La possibilità di configurare, in via interpretativa una disciplina dell'invalidità delle deliberazioni consiliari era largamente discussa. La riforma interviene sul punto, introducendo simile disciplina.

Non si comprende perché nell'art. 2377 si parli di "sindaci" e qui, invece, di "collegio sindacale". In tale modo infatti le deliberazioni assembleari possano essere impugnate individualmente dai sindaci e quelle consiliari solo dal collegio nel suo complesso.

È difficile ritenere che i soci possano essere informati delle delibere consiliari lesive dei loro diritti, così da poterle impugnare entro tre mesi. Il diritto dei soci ad impugnare le deliberazioni consiliari sembra essere attribuito individualmente.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2389 Compensi degli amministratori</b></p> <p>[1] I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.</p> <p>[2] La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>	<p><b>Art. 2389 Compensi degli amministratori</b></p> <p>[1] I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti <i>all'atto della nomina</i> o dall'assemblea.</p> <p>[2] Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o <i>dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione</i>.</p> <p>[3] La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. <i>Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si adegua il momento in cui va determinato il compenso alle diverse possibilità di nomina.

Si prevede espressamente un'ulteriore forma di compenso non pecuniario peraltro già diffuso.

Si consente all'assemblea di porre un tetto ai compensi complessivi degli amministratori, nel rispetto del quale si opererà la ripartizione tra quelli investiti di particolari cariche e gli altri.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2390 Divieto di concorrenza</b></p> <p>[1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>[2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.</p>	<p><b>Art. 2390 Divieto di concorrenza</b></p> <p>[1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, <i><b>né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti</b></i>, salvo autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>[2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.</p>

→ **Cosa cambia**

Si estende il divieto di concorrenza all'assunzione di incarichi amministrativi o di direzione in imprese concorrenti.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2391 Conflitto d'interessi</b></p> <p>[1] L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.</p> <p>[2] In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.</p> <p>[3] La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori <b>assenti o dissenzienti</b> e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p>	<p><b>Art. 2391 Interessi degli amministratori</b></p> <p>[1] L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, <i><b>precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</b></i></p> <p>[2] <i><b>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</b></i></p> <p>[3] Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, <b>le deliberazioni medesime</b>, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>[4] L'amministratore risponde <i><b>dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</b></i></p> <p>[5] L'amministratore risponde altresì dei <i><b>danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</b></i></p>

### → Cosa cambia

Si rende più rigorosa la disciplina del conflitto d'interessi degli amministratori, imponendo a questi un'informativa dettagliata sulle situazioni di conflitto e prevedendo che il consiglio di amministrazione motivi adeguatamente se comunque ritiene la deliberazione conveniente per la società.

L'amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendone l'organo collegiale.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante dell'amministratore in conflitto o senza rispettare gli obblighi d'informazione possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale. Tuttavia chi abbia consentito con il proprio voto alla deliberazione non può impugnare se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.

L'amministratore è integralmente responsabile per gli eventuali danni.

Una responsabilità è prevista anche per i danni derivanti dall'utilizzazione, a vantaggio proprio o di terzi, di informazioni acquisite per ragioni dell'ufficio.

### →→ Osservazioni

La disciplina è solo in parte più rigorosa della precedente. Si consideri che l'estensione della legittimazione all'impugnazione anche agli amministratori non assenti né dissenzienti è, tuttavia, limitata perché chi ha concorso ad approvare una deliberazione lesiva per la società, non può impugnare se sono stati rispettati gli obblighi di informazione.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2392 Responsabilità verso la società</b></p> <p>[1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.</p> <p>[2] In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se <b>non hanno vigilato sul generale andamento della gestione</b> o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.</p> <p>[3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.</p>	<p><b>Art. 2392 Responsabilità verso la società</b></p> <p>[1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e <b>dallo statuto</b> con la diligenza <b>richieste dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze</b>. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.</p> <p>[2] In ogni caso gli amministratori, <b>fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381</b>, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.</p> <p>[3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.</p>

→ **Cosa cambia**

Il riferimento alla diligenza del mandatario è ora sostituito con quello, più preciso, alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze degli amministratori.

→→ **Osservazioni**

La diversa definizione del grado di diligenza imposto all'amministratore prepara ad una generale graduazione della responsabilità, resa esplicita dai successivi commi. Se è vero che l'amministratore deve agire informato (come da riferimento esplicito all'art. 2381), è altrettanto vero che sono la positiva conoscenza di fatti pregiudizievoli e l'omesso consequenziale intervento impeditivo o riparatore a fondare adesso la *culpa in vigilando* del singolo amministratore.

La norma, che viene dettata nell'intento di eliminare quella sorta di responsabilità oggettiva che, in pratica, grava oggi su ogni amministratore (specie in occasione del dissesto della società), rischia però di creare pericolose nicchie d'irresponsabilità per amministratori abili a non esporsi, soprattutto in presenza di delega dei poteri (si veda il commento all'art. 2381).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2393 Azione sociale di responsabilità</b></p> <p>[1] L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>[2] La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.</p> <p>[3] La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.</p> <p>[4] La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.</p>	<p><b>Art. 2393 Azione sociale di responsabilità</b></p> <p>[1] L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.</p> <p>[2] La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, <i><b>quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</b></i></p> <p>[3] <i><b>L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</b></i></p> <p>[4] La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.</p> <p>[5] La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, <i><b>nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.</b></i></p>

→ Cosa cambia

Si limita la regola per cui, in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio, la responsabilità degli amministratori può essere discussa e deliberata anche se non era stata posta all'ordine del giorno.

Si pone un limite temporale all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore cessato dalla carica.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si prevede che la rinuncia o la transazione sull'azione di responsabilità possa essere bloccata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale.

#### →→ **Osservazioni**

Si intende ridurre, con il comma 2, l'esposizione degli amministratori ad inattese deliberazioni in ordine alla loro responsabilità.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2393-bis Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci</b></p> <p>[1] L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, e comunque non superiore al terzo.</p> <p>[2] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata da soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.</p> <p>[3] La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.</p> <p>[4] I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.</p> <p>[5] In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.</p> <p>[6] I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.</p> <p>[7] Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.</p>

### → Cosa cambia

Si introduce l'azione di responsabilità esercitabile dalla minoranza che rappresenti un quinto o, nelle società "aperte", un ventesimo del capitale e si consente allo statuto di introdurre una diversa misura.

### →→ Osservazioni

L'azione sociale della minoranza è, come è naturale, diretta contro gli amministratori e mira a reintegrare il patrimonio sociale, intaccato per la loro *mala gestio*.

L'azione, ancorché esercitata dalla minoranza, si riverbera a favore del patrimonio sociale e dunque nell'interesse di tutti i soci. Così si spiega la regola per cui, in caso di accoglimento della domanda, debba essere la società a rimborsare agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

La regola espressa, per rinvio, dal comma 6 (la società può rinunciare o transigere anche sull'azione esercitata dalla minoranza, purché questa non si opponga) è idonea ad innescare un processo di negoziazione teso a dividere la minoranza che ha promosso l'azione e che potrebbe opporsi alla rinuncia o alla transazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali</b></p> <p>[1] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.</p> <p>[2] L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.</p> <p>[3] (Vd. nuovo art. 2394-bis)</p> <p>[4] La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.</p>	<p><b>Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali</b></p> <p>[1] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.</p> <p>[2] L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.</p> <p>[4] La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.</p>

→ **Cosa cambia**

Il comma 3 del vecchio art. 2394 costituisce ora il nuovo art. 2394 – *bis*.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2394, c. 3 Responsabilità verso i creditori sociali</b></p> <p>[3] In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.</p>	<p><b>Art. 2394-bis Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali</b></p> <p>[1] In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le <i>azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli</i> spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.</p>

→ **Cosa cambia**

Si chiarisce che le azioni di responsabilità esercitate nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria rimangono distinte.

→→ **Osservazioni**

Poiché la disposizione si riferisce alle "azioni" di responsabilità, sembra implicare che l'azione dei creditori sia autonoma rispetto all'azione sociale.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo</b></p> <p>[1] Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.</p>	<p><b>Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo</b></p> <p>[1] Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.</p> <p>[2] <i>L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si pone espressamente un termine di prescrizione.

→→ **Osservazioni**

Si pone fine al dibattito sull'applicabilità anche all'azione individuale di responsabilità, del termine quinquennale di prescrizione, previsto per le società iscritte nel registro delle imprese dall'art. 2949.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2396 Direttori generali</b></p> <p>[1] Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.</p>	<p><b>Art. 2396 Direttori generali</b></p> <p>[1] Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione <i>dello statuto</i>, in relazione ai compiti loro affidati, <i>salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società</i>.</p>

→ **Cosa cambia**

Si aggiunge una disposizione che tiene conto del rapporto lavorativo intercorrente tra il direttore generale e la società.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
§ 3 Del collegio sindacale	§ 3 Del collegio sindacale
<p><b>Art. 2397 Composizione del collegio</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>[2] I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.</p>	<p><b>Art. 2397 Composizione del collegio</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>[2] <i>Almeno un membro effettivo ed uno supplente</i> devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. <i>I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</i></p>

#### → Cosa cambia

Si limita ad un sindaco effettivo e ad uno supplente l'obbligo di scelta tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, prevedendo però che gli altri sindaci siano comunque membri di categorie professionali indicate con decreto del Ministro della Giustizia.

#### →→ Osservazioni

La previsione consegue alla sottrazione al collegio sindacale delle competenze relative al controllo legale dei conti.

Quando invece lo statuto prevede lo svolgimento di tale funzione da parte dell'organo di controllo interno, l'iscrizione al registro revisori è richiesta per tutti i membri.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2398 Presidenza del collegio</b></p> <p>[1] Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.</p>	<p><b>Art. 2398 Presidenza del collegio</b></p> <p>[1] Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza</b></p> <p><b>[1]</b> Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.</p> <p><b>[2]</b> La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p>	<p><b>Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza</b></p> <p><b>[1]</b> Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p><b>[2]</b> La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p> <p><b>[3]</b> <i>Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.</i></p>

→ Cosa cambia

Si chiariscono e si integrano le cause d'ineleggibilità e di decadenza dei sindaci.

L'incompatibilità deriva nel nuovo testo anche da rapporti di parentela riferiti ad esponenti di società controllanti o soggette a comune controllo, nonché da rapporti economici intercorrenti con società controllanti o soggette a comune controllo.

Quanto alla natura dei rapporti economici che danno luogo all'incompatibilità, la figura della prestazione continuativa di opera retribuita viene specificata comprendendo rapporti di lavoro o consulenza.

Si prevede inoltre una clausola generale per cui danno luogo ad incompatibilità anche altri rapporti, con società controllate, controllanti o da queste controllate, di natura patrimoniale che possano compromettere l'indipendenza del sindaco.

Si rimette all'autonomia statutaria la previsione di ulteriori cause d'ineleggibilità o di decadenza, di incompatibilità e la fissazione di limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

#### →→ Osservazioni

Il legislatore si preoccupa di rafforzare l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo non solo nei confronti del *management* della società ma nei confronti del gruppo di comando, ampliando le cause di incompatibilità. Tuttavia danno luogo a incompatibilità solo i rapporti con società controllanti, non quelli con l'azionista di controllo che sia persona fisica o ente non societario.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio</b></p> <p>[1] I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.</p> <p>[2] La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>[3] La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.</p>	<p><b>Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio</b></p> <p>[1] I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per <i>tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</i></p> <p>[2] I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>[3] La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.</p>

→ **Cosa cambia**

Si determina il momento in cui, decorso il triennio, i sindaci scadono.

Si specifica che la cessazione dalla carica non può avvenire prima della ricostituzione del collegio.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2401 Sostituzione</b></p> <p>[1] In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.</p> <p>[2] Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.</p>	<p><b>Art. 2401 Sostituzione</b></p> <p>[1] In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> <p>[2] In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.</p> <p>[3] Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.</p>

→ Cosa cambia

Invariato.

→→ Osservazioni



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2402 Retribuzione</b></p> <p>[1] La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>	<p><b>Art. 2402 Retribuzione</b></p> <p>[1] La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita <i><b>nello statuto</b></i>, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifica solo formale.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2403 Doveri del collegio sindacale</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.</p> <p>[2] Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.</p>	<p><b>Art. 2403 Doveri del collegio sindacale</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale <i>vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</i></p> <p>[2] <i>Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.</i></p>

#### → Cosa cambia

Si supera la tradizionale limitazione dei poteri dei sindaci al controllo di legalità, attribuendo al collegio nuove competenze di controllo sulla gestione che investono anche la coerenza delle scelte con i principi di corretta amministrazione.

La competenza relativa al controllo contabile è attribuita al collegio solo in caso di specifica previsione statutaria, limitatamente alle società "chiuse".

#### →→ Osservazioni

Le funzioni del collegio sindacale si caratterizzano con la riforma nel senso di un controllo ampio e penetrante sulla gestione, secondo il modello già adottato con il testo unico per le società quotate.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2403, cc. 3-5 Doveri del collegio sindacale</b></p> <p>[3] I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>[4] Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>[5] Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.</p> <p><b>Art. 2403-bis Collaboratori del sindaco</b></p> <p>[1] Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.</p> <p>[2] La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.</p>	<p><b>Art. 2403-bis. Poteri del collegio sindacale</b></p> <p>[1] I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>[2] Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, <b><i>anche con riferimento a società controllate</i></b>, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. <b><i>Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</i></b></p> <p>[3] Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).</p> <p>[4] Nell'espletamento di specifiche operazioni <b><i>di ispezione e di controllo</i></b> i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.</p> <p>[5] <b><i>L'organo amministrativo</i></b> può rifiutare agli ausiliari e <b><i>ai dipendenti dei sindaci</i></b> l'accesso a informazioni riservate.</p>

→ **Cosa cambia**

Si adeguano i poteri di richiesta d'informazione dei sindaci alla nuova rilevanza attribuita ai rapporti di gruppo.

Si attribuisce espressamente ai sindaci un potere d'ispezione.

Si specifica in questa sede che il sindaco può avvalersi di propri dipendenti o ausiliari.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.</p> <p>[2] Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.</p> <p>[3] Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>[4] Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>	<p><b>Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.</p> <p>[2] Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.</p> <p>[3] Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5) e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>[4] Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta <b><i>dei presenti</i></b>. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>

→ **Cosa cambia**

Si consente che lo statuto preveda una “riunione” a distanza del collegio, con mezzi telematici.

Si prevede che il collegio possa deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti, precisando che le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta, richiedendo cioè il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee</b></p> <p>[1] I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.</p> <p>[2] I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.</p>	<p><b>Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee</b></p> <p>[1] I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.</p> <p>[2] I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione <i>o del comitato esecutivo</i>, decadono dall'ufficio.</p>

→ **Cosa cambia**

La partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo non è più una facoltà dei sindaci, bensì un obbligo, la cui mancata osservanza si aggiunge alle altre cause di decadenza dall'incarico.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2406 Omissioni degli amministratori</b></p> <p>[1] Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.</p>	<p><b>Art. 2406 Omissioni degli amministratori</b></p> <p>[1] In caso di omissione <i>o di ingiustificato ritardo</i> da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.</p> <p>[2] <i>Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.</i></p>

#### → Cosa cambia

Il potere di convocazione dell'assemblea è previsto non solo in caso di omissione degli amministratori ma anche in caso di ingiustificato ritardo.

Il comma 2 consente ai sindaci di esercitare *ex officio* un potere in precedenza previsto dall'art. 2408 come attivabile su denuncia dei soci.

#### →→ Osservazioni

La previsione con cui è stato integrato il primo comma vale per i casi in cui gli amministratori convocano sì l'assemblea, ma la fissano ad una data molto lontana. Altrimenti un ritardo nel convocare altro non sarebbe che un'omessa convocazione.

Il potere di convocare autonomamente l'assemblea in caso di urgenza quando si ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità rende più incisiva l'azione dei sindaci e la relativa responsabilità.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2407 Responsabilità</b></p> <p>[1] I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>[2] Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p> <p>[3] L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli artt. 2393 e 2394.</p>	<p><b>Art. 2407 Responsabilità</b></p> <p>[1] I sindaci devono adempiere i loro doveri <i>con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico</i>; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>[2] Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p> <p>[3] All'azione di responsabilità contro i sindaci <i>si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</i></p>

#### → Cosa cambia

Sulla diligenza richiesta ai sindaci vale quanto osservato per gli amministratori.

Per l'azione di responsabilità si richiamano tutte le nuove disposizioni relative alla responsabilità degli amministratori.

#### →→ Osservazioni

Il legislatore ha voluto confermare la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori che non si sarebbero verificati se essi avessero vigilato.

Tuttavia sarebbe stato preferibile specificare la responsabilità dei sindaci per l'esercizio del controllo evitando di sovrapporla a quella degli amministratori per la gestione.



Inoltre si sottolinea l'opportunità di chiarire la posizione del singolo membro dell'organo, cui la legge riconosce pochi o nessun potere individuale coinvolgendolo tuttavia nella responsabilità solidale. Si sarebbe potuto quantomeno prevedere un meccanismo analogo a quello relativo previsto per l'amministratore immune da colpa all'art. 2392, comma 3. Basterebbe a tal fine richiamare nel terzo comma dell'art. 2407 anche l'art. 2392.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale</b></p> <p>[1] Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea.</p> <p>[2] Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, <i>convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.</i></p>	<p><b>Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale</b></p> <p>[1] Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.</p> <p>[2] Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale <i>o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio</i>, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.</p>

→ **Cosa cambia**

L'eventuale convocazione d'urgenza dell'assemblea è disciplinata dall'art. 2406, indipendentemente dal presupposto di una denuncia dei soci.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2409 Denunzia al tribunale</b></p> <p>[1] Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale.</p> <p>[2] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.</p> <p>[3] Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.</p> <p>[4] L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.</p> <p>[5] Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.</p> <p>[6] I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società.</p>	<p><b>Art. 2409 Denunzia al tribunale</b></p> <p>[1] Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, <i>in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate</i>, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, <i>nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale</i> possono denunciare i fatti al tribunale con <i>ricorso notificato alla società</i>. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.</p> <p>[2] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. <i>Il provvedimento è reclamabile.</i></p> <p>[3] <i>Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.</i></p> <p>[4] Se le <i>violazioni</i> denunciate sussistono <i>ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione</i>, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti <i>provvisori</i> e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori <i>ed eventualmente anche</i> i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.</p> <p>[5] L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma</p>

	<p>dell'articolo 2393.</p> <p><b>[6]</b> Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario <i>rende conto al tribunale che lo ha nominato</i>; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società <i>o la sua ammissione ad una procedura concorsuale</i>.</p> <p><b>[7]</b> I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche <i>su richiesta del collegio sindacale del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione</i>, nonchè, <i>nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero</i>; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.</p>
--	---

#### → Cosa cambia

Le irregolarità devono essere tali da provocare un danno alla società.

Si possono ora denunciare anche le gravi irregolarità lesive delle società controllate.

La legittimazione alla denuncia nelle s.p.a. aperte è attribuita a tanti soci che rappresentano un ventesimo (5%) del capitale sociale.; nelle s.p.a. chiuse viene confermato il 10% del capitale sociale, salvo che lo statuto fissi soglie più basse.

Si precisa che la denuncia al tribunale viene fatta con ricorso che va notificato alla società.

È prevista la possibilità di inoltrare reclamo contro il provvedimento del tribunale.

Si dispone la possibilità di rimedi endosocietari, anteriori all'ispezione, prevedendo in particolare la sostituzione di amministratori e sindaci da parte dell'assemblea con soggetti di adeguata professionalità che accertino e rimuovano le irregolarità commesse.

La legittimazione alla denuncia è estesa al collegio sindacale (o se previsti in alternativa a questo, al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo). È eliminata l'azione del pubblico ministero nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### →→ Osservazioni

La nuova disciplina tende a limitare lo spazio per l'intervento giudiziario. In primo luogo, ridefinendo la fattispecie in modo da rendere possibile il procedimento solo quando le irregolarità comportano danni alla società o alle sue controllate; in secondo luogo, prevedendo che l'attività ispettiva disposta dal tribunale sia preclusa ove sia la stessa maggioranza ad attivarsi per nominare nuovi amministratori e sindaci, che indaghino sulle irregolarità e le rimuovano; in terzo luogo, escludendo la legittimazione alla denuncia del pubblico ministero, ove non si tratti di s.p.a. aperte. In definitiva, la nuova disciplina indebolisce la tutela delle minoranze.

Inoltre, non è agevole distinguere, con giudizio prognostico, le irregolarità "innocue" da quelle lesive.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<i>§ 4 Del controllo contabile</i>
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2409-bis Controllo contabile</b></p> <p>[1] Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.</p> <p>[2] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.</p> <p>[3] Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.</p>

→ **Cosa cambia**

Per le società “aperte” il controllo contabile è svolto da un revisore o società di revisione iscritti al registro revisori.

Le società chiuse possono tuttavia scegliere, con apposita previsione statutaria, di affidare il controllo legale dei conti, invece che al revisore esterno, al collegio sindacale, i cui membri in tal caso devono essere tutti revisori iscritti al registro.

→→ **Osservazioni**

In mancanza di una espressa previsione statutaria il controllo contabile è svolto dal revisore esterno; per le società già costituite occorre dunque una modifica statutaria solo se si intende mantenere il controllo contabile tra le competenze del collegio sindacale. Tale possibilità è peraltro limitata alle società che non fanno appello al mercato dei capitali di rischio, vale a dire quelle non quotate e le cui azioni non sono “diffuse in misura rilevante”; l’incertezza sul significato preciso di questa locuzione comporta una conseguente incertezza sulla facoltà di evitare la nomina del revisore esterno.

Si segnala che l’attribuzione della funzione di controllo contabile al collegio sindacale ha posto in evidenza talune questioni in ordine all’indipendenza della revisione (v. la Raccomandazione 2002/590/CE punto 7.2.4).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-ter Funzioni di controllo contabile</b></p> <p><b>[1]</b> Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:</p> <p>a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</p> <p>b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</p> <p>c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p> <p><b>[2]</b> La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.</p> <p><b>[3]</b> Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.</p>

→ **Cosa cambia**

Le funzioni e i poteri di controllo del revisore o della società di revisione sono stati descritti sulla base delle analoghe funzioni assegnate dal d.lgs. 58/98 (art. 155 t.u.i.f.) alle società di revisione di società con titoli quotati in mercati regolamentati.

→→ **Osservazioni**



Le funzioni di controllo contabile erano prima ordinariamente svolte dal collegio sindacale. Il collegio sindacale, nel nuovo assetto normativo, conserva le funzioni del controllo contabile solo nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, sempreché vi sia una espressa previsione statutaria in tal senso (cfr. ultimo comma art. 2409 - *bis*). Inoltre, il collegio sindacale conserva le funzioni del controllo contabile nelle società a responsabilità limitata nelle quali per obbligo di legge o per volere dell'atto costitutivo sia nominato il collegio sindacale (cfr. nuovo art. 2477).

Significativo l'obbligo del controllo periodico (almeno trimestrale) della regolare tenuta della contabilità, analogamente a quanto previsto per le società con azioni quotate in mercati regolamentati dal combinato disposto dell'art. 155 del d.lgs. 58/98 e dalle relative disposizioni attuative.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-<i>quater</i> Conferimento e revoca dell'incarico</b></p> <p>[1] Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>[2] L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>[3] L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.</p>

#### → Cosa cambia

L'incarico di revisione è conferito dall'assemblea, e coinvolge in via consultiva anche il collegio sindacale.

Si prevede una durata triennale dell'incarico, senza prevedere un limite al numero dei rinnovi dell'incarico, come invece avviene nel caso delle società con azioni quotate (massimo due rinnovi, cfr. art. 159 d.lgs 58/98).

#### →→ Osservazioni

Il ruolo svolto dal collegio sindacale delle società con azioni quotate nel conferimento dell'incarico alla società di revisione è, per effetto delle disposizioni attuative date dalla Consob, molto incisivo. L'art. 159, comma 1, del d.lgs. 58/98 impone il rilascio di un espresso parere al collegio sindacale sul conferimento dell'incarico alla società di revisione, che, in accordo al regolamento Consob sugli emittenti n. 11971/99, deve contenere espressioni valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere e che, deve essere immediatamente inviato alla Consob, nel caso esprima un giudizio negativo. Non è escluso

che il contenuto del parere raccomandato dalla Consob non sia di riferimento anche per le società non quotate, essendo le norme sostanzialmente paragonabili nei contenuti.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-<i>quinquies</i> Cause di ineleggibilità e di decadenza</b></p> <p>[1] Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-<i>bis</i>, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.</p> <p>[2] Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p>[3] Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.</p>

→ **Cosa cambia**

È stata prevista, opportunamente, l'incompatibilità tra la funzione di sindaco della società e della altre società del gruppo e la funzione di revisore esterno, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

È lasciata libera facoltà allo statuto di prevedere ulteriori cause di incompatibilità.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-sexies Responsabilità</b></p> <p>[1] I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.</p> <p>[2] Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.</p> <p>[3] L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.</p>

→ **Cosa cambia**

La responsabilità del soggetto incaricato del controllo contabile è la stessa dei sindaci (art. 2407) ed esplica la propria efficacia nei confronti della società, dei terzi e dei soci per i danni causati da inadempimento dei doveri attribuitigli.

Nel caso di società di revisione, la responsabilità è estesa ai soggetti che hanno materialmente effettuato il controllo contabile.

→→ **Osservazioni**

Non è stata soddisfatta l'esigenza avvertita dalla maggior parte degli operatori del settore della revisione contabile di commisurare la responsabilità per danni a un multiplo dei compensi spettanti per l'attività di revisione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<b>Art. 2409-septies Scambio di informazioni</b> Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

#### → Cosa cambia

Viene previsto l'obbligo dello scambio di informazioni tra sindaci e revisori, analogamente a quanto previsto dall'art. 150, comma 2, d.lgs. 58/98.

#### →→ Osservazioni

I Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati emanati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, prevedono, le seguenti tipologie di dati e informazioni oggetto di scambio, che si ritengono sostanzialmente applicabili anche al caso dell'art. 2409 - *septies*:

- a) "tutti quelli ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- b) tutti quelli derivanti dalle verifiche della società di revisione in ordine:
  - all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,
  - alla struttura organizzativa e al controllo interno,
  - alla continuità aziendale,
  - al sistema amministrativo contabile,
  - alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- c) tutte le comunicazioni e richieste scritte e verbali della società di revisione agli amministratori e dirigenti;
- d) l'esistenza di fatti censurabili rilevati dalla società di revisione;
- e) le verifiche effettuate su operazioni con parti correlate e le considerazioni al riguardo;

In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio e della relazione semestrale la società di revisione fornisce al collegio sindacale:

- la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
- le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio e alla relazione semestrale;
- copia delle relazioni che intende emettere.

Inoltre, al momento del rilascio delle relazioni, la società di revisione dovrà fornire copia delle stesse al collegio sindacale.

In occasione di operazioni straordinarie come aumento di capitale sociale, fusioni, scissioni, acconti dividendi, conferimenti in natura, il collegio sindacale deve acquisire dalla società di revisione:

- informazioni in ordine al lavoro svolto con riferimento a tali operazioni;
- copia delle relative relazioni e pareri al momento del rilascio.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<i>§ 5 Del sistema dualistico</i>
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2409-octies Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza</b></p> <p>Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.</p>

#### → Cosa cambia

Si consente che l'autonomia statutaria opti per il cosiddetto modello dualistico, che prevede l'amministrazione in capo al consiglio di gestione e il controllo in capo al consiglio di sorveglianza. Le stesse persone non possono far parte dei due organi.

#### →→ Osservazioni

Il modello dualistico che viene ora introdotto in Italia, nasce come è noto in ordinamenti che vi prevedono la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori o di istituzioni.

Nel contesto italiano questo nuovo modello sembra essenzialmente volto a comprimere le competenze dell'assemblea e l'incidenza delle minoranze sulla vita sociale.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-<i>novies</i> Consiglio di gestione</b></p> <p>[1] La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.</p> <p>[2] È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.</p> <p>[3] Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.</p> <p>[4] I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>[5] I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>[6] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.</p>

→ **Cosa cambia**

Il consiglio di gestione rappresenta il vero e proprio organo amministrativo, necessariamente pluripersonale, cui si applicano tutte le norme relative al consiglio di amministrazione, salva la nomina e la revoca che competono al consiglio di sorveglianza.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-<i>decies</i> Azione sociale di responsabilità</b></p> <p>[1] L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-<i>bis</i>.</p> <p>[2] L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.</p> <p>[3] L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.</p> <p>[4] Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza, e purché non si opponga la percentuale dei soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393..</p> <p>[5] La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-<i>bis</i>, 2394 e 2394-<i>bis</i>.</p>

→ **Cosa cambia**

L'azione sociale di responsabilità segue le stesse regole che nel modello con il consiglio di amministrazione, ma ad esse si aggiunge la legittimazione del consiglio di sorveglianza.

→→ **Osservazioni**

Il modello dualistico che viene ora introdotto in Italia, nasce come è noto in ordinamenti che vi prevedono la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori o di istituzioni.

Nel contesto italiano questo nuovo modello sembra essenzialmente volto a comprimere le competenze dell'assemblea e l'incidenza delle minoranze sulla vita sociale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-undecies Norme applicabili</b></p> <p>[1] Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-<i>bis</i>, quinto comma, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2387, 2388 ,2389, 2390, 2392, 2393, 2393-<i>bis</i>, 2394, 2394-<i>bis</i>, 2395 e 2409...</p> <p>[2] Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.</p>

→ **Cosa cambia**

Si aggiunge la legittimazione dei componenti del consiglio di sorveglianza ad impugnare le deliberazioni del consiglio di gestione per conflitto di interessi o altre invalidità.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-duodecies Consiglio di sorveglianza</b></p> <p>[1] Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre...</p> <p>[2] Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.</p> <p>[3] I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.</p> <p>[4] Almeno un componente effettivo e uno supplente del consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.</p> <p>[5] Salvo diversa disposizione dello statuto, i componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili.</p> <p>[6] I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>[7] Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della</p>

	<p>carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.</p> <p><b>[8]</b> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.</p> <p><b>[9]</b> Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.</p> <p><b>[10]</b> Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p><b>[11]</b> Non possono essere eletti componenti del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;</li> <li>b) i componenti del consiglio di gestione;</li> <li>c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399.</li> </ul> <p>Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.</p>
--	---

#### → Cosa cambia

Il consiglio di sorveglianza, composto di almeno tre membri, è nominato dall'assemblea, che ne elegge il presidente, e dura in carica tre esercizi.

Qualora taluno dei componenti venga meno, la sostituzione compete all'assemblea.

Almeno uno dei componenti deve essere iscritto al registro dei revisori.

Quanto ai requisiti di indipendenza, è consentita (a differenza che per la carica di sindaco) la nomina di coniuge, parenti o affini degli amministratori o di amministratori di società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

→→ **Osservazioni**

È difficile ipotizzare un'azione di responsabilità esercitata dal consiglio di sorveglianza contro i consiglieri di gestione, che esso ha nominato e controllato.

Peraltro il mancato esercizio dell'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione può dar luogo ad una responsabilità dello stesso consiglio di sorveglianza.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-terdecies <i>Competenza del consiglio di sorveglianza</i></b></p> <p><b>[1]</b> Il consiglio di sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione;</li> <li>b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;</li> <li>c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;</li> <li>d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;</li> <li>e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;</li> <li>f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.</li> </ul> <p><b>[2]</b> Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.</p> <p><b>[3]</b> I componenti del comitato di sorveglianza deve adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p> <p><b>[4]</b> I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.</p>

### → Cosa cambia

Spetta al consiglio di sorveglianza la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione e l'approvazione del bilancio, oltre al controllo sulla gestione come previsto per il collegio sindacale. Spettano inoltre, in concorso con l'assemblea, l'esercizio dell'azione di responsabilità, nonché l'impugnazione delle delibere del consiglio di gestione.

Nella versione definitiva del testo si consente che lo statuto preveda la sottoposizione del bilancio all'assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza ovvero qualora lo richieda un terzo dei componenti del consiglio stesso.

### →→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2409-quaterdecies Norme applicabili</b></p> <p>[1] Al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-<i>bis</i>, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, 2409, e 2409-<i>septies</i>.</p> <p>[2] Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-<i>bis</i>, ed essa può essere impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.</p>

→ Cosa cambia

→→ Osservazioni

L'organo assume una connotazione ambigua, dato che da un lato si prescrive l'indipendenza dei consiglieri non solo rispetto agli amministratori ma anche nei confronti della controllante (che è il socio di maggioranza) dall'altro è proprio il consiglio l'organo attraverso il quale la maggioranza assembleare indirizza la gestione dell'impresa demandata al consiglio di gestione.

Nella versione definitiva del testo, in accoglimento di un rilievo del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, è venuto meno il requisito della giusta causa e l'approvazione del tribunale nella revoca del consiglio di sorveglianza, avrebbe ridotto enormemente i poteri della maggioranza assembleare in ordine all'indirizzo della gestione, garantendo una stabilità e sostanziale inamovibilità del *management*.

Sebbene spetti al consiglio di sorveglianza l'approvazione del bilancio, occorrerà comunque convocare l'assemblea *ex art.* 2446 per gli opportuni provvedimenti nel caso che dal bilancio stesso emerga una situazione di grave perdita del capitale: tanto prescrive la II direttiva, all'art. 17. Comunque sarebbe opportuno almeno in tal caso ricondurre l'approvazione del bilancio alla competenza assembleare.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<b>Art. 2409-<i>quinquiesdecies</i> Controllo contabile</b> [1] Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409- <i>bis</i> primo e secondo comma, 2409- <i>ter</i> , 2409- <i>quater</i> , 2409- <i>quinquies</i> , 2409- <i>sexies</i> in quanto compatibili.

→ **Cosa cambia**

La previsione richiama integralmente le norme sul controllo contabile di cui agli artt. 2409 – *bis* e ss..

Nella versione definitiva del testo è esclusa la possibilità di affidare il controllo contabile al consiglio di sorveglianza.

→→ **Osservazioni**

Le competenze del consiglio di sorveglianza erodono in modo decisivo quelle dell'assemblea, cui resta solo la nomina dei componenti e del presidente del consiglio di sorveglianza, l'azione di responsabilità, la distribuzione dei dividendi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<i>§ 6 Del sistema monistico</i>
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2409-sexiesdecies Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno</b></p> <p>[1] Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.</p>

#### → Cosa cambia

Si consente all'autonomia statutaria di scegliere come modello organizzativo il cosiddetto sistema monistico, articolato in un consiglio di amministrazione e un comitato per il controllo della gestione, da esso espresso al suo interno. In consiglio di amministrazione svolge tutte le funzioni amministrative.

#### →→ Osservazioni

Si tratta di un modello organizzativo che riduce la funzione di controllo ad una competenza interna al consiglio di amministrazione. Comitati di controllo o *audit committee* potrebbero d'altra parte prevedersi in seno al consiglio di amministrazione anche quando si adotti il modello del collegio sindacale o quello dualistico.

Il modello monistico risulta obiettivamente portatore di una minore trasparenza e tutela per gli azionisti e i terzi rispetto a quello tradizionale e anche rispetto a quello dualistico.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-septiesdecies Consiglio di amministrazione</b></p> <p>[1] La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.</p> <p>[2] Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.</p>

→ **Cosa cambia**

Almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione deve rivestire le caratteristiche di indipendenza previste dall'art. 2399 per i sindaci.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-octiesdecies Comitato per il controllo sulla gestione</b></p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.</p> <p>[2] Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.</p> <p>[3] Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.</p> <p>[4] In caso di morte, revoca, rinuncia o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.</p> <p>[5] Il comitato per il controllo sulla gestione:</p> <p>a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;</p>

	<p>b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</p> <p>c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con la società di revisione.</p> <p><b>[6]</b> Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.</p>
--	--

#### → Cosa cambia

Il comitato per il controllo della gestione svolge le funzioni di controllo che svolgerebbero i sindaci.

I suoi componenti devono essere indipendenti (si applicano le incompatibilità previste per i sindaci) e dotati di requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto.

#### →→ Osservazioni

Lo statuto potrebbe rinunciare del tutto a stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Sicché la specificità di questi soggetti si ridurrebbe all'applicazione delle cause di incompatibilità previste per i sindaci.

Quanto ai doveri del comitato per il controllo interno, nell'ultima versione del testo il legislatore elimina il richiamo all'art. 2403, e specifica i compiti di vigilanza dell'organo: a parte la previsione apparentemente tautologica per cui il comitato di controllo interno vigila sul sistema di controllo interno, si osserva che non è più indicata la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto: vigilanza cui peraltro è richiesta ai componenti dell'organo sono tenuti in quanto amministratori.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2409-noviesdecies Norme applicabili e controllo contabile</b></p> <p>[1] Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-<i>bis</i>, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-<i>bis</i>, 2394, 2394-<i>bis</i>, 2395.</p> <p>[2] Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-<i>bis</i>, primo e secondo comma, 2409-<i>ter</i>, 2409-<i>quater</i>, 2409-<i>quinquies</i>, 2409-<i>sexies</i>, 2409-<i>septies</i>, in quanto compatibili.</p>

→ **Cosa cambia**

Si richiamano le norme sul consiglio di amministrazione.  
Il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore esterno.

→→ **Osservazioni**

Nell'ultima versione del testo, accogliendo un rilievo del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, il legislatore ha espressamente escluso lo svolgimento del controllo contabile da parte del consiglio di sorveglianza.

Infatti lo svolgimento del controllo contabile (cioè della revisione) da parte dell'organo di controllo interno nel modello monistico si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'indipendenza dei soggetti preposti alla revisione, ribadito da espresse previsioni di fonte comunitaria, poiché comporterebbe una commistione tra amministrazione e controllo contabile, coinvolgendo i soggetti incaricati del controllo contabile in responsabilità gestorie in quanto amministratori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE VII – Delle obbligazioni	SEZIONE VII – Delle obbligazioni
<p><b>Art. 2410 Limiti all'emissione di obbligazioni</b></p> <p>[1] La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.</p> <p>[2] Tale somma può essere superata:</p> <p>1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale sino a due terzi del valore di questi;</p> <p>2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.</p> <p>[3] Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.</p> <p>[4] Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.</p>	<p><b>Art. 2410 Emissione</b></p> <p><i>[1] Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.</i></p> <p><i>[2] In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede, salvo diversa previsione statutaria o di legge, la competenza degli amministratori per l'emissione delle obbligazioni. È comunque prescritta la verbalizzazione notarile della delibera e l'iscrizione nel registro delle imprese.

→→ **Osservazioni**

Si semplifica il procedimento per l'emissione di obbligazioni.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2411 Diritti degli obbligazionisti</b></p> <p>[1] Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.</p> <p>[2] I tempi e l'entità del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.</p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede la possibilità di emettere obbligazioni postergate rispetto agli altri debiti della società, e di parametrare tempi e misura della corresponsione degli interessi e del rimborso del capitale a dati oggettivi relativi all'andamento della società.

→→ **Osservazioni**

Si consente la massima flessibilità nella determinazione dei diritti inerenti le obbligazioni, che possono essere legati a parametri di vario genere.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2410 Limiti all'emissione di obbligazioni</b></p> <p>[1] La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.</p> <p>[2] Tale somma può essere superata:</p> <p>1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale sino a due terzi del valore di questi;</p> <p>2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.</p> <p>[3] Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.</p> <p>[4] Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.</p>	<p><b>Art. 2412 Limiti all'emissione</b></p> <p>[1] La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma <b><i>complessivamente</i></b> non eccedente <b><i>il doppio del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.</i></b></p> <p>[2] Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Chi successivamente le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.</p> <p>[3] Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.</p> <p>[4] <b><i>Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.</i></b></p> <p>[5] Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni <b><i>per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo</i></b>, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.</p> <p>[6] Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.</p>

### → Cosa cambia

Il limite all'emissione delle obbligazioni non è più il capitale nominale, ma è elevato al doppio dell'ammontare complessivo del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, come già per le società quotate.

Tale limite può essere superato qualora le emissioni siano destinate a investitori qualificati, che in caso di circolazione dei titoli rispondono della solvenza della società.

Comunque il limite non vale per le società quotate.

### →→ Osservazioni

Il limite di emissione delle obbligazioni risulta obiettivamente anacronistico e privo di una plausibile giustificazione. È comunque apprezzabile che esso venga riferito non solo al capitale ma all'intero patrimonio netto (anche se la dicitura "capitale, riserva legale e riserve disponibili" non è particolarmente felice).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2412 Riduzione del capitale</b></p> <p>[1] La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.</p>	<p><b>Art. 2413 Riduzione del capitale</b></p> <p>[1] <i>Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412</i>, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre <i>volontariamente</i> il capitale sociale <i>o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato</i>.</p> <p>[2] Se la riduzione del capitale sociale è <i>obbligatoria</i>, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, <i>non possono distribuirsi utili</i> sinché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Il divieto di ridurre il capitale in pendenza del prestito obbligazionario viene precisato e integrato con il divieto di distribuire le riserve in ragione delle obbligazioni in circolazione.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni</b></p> <p><b>[1]</b> Le obbligazioni devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;</li> <li>2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;</li> <li>3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;</li> <li>4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;</li> <li>5) le garanzie da cui sono assistite.</li> </ol>	<p><b>Art. 2414 Contenuto delle obbligazioni</b></p> <p><b>[1]</b> I <i>titoli obbligazionari</i> devono indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;</li> <li>2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;</li> <li>3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;</li> <li>4) l'ammontare complessivo <i>dell'emissione</i>, il valore nominale di ciascuno, <i>i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione</i> e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;</li> <li>5) le <i>eventuali</i> garanzie da cui sono assistiti.</li> </ol>

→ **Cosa cambia**

Modifiche meramente formali e di coordinamento.

→→ **Osservazioni**



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2414 Costituzione delle garanzie</b></p> <p>[1] L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.</p>	<p><b>Art. 2414-bis Costituzione delle garanzie</b></p> <p>[1] La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la <i>costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori</i> deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche meramente formali e di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti</b></p> <p>[1] L'assemblea degli obbligazionisti delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;</li> <li>2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;</li> <li>3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;</li> <li>4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;</li> <li>5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.</li> </ol> <p>[2] L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.</p> <p>[3] Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel numero 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.</p> <p>[4] La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.</p> <p>[5] All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.</p>	<p><b>Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti</b></p> <p>[1] L'assemblea degli obbligazionisti delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;</li> <li>2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;</li> <li>3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;</li> <li>4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;</li> <li>5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.</li> </ol> <p>[2] L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.</p> <p>[3] Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei <i>soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese</i>. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.</p> <p>[4] La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.</p> <p>[5] All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.</p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede espressamente l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea</b></p> <p>[1] Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.</p> <p>[2] Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.</p> <p>[3] L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.</p>	<p><b>Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea</b></p> <p>[1] Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. <i><b>Le quote previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.</b></i></p> <p>[2] L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.</p>

→ **Cosa cambia**

L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti viene coordinata con quella relativa alle deliberazioni assembleari: si prevede come soglia minima la titolarità dell'uno per mille o del cinque per cento del prestito obbligazionario.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2417 Rappresentante comune</b></p> <p>[1] Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399.</p> <p>[2] Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p>	<p><b>Art. 2417 Rappresentante comune</b></p> <p>[1] Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti <i>e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie</i> Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.</p> <p>[2] Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.</p> <p>[3] Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p>

→ **Cosa cambia**

Si consente la nomina a rappresentante comune degli enti autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento e delle società fiduciarie.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune</b></p> <p>[1] Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.</p> <p>[2] Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice.</p>	<p><b>Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune</b></p> <p>[1] Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.</p> <p>[2] Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e <b><i>nell'amministrazione straordinaria</i></b> della società debitrice.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di mero coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti</b></p> <p>[1] Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415.</p>	<p><b>Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti</b></p> <p>[1] Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni</b></p> <p>[1] Le operazioni per la estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.</p>	<p><b>Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni</b></p> <p>[1] Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2420-bis Obbligazioni convertibili in azioni</b></p> <p>[1] L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.</p> <p>[2] Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.</p> <p>[3] <i>Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.</i></p> <p>[4] Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.</p> <p>[5] Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale <i>esuberante</i>, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.</p> <p>[6] Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in</p>	<p><b>Art. 2420-bis Obbligazioni convertibili in azioni</b></p> <p>[1] L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.</p> <p>[2] Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente <i>alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.</i></p> <p>[3] Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. <i>Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.</i></p> <p>[4] Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni <i>dello statuto</i> concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.</p> <p>[5] Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.</p>

<p>proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.</p> <p><b>[7]</b> Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'art. 2413 il rapporto di cambio e le modalità della conversione.</p>	<p>proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.</p> <p><b>[6]</b> Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo <del>2413</del>, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.</p>
--	--

→ **Cosa cambia**

Coordinando la norma con la disciplina delle emissioni azionarie, è soppresso il divieto di emissione sotto la pari, mentre è richiamata la disposizione che richiede l'integrale copertura dell'aumento di capitale corrispondente alle obbligazioni convertibili.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2420-ter Delega agli amministratori</b></p> <p>[1] L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.</p> <p>[2] Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>[3] Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2411.</p>	<p><b>Art. 2420-ter Delega agli amministratori</b></p> <p>[1] <i><b>Lo statuto</b></i> può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni <i><b>convertibili</b></i>, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. <i><b>In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.</b></i></p> <p>[2] Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>[3] <i><b>Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.</b></i></p>

→ **Cosa cambia**

Si tratta di modifiche formali e di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE VIII – Dei libri sociali	SEZIONE VIII – Dei libri sociali
<p><b>Art. 2421 Libri sociali obbligatori</b></p> <p>[1] Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:</p> <p>1) il libro dei soci [2435], nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;</p> <p>2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;</p> <p>3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;</p> <p>6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se questo esiste [2381];</p> <p>7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.</p> <p>[2] I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel numero 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel numero 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.</p> <p>[3] I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.</p>	<p><b>Art. 2421 Libri sociali obbligatori</b></p> <p>[1] Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:</p> <p>1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;</p> <p>2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;</p> <p>3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione <b><i>o del consiglio di gestione;</i></b></p> <p>5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale <b><i>ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;</i></b></p> <p>6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;</p> <p>7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;</p> <p>8) <b><i>il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.</i></b></p> <p>[2] I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e <b>8)</b> sono tenuti a cura degli amministratori <b><i>o dei componenti del consiglio di gestione</i></b>, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale <b><i>ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione</i></b>, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli</p>

	<p>obbligazionisti.</p> <p>[3] I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.</p>
--	---

#### → Cosa cambia

Le modifiche apportate all'art. 2421 costituiscono mere norme di adeguamento alle novità relative ai modelli organizzativi e ad altre nuove norme dettate per le società per azioni.

#### →→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali</b></p> <p>[1] I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.</p> <p>[2] Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7 dell'articolo medesimo.</p>	<p><b>Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali</b></p> <p>[1] I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.</p> <p>[2] Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, <i>e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Le modifiche apportate all'art. 2422 costituiscono mere norme di adeguamento alle novità relative ai modelli organizzativi e ad altre nuove norme dettate per le società per azioni.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE IX – Del bilancio	SEZIONE IX – Del bilancio
<p><b>Art. 2423 - Redazione del bilancio</b></p> <p>[1] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>[2] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>[3] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>[4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>[5] Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p><b>Art. 2423 - Redazione del bilancio</b></p> <p>[1] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>[2] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>[3] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>[4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>[5] Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>

→ **Cosa cambia**

Nell'ultimo comma viene specificato con altra formula, "deve essere", l'obbligo di redigere il bilancio in unità di euro.

→→ **Osservazioni**

La novità terminologica introdotta nell'ultimo comma non modifica il contenuto e l'interpretazione della norma preesistente.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2423-bis - Principi di redazione del bilancio</b></p> <p>[1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;</li> <li>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</li> <li>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</li> <li>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</li> <li>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</li> <li>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</li> </ol> <p>[2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p><b>Art. 2423-bis - Principi di redazione del bilancio</b></p> <p>[1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, <b>nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato</b>;</li> <li>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</li> <li>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</li> <li>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</li> <li>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</li> <li>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</li> </ol> <p>[2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>

→ **Cosa cambia**

Il legislatore, come si deduce dalla relazione illustrativa del provvedimento, intenderebbe introdurre in forma esplicita nel Codice civile il principio (*rectius* postulato) della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione delle operazioni di gestione nei bilanci delle imprese. Principio che la migliore dottrina e la migliore prassi ritiene implicito a tutte le norme sul bilancio, come anche affermato dal Principio contabile italiano doc. 11. In ambito internazionale il "Framework for the preparation and presentation of financial



statements” emanato dallo IASC (ora IASB) così enuncia il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: “Se l’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare, è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale [...]”.

## →→ Osservazioni

La novella inserita nell’art. 2423 – *bis* risulta poco efficace nella sua formulazione letterale e di non chiara portata.

In specie, la formulazione è diversa da quella oggi in vigore per gli enti creditizi e finanziari (cfr. art. 7, comma 4, d. lgs. 87/92 e relativi Provvedimenti BITA attuativi), che esprime, invece, in forma compiuta il postulato per cui gli atti emanati dalla Banca d’Italia “possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma ...”.

La norma è peraltro molto “lontana” anche da quella proposta per la IV direttiva Cee dalla proposta di direttiva del 9/07/2002 (COM(2002) 259/2 final), che intende aggiungere il paragrafo 6 all’art. 4: “6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società o ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio” (VII direttiva Cee N.d.R.).

La proposta di direttiva è già stata approvata dal Parlamento europeo il 14/01/2003, e attende, quale ultimo atto, l’adozione del Consiglio dei ministri UE prevista per la primavera 2003. L’obbligo di recepimento della direttiva nei singoli paesi membri si prevede sia stabilito al più tardi entro l’anno 2005.

Si noti come la formulazione da introdurre nella IV direttiva è molto vicina a quella oggi in vigore per gli enti creditizi e finanziari, nonché del tutto conforme alla definizione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma data dai principi contabili.

Se ne deduce che la formulazione introdotta dal legislatore della riforma del diritto societario è destinata ad avere vita breve, non oltre il recepimento delle nuove norme della IV direttiva.

Infine, si sottolinea che non vi è traccia di delega esplicita all’inserimento nelle norme del Codice civile del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Solo indirettamente la novella può ricondursi alla delega di “dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento [...], degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie”, cioè di operazioni per le quali è di particolare rilievo l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico</b></p> <p>[1] Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>[2] Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>[3] Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>[4] Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>[5] Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p> <p>[6] Sono vietati i compensi di partite.</p>	<p><b>Art. 2423-ter - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico</b></p> <p>[1] Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>[2] Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>[3] Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>[4] Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>[5] Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p> <p>[6] Sono vietati i compensi di partite.</p>

→ Cosa cambia

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale</b></p> <p>[1] Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;</p> <p>B) Immobilizzazioni:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) costi di impianto e di ampliamento;</li> <li>2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;</li> <li>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</li> <li>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</li> <li>5) avviamento;</li> <li>6) immobilizzazioni in corso e acconti;</li> <li>7) altre.</li> </ol> <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terreni e fabbricati;</li> <li>2) impianti e macchinario;</li> <li>3) attrezzature industriali e commerciali;</li> <li>4) altri beni;</li> <li>5) immobilizzazioni in corso e acconti.</li> </ol> <p>Totale.</p>	<p><b>Art. 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale</b></p> <p>[1] Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;</p> <p>B) Immobilizzazioni, <i>con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</i>:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) costi di impianto e di ampliamento;</li> <li>2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;</li> <li>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</li> <li>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</li> <li>5) avviamento;</li> <li>6) immobilizzazioni in corso e acconti;</li> <li>7) altre.</li> </ol> <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terreni e fabbricati;</li> <li>2) impianti e macchinario;</li> <li>3) attrezzature industriali e commerciali;</li> <li>4) altri beni;</li> <li>5) immobilizzazioni in corso e acconti.</li> </ol> <p>Totale.</p>

<p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) verso altri;</p> <p>3) altri titoli;</p> <p>4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo.</p> <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I - Rimanenze:</p> <p>1) materie prime, sussidiarie e di consumo;</p> <p>2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</p> <p>3) lavori in corso su ordinazione;</p> <p>4) prodotti finiti e merci;</p> <p>5) acconti.</p> <p>Totale.</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) verso clienti;</p>	<p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) verso altri;</p> <p>3) altri titoli;</p> <p>4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo.</p> <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I - Rimanenze:</p> <p>1) materie prime, sussidiarie e di consumo;</p> <p>2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</p> <p>3) lavori in corso su ordinazione;</p> <p>4) prodotti finiti e merci;</p> <p>5) acconti.</p> <p>Totale.</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) verso clienti;</p>
--	--

<p>2) verso imprese controllate;  3) verso imprese collegate;  4) verso controllanti;  5) verso altri.  Totale.  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  1) partecipazioni in imprese controllate;  2) partecipazioni in imprese collegate;  3) partecipazioni in imprese controllanti;  4) altre partecipazioni;  5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;  6) altri titoli.  Totale.  IV - Disponibilità liquide:  1) depositi bancari e postali;  2) assegni;  3) danaro e valori in cassa.  Totale.  Totale attivo circolante (C).  D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.  PASSIVO:  A) Patrimonio netto:  I - Capitale.  II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.  III - Riserve di rivalutazione.  IV - Riserva legale.  V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.</p>	<p>2) verso imprese controllate;  3) verso imprese collegate;  4) verso controllanti;  <b>4-bis) crediti tributari;</b>  <b>4-ter) imposte anticipate;</b>  5) verso altri.  Totale.  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  1) partecipazioni in imprese controllate;  2) partecipazioni in imprese collegate;  3) partecipazioni in imprese controllanti;  4) altre partecipazioni;  5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;  6) altri titoli.  Totale.  IV - Disponibilità liquide:  1) depositi bancari e postali;  2) assegni;  3) danaro e valori in cassa.  Totale.  Totale attivo circolante (C).  D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.  PASSIVO:  A) Patrimonio netto:  I - Capitale.  II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.  III - Riserve di rivalutazione.</p>
---	--

<p>VI - Riserve statutarie.</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <p>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</p> <p>2) per imposte;</p> <p>3) altri.</p> <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni;</p> <p>2) obbligazioni convertibili;</p> <p>3) debiti verso banche;</p> <p>4) debiti verso altri finanziatori;</p> <p>5) acconti;</p> <p>6) debiti verso fornitori;</p> <p>7) debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>8) debiti verso imprese controllate;</p> <p>9) debiti verso imprese collegate;</p> <p>10) debiti verso controllanti;</p> <p>11) debiti tributari;</p> <p>12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</p> <p>13) altri debiti.</p> <p>Totale.</p>	<p>IV - Riserva legale.</p> <p>V - Riserve statutarie.</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <p>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</p> <p>2) per imposte, <i><b>anche differite</b></i>;</p> <p>3) altri.</p> <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni;</p> <p>2) obbligazioni convertibili;</p> <p>3) <i><b>debiti verso soci per finanziamenti</b></i>;</p> <p>4) debiti verso banche;</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori;</p> <p>6) acconti;</p> <p>7) debiti verso fornitori;</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>9) debiti verso imprese controllate;</p> <p>10) debiti verso imprese collegate;</p> <p>11) debiti verso controllanti;</p> <p>12) debiti tributari;</p>
---	---

<p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p> <p>[2] Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.</p> <p>[3] In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.</p>	<p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</p> <p>14) altri debiti.</p> <p>Totale.</p> <p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p> <p>[2] Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.</p> <p>[3] In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.</p> <p><b>[4] <i>E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.</i></b></p>
--	---

#### → Cosa cambia

Alla lettera B) dell'attivo viene introdotto l'obbligo di indicare separatamente dalle altre le immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria. La novità dovrebbe essere coordinata con il nuovo n. 22 dell'art. 2427, al quale si fa rinvio per ogni commento.

L'introduzione delle nuove voci 4 - *bis*) e 4 - *ter*) tra i crediti dell'attivo circolante deve essere letta insieme alle seguenti altre modifiche (indicate in grassetto):

- a) ridenominazione della voce B) Fondi per rischi ed oneri, n. 2) "per imposte, **anche differite**" del passivo;
- b) ridenominazione della voce 22) del conto economico, "imposte sul reddito dell'esercizio, **correnti, differite e anticipate**";



c) riformulazione del n. 14) dell'art. 2427 relativo alla nota integrativa, ora dedicato, alle informazioni da fornire sulla fiscalità differita in bilancio, prima invece contenente gli obblighi informativi in merito alle rettifiche e agli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Tali novità, insieme, sono strumentali rispetto all'obiettivo della legge delega (art. 6, lett. a)) "[...] di stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita". Per ulteriori approfondimenti si rinvia al commento del nuovo n. 14) dell'art. 2427.

È stato cambiato l'ordine di esposizione delle voci V e VI del patrimonio netto (voce A del passivo), senza alcuna conseguenza di rilievo.

In relazione alla voce n. B2 del passivo si veda il commento alle voci CII 4 - *bis* e 4 -*ter* dell'attivo dello stato patrimoniale.

In relazione alla voce D3 del passivo il legislatore delegato ha avvertito l'esigenza di indicare chiaramente in bilancio i finanziamenti con obbligo di restituzione erogati dai soci. Prima di tale modifica, essi venivano ricompresi nella voce D4 del passivo dello stato patrimoniale: "debiti verso altri finanziatori". Collegato a tale modifica è il nuovo n. 19 - *bis* dell'art. 2427, richiedente informazioni in merito alle caratteristiche dei debiti verso i soci, cui si rimanda per gli ulteriori aspetti.

In relazione all'ultimo comma si rileva che l'art. 4, comma 4, lettera b), della legge 366/01 delegava il legislatore, per le società per azioni, a disciplinare la possibilità di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare. La nuova sezione XI, dall'art. 2447 - *bis* all'art. 2447 - *decies*, è dedicata ai patrimoni separati, ove nell'art. 2447 - *septies*, rubricato "Bilancio", è previsto che i beni e i rapporti afferenti tali patrimoni siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società e, fra l'altro, che siano allegati al bilancio separati rendiconti per ciascun patrimonio dedicato, redatti secondo quanto previsto dalla normativa sui bilanci d'esercizio (il richiamo operato è agli artt. 2423 e seguenti del c.c.).

Si rinvia al commento dell'art. 2447 - *septies* per ulteriori dettagli.

## →→ Osservazioni

La novità (lett. B) dell'attivo) della separata indicazione delle immobilizzazioni detenute (ma il legislatore usa il termine "concesse") in *leasing* finanziario sarebbe coerente con una rappresentazione dell'operazione che desse prevalenza alla sostanza dell'operazione (finanziamento ricevuto per l'acquisizione di un bene strumentale) rispetto alla forma del contratto (concessione in locazione di un bene verso corrispettivi periodici), ossia aderendo alla rappresentazione secondo il c.d. metodo finanziario descritto dal Principio contabile internazionale IAS 17, nonché consigliato dal Principio contabile italiano doc. 17 esclusivamente con riferimento ai bilanci consolidati. Tuttavia, lungi dalle apparenze, la novella pone un serio problema di coordinamento con la norma prescritta dal nuovo n. 22 dell'art. 2427 in relazione al contenuto della nota integrativa. Come meglio si osserva a commento del nuovo n. 22 dell'art. 2427, il legislatore ha

chiaramente scelto di non adottare il metodo finanziario nell'iscrizione e nella valutazione delle poste di bilancio relative alle operazioni di leasing finanziario, cosicché l'obbligo di indicare separatamente le immobilizzazioni detenute in leasing finanziario sembra privo di qualsiasi rilevante significato. Per una disamina più approfondita si rinvia ai commenti all'art. 2427 n. 22.

Le complessive modifiche in materia di imposte differite, dettate in conformità a specifica delega della legge 366/01, esplicitano concetti e prescrizioni considerati, dalla migliore prassi, sottesi alle norme sul bilancio, rappresentando casi particolari di attuazione di principi generali (competenza economica, prudenza, chiarezza ecc.). In tal senso, già il Principio contabile doc. 25 prescriveva, e prescrive, le modalità di rilevazione e rappresentazione della fiscalità differita in bilancio (cfr. anche il principio contabile internazionale IAS 12). Peraltro, risulta evidente come il dettato normativo non possa esaurire le fattispecie contemplate nei principi contabili sulla materia. Aderendo alla corrente di pensiero che raccomanda una disciplina normativa dei bilanci non ridondante e centrata sui principi e sulle regole fondanti e di carattere generale, si è portati ad affermare che la delega in materia di fiscalità differita sia stata probabilmente inopportuna. Infatti, i metodi di rilevazione e rappresentazione delle imposte differite costituiscono principi contabili di attuazione di postulati e criteri di valutazione già scritti nella legge; inoltre la prassi affermata nel nostro paese negli ultimi tre anni, anche a seguito dell'emanazione del Principio contabile doc. 25, delle specifiche raccomandazioni della Consob e dei provvedimenti della Banca d'Italia, aveva già recepito il corretto trattamento contabile delle imposte differite.

Si noti come la numerazione assegnata ai crediti di natura tributaria non risulta particolarmente felice; meglio sarebbe stato se il legislatore avesse proceduto a una rinumerazione delle sotto voci della voce CII - Crediti dell'attivo circolante da 1) a 6). Inoltre, si nota un elemento di distonia rispetto alla tecnica di denominazione delle voci precedenti "verso clienti", "verso imprese controllate", verso [...]." Quindi, per omogeneità, la voce 4 - *bis*) avrebbe dovuto titolarsi "verso l'erario", anziché "crediti tributari".

La nuova voce D3 del passivo è di particolare rilievo per la percezione della politica di finanziamento della società, anche se una corretta esposizione delle informazioni in nota integrativa dovrebbe comunque fornire gli elementi per distinguere, se rilevanti, la parte dei finanziamenti ricevuti dai soci dal resto ricevuto da altri finanziatori. Peraltro, nelle società a responsabilità limitata, l'attenzione posta dal legislatore sull'entità e la natura dei finanziamenti dei soci è del tutto nuova e tale da renderne postergato il rimborso rispetto agli altri creditori quando si tratti di finanziamenti che nella sostanza debbono essere assimilati a contributi in conto capitale (si veda per ogni dettaglio il nuovo art. 2467 ed il relativo commento). In tal senso, la modifica nello schema di stato patrimoniale può essere letta in funzione della specifica normativa dettata per le s.r.l. e del nuovo n. 19 - *bis*) dell'art. 2427, che richiede informazioni in merito alle caratteristiche dei debiti verso i soci, tra cui l'indicazione della parte di essi postergati rispetto agli altri creditori.

In relazione all'ultimo comma appare senz'altro auspicabile che tale disposizione venga integrata da riferimenti tecnici in grado di individuare le modalità più corrette per raggiungere la finalità di una corretta rappresentazione. A oggi non vi sono specifici principi contabili emanati sull'argomento. Sarebbe stato opportuno che il legislatore citasse le norme di redazione del bilancio d'esercizio come applicabili ai patrimoni separati "se ed in quanto compatibili".

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale</b></p> <p>[1] Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>[2] Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>[3] Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>[4] Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>[5] Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.</p>	<p><b>Art. 2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale</b></p> <p>[1] Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>[2] Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>[3] Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>[4] Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>[5] <b><i>Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.</i></b></p> <p>[6] Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.</p>

→ Cosa cambia

La precisazione in merito ai contratti di acquisto di attività con obbligo di retrocessione a termine da attuazione alla lettera c) dell'art. 6, della legge delega, che prescriveva di "dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento [...] dei pronti contro termine [...]". Il legislatore delegato ha stabilito che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine debbano essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nel bilancio dell'acquirente dovrà, invece, essere iscritto il credito corrispondente. Collegate a questa modifica vi sono anche altre novità quali:

- art. 2425, comma 3: "I proventi e gli oneri relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio";
- art. 2427, n. 6 - ter, che prescrive che la nota integrativa indichi "distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine".*

## →→ Osservazioni

Quanto prescritto dal legislatore è conforme al trattamento contabile che la dottrina e la prassi hanno compiutamente elaborato già da alcuni anni. Le operazioni di acquisto di attività con obbligo di rivendita a termine sono comunemente costituite da contratti c.d. di pronti contro termine su titoli, ciò non toglie che i principi validi per tale tipo di operazione siano estensibili a tutti i contratti con analoghe caratteristiche sostanziali riguardanti altre attività, diverse dai titoli. Bene ha fatto, quindi, il legislatore a non limitare la prescrizione alle attività costituite da titoli.

L'operazione di pronti contro termine su titoli è rappresentata dalla cessione da parte di un soggetto – generalmente una banca – di una certa quantità di titoli ad un altro soggetto, con l'impegno, ad una data scadenza, del primo a riacquistare e del secondo a rivendere detti titoli. L'operazione può tuttavia configurarsi in modo tale che a termine non vi sia obbligo di riacquisto/rivendita ma solo facoltà dei soggetti coinvolti.

Per i due casi le modalità di rappresentazione contabile sono diverse.

La migliore prassi ha individuato nelle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, con il Provvedimento 15 luglio 1992, ribadite nelle istruzioni fornite dall'Istituto per la redazione dei bilanci degli enti creditizi e finanziari, il punto di riferimento in materia, anche per le imprese non bancarie. Secondo tale impostazione, in accordo con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando l'operazione di pronti contro termine prevede l'obbligo di rivendita a termine, essa deve essere contabilizzata alla stregua delle operazioni di riporto (art. 1548 e ss. c.c.): il cedente dei titoli a pronti continua a mantenere tra le attività i titoli che riacquisterà a termine e accenderà un debito di finanziamento verso il cessionario dei titoli a pronti. Il cessionario, invece, non rileva i titoli acquistati a pronti tra le attività, ma un credito di finanziamento, normalmente a breve termine, verso il cedente. I proventi derivanti al cessionario dei titoli

dalla differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine deve essere contabilizzato alla stregua di un interesse che matura in ragione del tempo.

Invece, quando non vi è obbligo di rivendita a termine, il cessionario contabilizza fra le attività i titoli acquistati e corrispondentemente il cedente scarica il proprio portafoglio titoli.

Peraltro, tale impostazione è da alcuni anni avallata anche dalla normativa tributaria (cfr. artt. 61 e 56 del d.p.r. 917/86).

Le operazioni in discorso sono tipiche operazioni per le quali il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma assume particolare importanza, come del resto nel caso delle operazioni di leasing finanziario.

Per tale ragione, in linea generale, si ritiene che, più che una puntuale, e mai completa, dettagliata disciplina normativa del loro trattamento contabile, sarebbe stato più opportuno un intervento di portata generale che avesse chiarito che, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, la sostanza debba prevalere sulla forma dei contratti. Come si espone in merito alle novità recate all'art. 2423 - *bis*, cui si rimanda, il legislatore delegato, sebbene in assenza di una delega espressa, ha, in effetti, sentito l'esigenza di esplicitare il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma a livello di norma generale, ma lo ha fatto con una formulazione letterale piuttosto lontana dai canoni della chiarezza e della efficacia del precetto normativo. Peraltro, in tema di leasing finanziario, la nuova disciplina di dettaglio, di fatto, contraddice proprio il postulato generale di cui dovrebbe essere espressione (si veda in merito il commento all'art. 2427 n. 22).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2425 - Contenuto del conto economico</b></p> <p>Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;</li> <li>2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;</li> <li>3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;</li> <li>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;</li> <li>5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</li> </ol> <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</li> <li>7) per servizi;</li> <li>8) per godimento di beni di terzi;</li> <li>9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) salari e stipendi;</li> <li>b) oneri sociali;</li> <li>c) trattamento di fine rapporto;</li> <li>d) trattamento di quiescenza e simili;</li> <li>e) altri costi;</li> </ol> </li> <li>10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</li> <li>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</li> <li>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</li> <li>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</li> </ol> </li> <li>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</li> </ol>	<p><b>Art. 2425 - Contenuto del conto economico</b></p> <p>Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;</li> <li>2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;</li> <li>3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;</li> <li>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;</li> <li>5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</li> </ol> <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</li> <li>7) per servizi;</li> <li>8) per godimento di beni di terzi;</li> <li>9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) salari e stipendi;</li> <li>b) oneri sociali;</li> <li>c) trattamento di fine rapporto;</li> <li>d) trattamento di quiescenza e simili;</li> <li>e) altri costi;</li> </ol> </li> <li>10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</li> <li>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</li> <li>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</li> <li>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</li> </ol> </li> <li>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</li> </ol>

<p>12) accantonamenti per rischi;  13) altri accantonamenti;  14) oneri diversi di gestione.  Totale.  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).  C) Proventi e oneri finanziari:  15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;  16) altri proventi finanziari:  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;  c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;  17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</p> <p>Totale (15 + 16 - 17).  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:  18) rivalutazioni:  a) di partecipazioni;  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  19) svalutazioni:  a) di partecipazioni;  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.  Totale delle rettifiche (18 - 19).</p>	<p>12) accantonamenti per rischi;  13) altri accantonamenti;  14) oneri diversi di gestione.  Totale.  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).  C) Proventi e oneri finanziari:  15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;  16) altri proventi finanziari:  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;  c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;  17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  <b>17-bis) utili e perdite su cambi.</b>  <b>Totale (15 + 16 - 17 +/- 17-bis).</b>  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:  18) rivalutazioni:  a) di partecipazioni;  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  19) svalutazioni:  a) di partecipazioni;  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.  Totale delle rettifiche (18 - 19).</p>
--	--

<p>E) Proventi e oneri straordinari:</p> <p>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al numero 5);</p> <p>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al numero 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>Totale delle partite straordinarie (20 - 21).</p> <p>Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E);</p> <p>22) imposte sul reddito dell'esercizio;</p> <p>23) abrogato;</p> <p>24) abrogato;</p> <p>25) abrogato;</p> <p>26) utile (perdita) dell'esercizio.</p>	<p>E) Proventi e oneri straordinari:</p> <p>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al numero 5);</p> <p>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al numero 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>Totale delle partite straordinarie (20 - 21).</p> <p>Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E);</p> <p>22) imposte sul reddito dell'esercizio, <i>correnti, differite e anticipate</i>;</p> <p><b>23) utile (perdita) dell'esercizio.</b></p>
---	--

#### → Cosa cambia

L'introduzione della nuova voce 17 - *bis* ) utili e perdite su cambi tra i proventi e gli oneri finanziari deve essere letta insieme alle seguenti altre modifiche derivanti dalla delega di "dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta [...]" (art. 6, lett. c), legge 366/01):

- art. 2425 - *bis*, comma 2: "I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta";
- all'art. 2426, punto 8 - *bis*): "le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole";
- e all'art. 2427, punto 6 - *bis*): indicazione in nota integrativa degli "eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio"

Si rimanda alle nuove disposizioni citate per ulteriori commenti.

In merito all'integrazione della descrizione della voce 22) del conto economico si rimanda ai commenti svolti sugli artt. 2424 e 2427 n. 14.



Si è provveduto a rinumerare la voce utile (perdita) dell'esercizio, ora n. 23, prima 26, coerentemente con l'abrogazione delle voci 24 e 24 operata a suo tempo dal decreto legge 416/94.

## →→ Osservazioni

La nuova voce 17 – *bis*) attribuisce autonoma rilevanza agli utili e alle perdite su cambi derivanti:

- dalle differenze tra il cambio esistente alla data in cui l'operazione denominata in valuta ha avuto esecuzione (es.: acquisto merci) e il cambio esistente al momento della regolazione finanziaria del credito o debito in valuta scaturito dall'operazione (es.: il debito verso il fornitore di merci). In tal caso si è in presenza di utili e perdite realizzati;
- dalle differenze tra il cambio esistente alla data in cui l'operazione denominata in valuta ha avuto esecuzione e il cambio esistente alla data di chiusura dell'esercizio (mediante la conversione del credito/debito in valuta al cambio di fine esercizio); in tal caso si è in presenza di utili e perdite non realizzate.

La creazione di un'unica voce destinata ad accogliere proventi ed oneri su cambi sembrerebbe autorizzare a ritenere che sia possibile esporvi il saldo tra utili e perdite in cambi, procedendo, quindi, alla loro compensazione. Tuttavia, tale interpretazione è resa difficile sia dal dato letterale della norma, che si limita a citare distintamente "utili e perdite", anziché il saldo degli utili e delle perdite, sia dall'invariato tenore dell'ultimo comma dell'art. 2423 – *ter*, che continua a non prescrivere eccezioni al divieto di compensazione di partite. Da più parti, anche all'interno della stessa commissione Vietti che ha lavorato alla predisposizione del decreto legislativo delegato, si era sollecitato un cambiamento di tale ultima disposizione che consentisse la compensazione di partite in quei casi in cui essa rappresenti un elemento caratteristico dell'operazione, come nel caso della gestione delle operazioni in valuta, quando siano gestite non singolarmente ma nel loro complesso, come esposizione netta in una determinata valuta, cosicché risulti non utile, o addirittura artificiosa ai fini informativi, la separazione degli utili e delle perdite complessivi su cambi. Si noti che la Relazione illustrativa dello schema di decreto delegato, per un evidente rifiuto, afferma che "... si è previsto di precisare nel predetto articolo (art. 2423 – *ter* c.c., N.d.R.) che il divieto di cui trattasi non si applica ai casi in cui la compensazione rappresenta un aspetto caratteristico dell'operazione", anche se di tale modifica non si ha traccia né nel testo dello schema di decreto delegato presentato alle commissioni parlamentari, né nella successiva versione definitiva.

Si rimanda agli artt. 2425 – *bis*, comma 2, 2426, n. 8 – *bis*), 2427, n. 6 – *bis* per ulteriori commenti sulle norme dettate per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione in nota integrativa delle operazioni in valuta.

In merito all'integrazione della descrizione della voce 22) del conto economico si rimanda ai commenti svolti sugli artt. 2424 e 2427 n. 14.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2425-bis Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri</b></p> <p>[1] I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p>	<p><b>Art. 2425-bis Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri.</b></p> <p>[1] I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p>[2] <i>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</i></p> <p>[3] <i>I proventi e gli oneri relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</i></p>

#### → Cosa cambia

Il comma 2 dell'art. 2425 – *bis* prevede che i costi e ricavi afferenti operazioni in valuta siano rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui è compiuta l'operazione. Si rinvia per ulteriori considerazioni ai commenti formulati sulla nuova voce 17) – *bis* del conto economico (art. 2425) e sull'art. 2426, n. 8 – *bis*) (criteri di valutazione della poste in valuta).

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine si dispone, all'ult. comma, l'iscrizione *pro rata temporis* dei proventi ed oneri connessi alle attività, compreso il differenziale tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine. Si rinvia per ulteriori considerazioni ai commenti formulati per l'art. 2424 – *bis*.

#### →→ Osservazioni

La norma contenuta nel comma 2 recepisce la regola, già prevista nei principi contabili nazionali e internazionali (doc. 26, IAS 21) che prescrive la rilevazione delle operazioni in valuta nella moneta di conto utilizzata per le rilevazioni contabili mediante la loro conversione al cambio vigente al momento in cui esse hanno avuto esecuzione. Da un punto di vista terminologico sarebbe stato più corretto fare riferimento alla data in cui la relativa operazione “ha avuto esecuzione”, anziché “è compiuta”, ad evitare che si possa interpretare la norma per indicare il cambio vigente, per esempio, alla data della stipulazione del contratto o di conferma dell'ordine. In

ogni caso, le chiare indicazioni dei principi contabili dovrebbero evitare il verificarsi di comportamenti che genererebbero una non corretta rappresentazione delle operazioni. Si rinvia per ulteriori considerazioni ai commenti formulati sulla nuova voce 17 - *bis*) del conto economico (art. 2425) e sull'art. 2426, n. 8 - *bis*) intitolato ai criteri di valutazione della poste in valuta.

In merito all'ult. comma si rinvia per ulteriori considerazioni ai commenti formulati sulle novità recate dall'art. 2424 - *bis*.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2426 - Criteri di valutazione</b></p> <p><b>[1]</b> Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo</p>	<p><b>Art. 2426 - Criteri di valutazione</b></p> <p><b>[1]</b> Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo</p>

pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,

pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, *ove esistente*, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, *ove esistente*, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

*8-bis) le attività e le passività in valuta, a eccezione delle*

<p>calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p> <p><b><i>È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.</i></b></p>	<p><b><i>immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</i></b></p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>
--	--

#### → Cosa cambia

Il nuovo n. 8 - bis) prescrive i criteri di valutazione da utilizzare per le attività e le passività denominate in valuta esistenti alla chiusura dell'esercizio. Si prevede di convertire le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, imputando la variazione al conto economico, nell'apposita nuova voce 17 - bis) utili e perdite su cambi (si veda anche il commento a tale voce). L'eventuale

differenziale positivo su cambi deve essere accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino a quando tale differenziale non sarà realizzato attraverso il realizzo dell'attività o l'estinzione passività da cui deriva. Con riferimento alle attività che costituiscono immobilizzazioni denominate in valuta si prescrive il mantenimento del cambio storico, e cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'acquisto, a meno che si abbia una riduzione del tasso di cambio di carattere durevole, in tal caso l'immobilizzazione in valuta deve essere svalutata.

È stato eliminato il secondo comma dell'art. 2426, introdotto dal d.l. 416/94, in attuazione della delega che prescriveva di introdurre norma volte a "eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa *disciplina*". Non è quindi più consentito iscrivere costi, ricavi, attività e passività che abbiano origine solo tributaria, ossia che non abbiano una giustificazione ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

#### →→ Osservazioni

L'inserimento della locuzione "ove esistente" alla voce 5) appare pleonastico.

L'enunciazione del criterio di valutazione delle poste in valuta contenuto nel n. 8 - *bis*, presenta alcuni problemi interpretativi derivanti dall'uso di una terminologia non propriamente tecnica e dalla divergenza tra il nuovo precetto normativo e il Principio contabile italiano doc. 26, nonché il Principio contabile internazionale IAS 21. Quanto alle incertezze terminologiche, il legislatore avrebbe probabilmente reso giustizia alla chiarezza se avesse introdotto il concetto di poste o elementi monetari denominati in valuta, definibili come le attività e le passività che rappresentano denaro o sono pagabili o incassabili con importi di denaro determinati o determinabili (cfr. IAS 21), come le voci cassa, banca, crediti, debiti, ratei attivi e passivi, al fine di distinguerle dalle poste non monetarie. Le poste monetarie sono le uniche attività e passività che, se denominate in valuta sono suscettibili di conversione al tasso di cambio rilevabile alla chiusura dell'esercizio. Ciò avrebbe inequivocabilmente evitato, senza il bisogno del ricorso ai principi contabili, che si interpretino come immobilizzazioni in valuta voci che tecnicamente non sono poste denominate in valuta. Per esempio, un macchinario strumentale acquistato in dollari non costituisce una posta denominata in valuta, in quanto il suo costo si è cristallizzato al momento dell'acquisto al cambio vigente al momento della consegna o spedizione del bene. È il debito sorto nei confronti del fornitore a costituire una posta monetaria in valuta, in quanto soggetta al rischio di variazione dei cambi. Si ritiene, comunque, che il ricorso alle costanti indicazioni fornite dai principi contabili nazionali e internazionali sia sufficiente a evitare interpretazioni inopportune. Quanto alle divergenze con la prassi italiana e internazionale contemplata nei principi contabili, esse si concentrano sulle poste denominate in valuta costituenti immobilizzazioni. Le voci delle immobilizzazioni suscettibili di essere convertite al tasso di cambio di fine esercizio sono essenzialmente

le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti denominati in valuta e dagli acconti a fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. Il Principio contabile italiano doc. 26 prescrive di convertire i crediti e debiti in valuta a medio lungo termine al tasso di cambio di fine esercizio, di determinare il saldo netto degli utili e perdite di conversione delle poste a medio lungo termine e di differire l'eventuale utile netto che ne risultasse mediante l'appostazione di un fondo rischi denominato "Fondo utili differiti su cambi", al fine di tenere conto del maggior rischio di cambio cui sono esposte le poste in valuta a medio - lungo termine (con scadenza oltre 12 mesi). Al contrario gli utili e le perdite di conversione su partite a breve termine (scadenti entro 12 mesi) devono essere rilevate integralmente a conto economico. Lo IAS 21 prescrive, invece, di convertire tutte le attività e le passività denominate in valuta al cambio di fine esercizio e di riconoscere gli utili e le perdite di conversione nel conto economico, senza distinguere tra poste a breve e poste medio - lungo termine; con ciò facendo prevalere il principio della competenza economica su quello della prudenza. Il nuovo n. 8 - *bis*) prescrive invece di non convertire le poste in valuta costituenti immobilizzazioni, mentre, asimmetricamente, non pone alcun divieto alla conversione delle passività in valuta a medio - lungo termine. Inoltre, impone la svalutazione delle attività immobilizzate in valuta se la flessione del cambio sia da reputarsi durevole. Ci si chiede, peraltro, in quali limitatissimi casi una flessione di un tasso di cambio possa considerarsi durevole dinanzi all'estrema volatilità del mercato dei cambi. Si sottolinea, inoltre, che un altro punto di divergenza della disposizione con i principi contabili risiede nella non coincidenza tra la nozione di posta in valuta costituente immobilizzazione e attività a medio lungo termine. Un credito di finanziamento è iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, ma la quota a breve dello stesso (es. le rate scadenti nei prossimi 12 mesi) costituiscono un'attività a breve termine ai fini dei principi contabili nazionali e internazionali. Infine, con riferimento all'obbligo di accantonare l'eventuale utile netto derivante dalla conversione delle poste in valuta in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, si osserva che essa dovrà essere creata, non attraverso un accredito diretto a patrimonio netto dell'utile netto in cambi, ma attraverso la costituzione di una riserva mediante la destinazione degli utili dell'esercizio o di altre riserve esistenti e disponibili allo scopo. Negli esercizi successivi, per calcolare l'adeguamento della riserva non distribuibile occorrerà fare il confronto tra tutte le attività e passività in valuta, escluse quelle incluse nelle immobilizzazioni, valutate al cambio storico di quando sono sorte (anche nei precedenti esercizi) e le medesime poste convertite al cambio di fine esercizio. Tale differenza costituirà il nuovo importo minimo dell'apposita riserva non distribuibile. Il confronto di tale valore minimo e il valore della riserva preesistente costituirà l'importo dell'adeguamento da apportare. Si fa inoltre rinvio a quanto osservato in relazione alla voce 17-*bis*) del conto economico e al nuovo n. 6 - *bis* dell'art. 2427.

L'eliminazione del secondo comma dell'art. 2426 rappresenta un atto dovuto da parte del legislatore in ossequio alla delega. Tuttavia, questo non ha sfruttato appieno le opportunità consentite dalla delega, in particolare quella di intervenire direttamente sulle norme di rango tributario, oltre che su quelle del Codice civile. Il legislatore, correttamente, ha inteso eliminare il comma 2 dell'art. 2426 c.c., che consentiva di effettuare "rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie", e di conseguenza ha soppresso il precedente contenuto del n. 14 dell'art. 2427 c.c., che prescriveva di dare conto in nota integrativa dei "motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, appositamente evidenziati rispetto



all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico", rimpiazzandolo con gli obblighi di informazione in tema di fiscalità differita.

Tuttavia, il legislatore non ha sciolto il nodo che ha finora generato il fenomeno delle interferenze fiscali sul bilancio, poiché esse derivano, oltre che dal comma 2 dell'art. 2426 c.c., soprattutto dalla norma di carattere generale contenuta nel comma 4 dell'art. 75, rubricato "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa", del d.p.r. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Tale comma prescrive che se i componenti negativi di reddito non risultano imputati al conto economico del bilancio essi non sono deducibili dal reddito d'impresa, salvo specifiche e limitate eccezioni.

Probabilmente le modifiche necessarie a tener conto del nuovo assetto del Codice civile, compresa quella in commento, saranno introdotte con prossimi provvedimenti normativi (un'apposita commissione, la Commissione Gallo, si è insediata per studiare le modifiche da introdurre nella normativa tributaria per tenere conto dei cambiamenti portati dalla riforma del diritto societario).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa</b></p> <p>La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</li> <li>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</li> <li>3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</li> <li>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;</li> <li>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</li> <li>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;</li> <li>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre</li> </ol>	<p><b>Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa</b></p> <p>La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</li> <li>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</li> <li>3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</li> </ol> <p><b><i>3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, <b><i>per le voci del patrimonio netto</i></b>, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, <b><i>la formazione e le utilizzazioni</i></b>;</li> <li>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la</li> </ol>

riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425 numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, numero 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie **e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;**

**6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;**

**6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;**

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

**7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;**

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425 numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, numero 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri

straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

***14) un apposito prospetto contenente:***

***a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;***

***b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;***

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

***19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalle società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;***

***19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;***

***20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;***

***21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo comma;***

***22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il***

	<i>trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</i>
--	---

#### → Cosa cambia

Il nuovo n. 3 – *bis*), chiede al redattore di bilancio di inserire nella nota integrativa una serie di informazioni relative alle svalutazioni (riduzioni di valore) applicate alle immobilizzazioni immateriali a “durata indeterminata”:

- importo delle svalutazioni;
- motivazioni delle svalutazioni;
- prevedibile durata utile delle immobilizzazioni svalutate;
- loro valore di mercato per quanto determinabile;
- differenze delle svalutazioni operate nell’esercizio rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti;
- *influenza delle svalutazioni “sui risultati economici dell’esercizio” e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.*

È stato inserito nel n. 4 dell’art. 2427 un esplicito riferimento all’obbligo di esporre in nota integrativa le variazioni intervenute nelle poste di patrimonio netto, indicandone la formazione e le utilizzazioni.

Al punto 6) dell’art. 2427, relativo alle informazioni inerenti ai crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni, è stato aggiunto l’obbligo di ripartire per area geografica i crediti e i debiti con durata superiori a 5 anni, nonché i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Il nuovo n. 6 - *bis*) dell'art. 2427 prescrive l'indicazione in nota integrativa di eventuali effetti significativi che le variazioni dei cambi intervenute successivamente alla data di chiusura dell'esercizio hanno avuto sulle posizioni in valuta estera detenute dalla società a tale data.

Si rimanda agli artt. 2425 voce 17- *bis*), 2425 - *bis*, comma 2, 2426, n. 8 - *bis*) per ulteriori commenti sulle norme dettate per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione in nota integrativa delle operazioni in valuta.

Con il n. 6 - *ter*) il legislatore delegato chiede al redattore del bilancio di indicare in nota integrativa i crediti e i debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. La norma è legata alle regole valutative e di rappresentazione dettate per le operazioni di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine.

Si rinvia per ulteriori dettagli alle osservazioni fatte a proposito della novella dell'art. 2424 - *bis*.

Il nuovo n. 7 - *bis*) prescrive la realizzazione di appositi prospetti in cui distinguere le voci di patrimonio sulla base della loro:

- origine;
- possibilità di utilizzazione;
- distribuibilità;
- avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Il nuovo contenuto del n. 14 dell'art. 2427 è ricollegabile all'obiettivo della legge delega (art. 6, lett. a)) “[...] di stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita”. Si rinvia anche ai commenti effettuati a proposito dell'art. 2424 voce CII 4 - *bis* e *ter*) dell'attivo dello stato patrimoniale e B) fondi per rischi ed oneri del passivo e dell'art. 2425, voce 22 del conto economico.

Viene inserito il n. 19), in base al quale il redattore del bilancio è chiamato ad indicare il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società diversi da azioni, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli e valori simili, precisandone i diritti patrimoniali e partecipativi, descrivendo le caratteristiche delle operazioni finanziarie cui afferiscono.

Il nuovo n. 19 - *bis*) richiede le seguenti specifiche informazioni sui finanziamenti erogati dai soci:

- la ripartizione per scadenza;
- la separata indicazione dei debiti verso soci per finanziamenti che sono postergati rispetto ai crediti vantati da altri creditori.

La modifica deve essere letta insieme all'introduzione nel passivo dello stato patrimoniale in una separata voce D3) “debiti verso soci per finanziamenti”, nell'art. 2424, cui si rimanda per ulteriori commenti.

Il n. 20) si riferisce ai beni ed i rapporti destinati ad uno specifico affare devono essere distintamente illustrati nella nota integrativa come disposto dal comma 3 del nuovo art. 2447 - *septies*, che prescrive che: “Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli

apportati da terzi, i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità".

Il nuovo n. 21) dell'art. 2427 riguarda i finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447 - *decies*, che prescrive l'indicazione della destinazione dei proventi rivenienti dall'affare e dei vincoli relativi ai beni strumentali necessari alla realizzazione dei predetti affari.

Il nuovo n. 22), che va letto insieme alle modifiche di cui alla lettera B dell'art. 2424, riguarda le informazioni che il locatario deve fornire in apposito prospetto in nota integrativa sulle operazioni di locazione finanziaria dal quale risultino:

- il valore attuale delle rate future di *leasing*;
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio derivanti dai singoli contratti di leasing finanziario;
- il valore al quale i beni oggetto della locazione sarebbero stati iscritti se fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione dell'ammortamento, delle rettifiche e riprese di valore che sarebbero state effettuate nell'esercizio.

Si tratta delle informazioni che sarebbero scaturite direttamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico se, invece del c.d. metodo patrimoniale si fosse adottato il c.d. metodo finanziario descritto dal Principio contabile internazionale IAS 17.

## →→ Osservazioni

Le osservazioni sulla nuova norma contenuta nel n. 3 - *bis*) dell'art. 2427 possono essere così riassunte:

- la norma appare dettata in eccesso di delega, non rinvenendosi nella legge 366/01 alcun precetto in tal senso;
- essa è poco chiara nella formulazione letterale e nell'aderenza dei termini al linguaggio tecnico - giuridico in tema di bilancio;
- i precetti informativi sembrano riferirsi alle svalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni immateriali a seguito dei cosiddetti test di svalutazione (*impairment test*) oggetto del Principio contabile internazionale IAS 36;
- non si comprende l'utilizzo del termine "a durata indeterminata" essendo attualmente sconosciute al nostro ordinamento e anche agli attuali principi contabili internazionali IAS/IFRS immobilizzazioni immateriali a durata indeterminata, locuzione confliggente sia con il concetto di "prevedibile durata utile", usato dallo stesso n. 3 - *bis*), che di "residua possibilità di utilizzazione" dettato dall'art. 2426 n. 2.A meno che il legislatore, con un inopportuno salto in avanti, ancorché ai soli fini informativi, non certo nella valutazione delle voci negli schemi di bilancio, abbia inteso fare riferimento ai Principi contabili statunitensi SFAS 141 e 142, nella parte in cui prescrivono di non ammortizzare l'avviamento acquisito attraverso un'operazione di aggregazione di imprese, ma assoggettandolo a ricorrenti e periodici *impairment test* per verificare la necessità di svalutare tale attivo. Tali innovativi criteri di valutazione dovrebbero essere recepiti, nell'arco dell'anno 2003, dal nuovo Principio contabile internazionale che sostituirà l'attuale

IAS 22 (si veda in proposito l'“*Exposure Draft ED 3 Business Combinations*” emanato dallo IASB nel dicembre 2002). Si tratta quindi di prassi contabile ancora in divenire, lontana dalle attuali norme sul bilancio e dalla prassi comunemente adottata in ambito europeo; — l'informativa richiesta rischia di essere, quindi, fuorviante ed eccessiva allo stato attuale.

In relazione al n. 4) occorre rilevare che la consolidata dottrina e la migliore prassi già ritenevano obbligatorio esporre in nota integrativa le variazioni del patrimonio netto, considerato come caso particolare dell'indicazione delle variazioni intervenute nelle voci del passivo di cui il patrimonio netto fa parte. Il Principio contabile italiano doc. 28 ha fornito uno schema di riferimento per illustrare le movimentazioni del patrimonio netto, che, probabilmente, dovrà essere rivisto alla luce della nuove prescrizioni del n. 7 - *bis* dell'art. 2427 cui si rimanda per ulteriori commenti.

L'integrazione operata dal legislatore al punto 6) dell'art. 2427 appare opportuna, considerata la rilevanza che il cosiddetto “rischio paese” riveste nella stima della recuperabilità dei crediti.

La norma contenuta al n. 6 - *bis*) richiede informazioni coerenti con quanto già richiesto dai Principi contabili nazionali (doc. 16) e internazionali (IAS 21). Quale principio generale il doc. 26 enuncia che “le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, ma gli effetti delle variazioni vanno indicati nella nota integrativa, se significativi” (per data di preparazione del bilancio deve intendersi quella in cui l'organo amministrativo approva il progetto di bilancio). Peraltro il doc. 26 introduce una deroga a tale principio generale, con ciò entrando in contrasto con lo IAS 21, prevedendo di contabilizzare eventuali effetti significativi negativi (minori utili su cambi, maggiori perdite) quando sono riconducibili a variazioni di cambio chiaramente e persistentemente sfavorevoli successive alla chiusura dell'esercizio; la deroga non si applica se tali variazioni sfavorevoli persistenti dipendono da eventi economici e politici di natura eccezionale.

Informazioni sull'evoluzione dei cambi, se significative, devono essere anche date nella relazione sulla gestione, rientrando esse nel novero dei “fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” (art. 2428, n. 5).

Si rimanda agli artt. 2425 voce 17 - *bis*), 2425 - *bis*, comma 2, 2426, n. 8 - *bis*) per ulteriori commenti sulle norme dettate per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione in nota integrativa delle operazioni in valuta.

Per ogni commento in relazione al n. 6 - *ter* si rinvia a quanto osservato a proposito del nuovo comma dell'art. 2424 - *bis*.

In relazione al n. 7 - *bis*) Il Principio contabile italiano doc. 28 ha fornito uno schema di riferimento per illustrare le movimentazioni del patrimonio netto, che peraltro probabilmente dovrà essere rivisto alla luce della nuove prescrizioni del n. 7 - *bis* dell'art. 2427. La distinzione tra il concetto di “possibilità di utilizzazione” e “distribuibilità” sarà un'operazione particolarmente delicata, che dovrà fare riferimento alle elaborazioni dottrinali messe a punto sui concetti di “disponibilità” e “distribuibilità” delle riserve. Si reputa auspicabile individuare, eventualmente attraverso la revisione del Principio contabile italiano doc. 28 sul patrimonio netto, una casistica che aiuti a classificare le riserve tra non distribuibili, distribuibili, indisponibili, disponibili indicando i relativi gradi di vincolo/disponibilità.



Appare eccessiva, invece, la richiesta dell'indicazione dell'avvenuta utilizzazione "nei precedenti esercizi". Probabilmente sarebbe bastato il riferimento al solo precedente esercizio in modo da porre un limite temporale definito e non, come sembra, illimitato retrospettivamente nel tempo.

Il n. 14) è ora dedicato alle informazioni da fornire sulla fiscalità differita in bilancio, mentre prima conteneva gli obblighi informativi in merito alle rettifiche e agli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Le informazioni richieste corrispondono a una parte delle più estese informazioni richieste dal principio contabile italiano doc. 25, cui si rinvia per maggiori dettagli (si veda in particolare il par. L. "Nota integrativa"). Si rinvia anche ai commenti effettuati a proposito dell'art. 2424 voce CII 4 - *bis* e *ter*) dell'attivo dello stato patrimoniale e B) Fondi per rischi ed oneri del passivo e dell'art. 2425, voce 22 del conto economico.

La disposizione al n. 19) mostra una crescente attenzione, anche per le società non quotate, verso informazioni rilevanti di natura squisitamente finanziaria. In particolare, è apprezzabile il fatto che il lettore venga edotto sulle modalità di finanziamento della società, soprattutto laddove queste consistano nel ricorso al pubblico risparmio, attraverso emissioni di strumenti finanziari.

Per quanto attiene al n. 19 - *bis*) Si rimanda ai commenti svolti sulle novità inserite nell'art. 2424, alla voce D3) del passivo dello stato patrimoniale.

Sul tema dei patrimoni separati previsto al n. 20) si fa rinvio a quanto esposto in relazione all'ultimo comma dell'art. 2424.

Il relazione al n. 22) occorre affermare che il decreto delegato di riforma del diritto societario conferma, ai fini dell'iscrizione degli importi nelle voci di bilancio, la prassi attuale di rappresentare il *leasing* finanziario similmente a un noleggio di beni (metodo c.d. patrimoniale), innovando nel prescrivere una serie di nuove informazioni da fornire in nota integrativa (nuovo n. 22 art. 2427 c.c.) che diano conto di quale sarebbe stata la rappresentazione di bilancio se il metodo seguito nella contabilizzazione dell'operazione fosse stato il c.d. metodo finanziario, l'unico previsto dallo IAS 17. Una soluzione simile a quella proposta dal legislatore delegato, ma nell'ottica del locatore, è attualmente adottata per i bilanci degli enti crediti e finanziari, segnatamente in quelli delle società di leasing (cfr. provv. BITA 31/07/92), ma è lungi dall'essere oggi un modello, considerato che le imprese, compresi gli enti creditizi e finanziari, con titoli quotati in mercati regolamentati dell'Unione europea dovranno applicare i Principi contabili emanati dallo IASB, e quindi anche lo IAS 17, nella redazione dei bilanci consolidati a decorrere dal 2005 e che i legislatori nazionali possono estendere tale obbligo agli enti creditizi e finanziari "non quotati", sfruttando l'opzione che gli consente di rendere facoltativi od obbligatori i principi contabili internazionali anche per i bilanci d'esercizio delle "quotate" e per le imprese con titoli non quotati (cfr. reg. Ce 1606/2002). Occorre segnalare, inoltre, che a seguito delle nuove norme comunitarie emanate ed emanande in tema di bilancio, costituisce sicuramente una posizione di retroguardia quella che si arrocca sul metodo di rappresentazione c.d. patrimoniale del leasing finanziario, anche in presenza di informativa supplementare in nota integrativa. Il "metodo patrimoniale" di qui a poco potrebbe teoricamente rimanere confinato ai bilanci delle imprese non soggette al Regolamento comunitario 1606/2002, ma solo se il legislatore intendesse fornire un'interpretazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma palesemente difforme sia dallo IAS 17 e che dalla stessa volontà del legislatore

comunitario, che al contrario ha inteso rimuovere gli ostacoli all'applicazione degli IAS per le imprese che rimangono soggette alla IV e VII direttive per la redazione dei bilanci attraverso la direttiva 2001/65/CE e la proposta di direttiva del 9/07/2002 COM(2002) 259/2 final. Infine, risulta poco chiaro l'intento della modifica che imporrebbe di rappresentare nello stato patrimoniale le immobilizzazioni "con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria" (art 2424 c.c., nuova lettera B) dell'attivo), che mal si coordina con il nuovo n. 22 dell'art. 2427 c.c.. Infatti, tale ultima norma, presuppone la non iscrizione dei beni detenuti in leasing finanziario tra le immobilizzazioni. Cosicché, dovendosi continuare ad applicare il c.d. "metodo patrimoniale" nella rappresentazione del leasing finanziario nelle voci di bilancio, le immobilizzazioni "concesse" in leasing non comparirebbero nell'attivo di bilancio del locatario, ma in quello del locatore, che però, in quanto società di leasing, sarebbe soggetta alla legislazione speciale degli enti creditizi e finanziari e non al Codice civile. Quindi non si può ritenere neanche che la modifica sia diretta alle società di leasing. Al contrario, la novella sarebbe coerente con la scelta di adottare in pieno il principio della prevalenza della sostanza sulla forma applicando, quindi, il c.d. metodo finanziario previsto dallo IAS 17, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione del bene nel bilancio del locatario anziché in quello del locatore.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2428 - Relazione sulla gestione</b></p> <p>[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.</p> <p>[2] Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</li> <li>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</li> <li>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</li> <li>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</li> <li>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</li> <li>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</li> </ol> <p>[3] Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il</p>	<p><b>Art. 2428 - Relazione sulla gestione</b></p> <p>[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.</p> <p>[2] Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</li> <li>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</li> <li>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</li> <li>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</li> <li>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</li> <li>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</li> </ol> <p>[3] Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate <b>sui mercati regolamentati</b> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il</p>

regolamento anzidetto. [4] Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.	regolamento anzidetto. [4] Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
--	--

→ **Cosa cambia**

È stata introdotta al punto 6) l'espressione "con azioni quotate sui mercati regolamentati" al posto dell'espressione "con azioni quotate in borsa".

→→ **Osservazioni**

La modifica appare coerente con la nuova terminologia usata dal d. lgs. 58/98 (Testo unico della finanza) e dal regolamento Consob sugli emittenti n. 11971, che si occupa, all'art. 81, della relazione semestrale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio</b></p> <p>[1] Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p> <p>[2] Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, comma 4.</p> <p>[3] Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p> <p>[4] Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.</p>	<p><b>Art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio</b></p> <p>[1] Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p> <p>[2] Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e <b>sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri</b>, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. <b>Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.</b></p> <p>[3] Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci <b>e del soggetto incaricato del controllo contabile</b>, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p> <p>[4] Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.</p>

→ **Cosa cambia**

Le novità introdotte nella parte dell'articolo relativa alla relazione del collegio sindacale (commi 1 e 2) provvedono a specificare:

- che, oltre a riferire sui risultati dell'esercizio e a dover fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, il collegio sindacale deve riferire sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri;

— che una relazione analoga a quella predisposta dai sindaci deve essere predisposta dal revisore contabile o dalla società di revisione incaricata del controllo contabile. Tuttavia, come vedremo, tale disposizione, invece di contribuire alla chiarezza crea diversi dubbi all'interprete.

Per le novità in materia di controllo contabile si rinvia agli artt. 2409 – *bis* e ss..

Nella parte relativa al deposito del bilancio, la novità consiste nel precisare che il bilancio è accompagnato, oltre che dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dei sindaci, anche dalla relazione del revisore contabile o della società di revisione.

## →→ Osservazioni

Sorgono serie perplessità sulla portata dei primi due commi dell'art. 2429 in rapporto alle novità in tema di modelli organizzativi e di controllo.

I problemi interpretativi principali riguardano:

- il contenuto della relazione dei sindaci quando il controllo contabile è affidato a soggetto diverso dal collegio sindacale (revisore o società di revisione);
- la reale portata dell'obbligo del soggetto incaricato al controllo contabile a predisporre una relazione “analoga” a quella che redigono i sindaci.

Lasciare a carico dei sindaci l'obbligo di riferire sui risultati che emergono dal bilancio e, soprattutto, di fare osservazioni e proposte in merito al bilancio e all'opportunità di approvarlo significa creare inutili duplicazioni oltre che obbligare un organo ad esprimersi su un documento che, nella generalità dei casi, non ha formato oggetto dei suoi controlli, ma di quelli effettuati dal revisore contabile o dalla società di revisione, a loro volta chiamati a pieno titolo ad esprimere un giudizio sul bilancio. Qualora non si ricada nella eventualità che il collegio sindacale eserciti la funzione del controllo contabile (nei residuali casi previsti dal comma 3 dell'art. 2409 – *bis* cui si rinvia per ulteriori commenti), l'obbligo di controllare la regolare tenuta della contabilità e la correttezza del bilancio nelle s.p.a. spetta al revisore o alla società di revisione, mentre ai sindaci spetta la precipua attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Si tratta di doveri sostanzialmente coincidenti, anche se i termini utilizzati non sono esattamente gli stessi, con quelli attribuiti al collegio sindacale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati dall'art. 149, lett. a), b) e c), del d.lgs 58/98. Ebbene, il legislatore del t.u.i.f., oltre a prevedere l'obbligo di riferire annualmente all'assemblea dei soci “sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati”, ha lasciato al collegio sindacale, non l'obbligo, ma la facoltà di “fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di sua competenza”, facoltà lasciata al giudizio professionale dei sindaci, che possono ricorrervi in conseguenza ed in funzione della gravità dei rilievi riscontrati o in ordine ai richiami

di informativa che si ritenessero necessari (cfr. Principi di comportamento per il collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati, emanati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri). Bene, quindi, avrebbe fatto il legislatore a seguire l'esempio, nel complesso equilibrato, già testato in occasione della redazione del t.u.i.f..

Infine, non si comprende l'utilità della precisazione secondo cui "analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile", perché vi è un'autonoma norma, l'art. 2409 - *ter*, che prevede che il soggetto incaricato del controllo contabile "esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato ..." e che tale relazione sia "depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429". In tal caso si tratta della relazione di revisione, in tutto diversa, e quindi non definibile come "analoga", rispetto alla relazione del collegio sindacale prevista dall'art. 2429. Crediamo quindi nell'opportunità di eliminare nel prossimo futuro il periodo in commento.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2430 - Riserva legale</b></p> <p>[1] Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>[2] La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.</p> <p>[3] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</p>	<p><b>Art. 2430 - Riserva legale</b></p> <p>[1] Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>[2] La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.</p> <p>[3] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2431 - Sovraprezzo delle azioni</b></p> <p>Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.</p>	<p><b>Art. 2431 - Sovraprezzo delle azioni</b></p> <p>Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, <i><b>ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni</b></i>, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.</p>

→ **Cosa cambia**

A completamento delle disposizioni previste al fine di costituire una disciplina chiara e precisa delle poste del patrimonio netto, in ordine sia alla loro formazione sia al loro utilizzo, si è deciso d'integrare l'art. 2431 con la previsione che anche le maggiori somme percepite nell'ambito della conversione di obbligazioni non possono essere distribuite fino a quando la riserva legale non ha raggiunto i limiti di cui all'art. 2430.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2432 - Partecipazione agli utili</b></p> <p>Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.</p>	<p><b>Art. 2432 - Partecipazione agli utili</b></p> <p>Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2433 - Distribuzione degli utili ai soci</b></p> <p>[1] L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>[2] Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.</p> <p>[3] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>[4] I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p><b>Art. 2433 - Distribuzione degli utili ai soci</b></p> <p>[1] <i>La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.</i></p> <p>[2] Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.</p> <p>[3] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>[4] I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>

→ **Cosa cambia**

La modifica operata nel presente articolo prende atto della nuova distribuzione delle competenze attribuite all'assemblea ordinaria secondo il modello organizzativo adottato. Si veda l'art. 2364 rubricato "Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza" e l'art. 2364 - *bis* rubricato "Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza" ai quali si rinvia per ulteriori dettagli.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2433-bis - Acconti sui dividendi</b></p> <p>[1] La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.</p> <p>[2] La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.</p> <p>[3] Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.</p> <p>[4] L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.</p> <p>[5] Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.</p> <p>[6] Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.</p> <p>[7] Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.</p>	<p><b>Art. 2433-bis – Acconti sui dividendi</b></p> <p>[1] La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge <b><i>al controllo</i></b> da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.</p> <p>[2] La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori <b><i>dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.</i></b></p> <p>[3] Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.</p> <p>[4] L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.</p> <p>[5] Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere <b><i>del soggetto incaricato del controllo contabile.</i></b></p> <p>[6] Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere <b><i>del soggetto incaricato del controllo contabile</i></b> debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.</p> <p>[7] Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede</p>

### → Cosa cambia

Il legislatore ha modificato alcune espressioni tecniche presenti nell'articolo, per omogeneità rispetto ai termini utilizzati dal d.lgs. 58/98, in particolare sostituendo il termine "certificazione" con quello di "giudizio" sul bilancio, più aderente al reale contenuto della relazione di revisione, che può avere diversi gradi di giudizio:

- giudizio senza rilievi (*clean opinion*);
- giudizio con rilievi (*qualified opinion*); impossibilità di esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*);
- giudizio negativo (*adverse opinion*).

(cfr. art. 156, d.lgs. 58/98).

Inoltre, la norma è cambiata nella parte in cui non indica più nel collegio sindacale, ma nel soggetto incaricato del controllo contabile, il destinatario dell'obbligo di rilasciare un parere sui documenti predisposti dagli amministratori. Tale soggetto, sulla base dell'art. 2409 - bis sarà, secondo i casi, un revisore contabile, una società di revisione o il collegio sindacale (si veda l'art. 2409 - bis per ulteriori commenti).

### →→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2434 - Azione di responsabilità</b></p> <p>L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.</p>	<p><b>Art. 2434 - Azione di responsabilità</b></p> <p>L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.</p>

→ **Cosa cambia**

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2434-bis - Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio</b></p> <p><i>Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.</i></p> <p><i>La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.</i></p> <p><i>Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.</i></p>

#### → Cosa cambia

Le azioni esperibili per l'ottenimento dell'annullamento e per il riconoscimento della nullità delle delibere di approvazione del bilancio possono essere proposte solo fino all'approvazione del bilancio successivo.

Qualora il giudizio del revisore esterno sia senza rilievi (*clean opinion*) la delibera che approva il bilancio può essere impugnata dai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale

#### →→ Osservazioni

Le limitazioni temporali e quantitative all'impugnazione delle deliberazioni assembleari che approvano il bilancio introducono un elemento di novità dettato dall'esigenza di dare maggiore certezza ai rapporti giuridici.

In presenza di un giudizio sul bilancio senza rilievi, sembra ragionevole introdurre un *quorum* alla legittimazione all'impugnativa.

La disciplina dell'impugnativa dell'assemblea che approva il bilancio dettata per le società con azioni quotate in mercati regolamentati dall'art. 157 del d.lgs. 58/98 risulta in concreto diversa anche se ispirata da una *ratio* analoga. Per le società con azioni quotate il limite di

tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale per la legittimazione all'impugnazione è sempre valido, anche in presenza di un giudizio della società di revisione diverso da quello senza rilievi. Tuttavia, la maggiore difficoltà a proporre l'impugnativa da parte dei soci è controbilanciata dagli autonomi poteri di impugnativa lasciati alla Consob e dall'obbligo della società di revisione di informare immediatamente la Consob stessa in caso di giudizio negativo o di impossibilità a esprimere un giudizio sul bilancio (cfr. artt. 156 e 157 del t.u.i.f.).



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni</b></p> <p>[1] Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese [2188] o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.</p> <p>[2] Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.</p>	<p><b>Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni</b></p> <p>[1] Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni <i>previste dagli articoli 2428 e 2429</i> e dal verbale di approvazione dell'assemblea <i>o del consiglio di sorveglianza</i>, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.</p> <p>[2] Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.</p>

→ **Cosa cambia**

Le modifiche all'art. 2435 rispondono a mere esigenze di coordinamento con le modifiche relative ai modelli organizzativi delle società per azioni.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata</b></p> <p>[1] Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>[3] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3) 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>[4] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[5] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p><b>Art. 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata</b></p> <p>[1] Le società, <i>che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati</i>, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; <i>le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII</i>; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; <i>la voce E del passivo può essere compresa nella voce D</i>; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>[3] <i>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</i>  <i>voci A2 e A3</i>  <i>voci B9(c), B9(d), B9(e)</i>  <i>voci B10(a), B10(b), B10(c)</i>  <i>voci C16(b) e C16(c)</i>  <i>voci D18(a), D18(b), D18(c)</i>  <i>voci D19(a), D19(b), D19(c)</i></p> <p>[4] <i>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</i></p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15),</p>

	<p>16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>[6] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[7] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>
--	--

#### → Cosa cambia

In ossequio a quanto previsto dalla lett. e) dell'art. 6 della legge delega, in cui si propone l'ampliamento delle ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio (le cui regole sono dettate dagli art. 11, 27 e 44 della direttiva 78/660/Cee, c.d. IV direttiva Cee, recepita nel nostro paese dal d.lgs. 127/1991), si è disposto quanto segue:

- l'introduzione di alcune semplificazioni relative allo stato patrimoniale delle piccole imprese, non accolte a suo tempo dal d.lgs. 127/1991;
- possibilità di includere i crediti verso soci, versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti attivi nella voce "Crediti" dell'attivo circolante (le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII dell'attivo);
- possibilità di includere i ratei e risconti passivi nella voce "Debiti" (la voce E del passivo può essere compresa nella voce D del passivo).
- introduzione delle semplificazioni, consentite dalla IV direttiva Cee per il conto economico delle medie imprese, con estensione anche alle piccole:
  - accorpamento delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (le voci A2 e A3);
  - indicazione degli altri costi per il personale in totale, senza le distinzioni dei suoi componenti (le sottovoci da B9 (c) a B9 (e));
  - indicazione degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (le sottovoci da B10 (a) a B10 (c));
  - accorpamento dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati (le voci da C16 (b) a C16 (c));
  - indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (le voci da D18 (a) a D18 (c));

- indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (le voci da D19(a) a D19(c));

eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, minusvalenze e imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (le voci E20 e E21).

## →→ Osservazioni

È importante rilevare che si è esclusa ogni possibilità di semplificazione per quelle imprese che, pur rientrando nei parametri dimensionali, hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, in virtù della maggiore rilevanza degli interessi coinvolti nelle vicende della società (creditori, banche, azionisti ecc.)

Il legislatore, nell'estendere le ipotesi di semplificazione del bilancio d'esercizio, ha opportunamente valutato le caratteristiche del nostro tessuto produttivo, formato, prevalentemente, da piccole - medie imprese, che affrontano condizioni di mercato diverse dalla grande impresa.

L'ampliamento delle suddette ipotesi di semplificazione discende dal fatto che, nell'introdurre nel nostro ordinamento la IV direttiva con il d. lgs. 127/91, il legislatore ha accolto molte delle facoltà di semplificazione previste dalla direttiva per le "piccole imprese", ma ha rinunciato ad adottare le semplificazioni riguardanti il conto economico delle "medie imprese".

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE X – Delle modificazioni dell’atto costitutivo	SEZIONE X – Delle modificazioni dell’atto costitutivo
<p><b>Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni</b></p> <p>[1] Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell’art. 2411.</p> <p>[2] Dopo ogni modifica dell’atto costitutivo <i>o dello statuto</i> deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata.</p> <p><b>Art. 2411 Deposito e iscrizione della deliberazione</b></p> <p>[1] Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi <i>e, in mancanza, ciascun socio a spese della società</i>, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. <i>Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione della delibera decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese.</i></p> <p>[2] Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>[3] Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di</p>	<p><b>Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni</b></p> <p>[1] Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione <i>di modifica dello statuto</i>, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.</p> <p>[2] L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.</p> <p>[3] Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal secondo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, <i>possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure</i> ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.</p> <p>[4] Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>[5] Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.</p> <p>[6] La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.</p> <p>[7] Dopo ogni modifica dell’atto costitutivo deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale del <i>contratto</i> modificato nella sua redazione aggiornata.</p>

appello entro trenta giorni dalla comunicazione.	
[4] La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.	

#### → Cosa cambia

Il nuovo art. 2436 contiene anche le disposizioni del vecchio art. 2411 in materia di controllo notarile o omologazione delle modificazioni statutarie.

La norma risulta così modificata: qualora il notaio non ritenga sussistano le condizioni per l'iscrizione, l'omologa del tribunale può essere chiesta dai soli amministratori e non dai soci; si prevede espressamente che gli amministratori possono in alternativa convocare l'assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti.

La disposizione di coordinamento relativa alle leggi speciali che si riferiscono all'omologazione è dislocata nelle disposizioni transitorie e di attuazione.

La nuova norma prevede il deposito presso il registro delle imprese del nuovo testo integrale del "contratto" nel caso di modifica dell'atto costitutivo. Non è chiaro se debba ancora essere depositato il testo aggiornato dello statuto.

#### →→ Osservazioni

La disposizione, nella misura in cui prevede il deposito del testo aggiornato del contratto sociale nel caso (remoto) in cui esso venga modificato, ma non del testo aggiornato dello statuto dopo ogni modificazione statutaria rischia di pregiudicare gravemente l'accessibilità e la fruibilità dell'informazione societaria attraverso il registro delle imprese. Certo ciò che interessa i terzi (ma anche i soci) non è il testo storico del contratto sociale, eventualmente modificato, ma lo statuto che regola il funzionamento della società, e non si capisce perché sia venuto meno l'obbligo di depositarne la versione aggiornata in seguito alle modificazioni.

Tra l'altro occorre segnalare che la I direttiva comunitaria all'art. 2 detta espressamente l'obbligo di depositare il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata sia nel caso di modifica dell'atto costitutivo sia in caso di modifica dello statuto sicché la nuova disposizione rappresenta una evidente violazione del precetto comunitario.

Si segnala una svista per cui nel terzo comma ci si riferisce al termine "previsto dal secondo comma" mentre il termine stesso si trova nel primo comma.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2437 Diritto di recesso</b></p> <p><b>[1]</b> I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.</p> <p><b>[2]</b> È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.</p>	<p><b>Art. 2437 Diritto di recesso</b></p> <p><b>[1]</b> Hanno diritto di recedere, <i>per tutte o parte delle loro azioni</i>, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, <i>quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società</i>;</li> <li>b) la trasformazione della società;</li> <li>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</li> <li>d) la <i>revoca dello stato di liquidazione</i>;</li> <li>e) <i>l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto</i>;</li> <li>f) <i>la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso</i>;</li> <li>g) <i>le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione</i>.</li> </ul> <p><b>[2]</b> <i>Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>la proroga del termine</i>;</li> <li>b) <i>l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari</i>.</li> </ul> <p><b>[3]</b> <i>Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.</i></p> <p><b>[4]</b> <i>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.</i></p> <p><b>[5]</b> <i>Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società</i></p>

	<p><i>soggette ad attività di direzione e coordinamento.</i></p> <p><b>[6]</b> E' nullo ogni patto volto a escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso <i>nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.</i></p>
--	--

### → Cosa cambia

Viene riscritta integralmente la disciplina del recesso.

È espressamente previsto il recesso parziale.

Possono recedere anche i soci astenutisi nelle deliberazioni.

Il riferimento al cambiamento dell'oggetto sociale è sostituito da quello al "cambiamento significativo dell'attività della società".

Sono previste quali ulteriori cause di recesso, rispetto a quelle presenti nel vecchio testo. Queste costituiscono norme inderogabili:

- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Altre cause di recesso possono essere escluse dallo statuto. Esse sono:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio può recedere anche se la società è a tempo indeterminato, se le azioni non sono quotate. Lo statuto può portare ad un anno il termine di preavviso (sei mesi) previsto dalla legge.

Le società "chiuse" possono prevedere statutariamente ulteriori cause di recesso.

Sono salve le cause di recesso previste in sede di disciplina dei gruppi.



Si prevede la nullità dei patti che escludono o rendono più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nei casi in cui questo sia previsto inderogabilmente.

→→ **Osservazioni**

La nuova disciplina del recesso rappresenta uno dei punti più controversi della riforma. Essa incrementa le cause legali di recesso e consente allo statuto (nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) di prevederne altre.

Pertanto si è da taluno osservato che l'esercizio del diritto di recesso può pregiudicare l'integrità patrimoniale della società.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2437, c. 2</b></p> <p>[2] La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata <i>dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa</i>, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.</p>	<p><b>Art. 2437-bis Termini e modalità di esercizio</b></p> <p>[1] Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, <i>con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</i></p> <p>[2] <i>Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.</i></p> <p>[3] <i>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si specificano le modalità di esercizio del diritto di recesso.

Le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono circolare.

Si precisa che la revoca della deliberazione che dà luogo al recesso, o la deliberazione di scioglimento della società assunta entro 90 giorni, lo rendono inefficace.

→→ **Osservazioni**

Per scongiurare un esercizio opportunistico del diritto di recesso, si prevede che la società possa renderne inefficace l'esercizio revocando la deliberazione che vi ha dato luogo. Peraltro il sistema ammette anche ipotesi in cui il recesso non consegue ad una deliberazione.

Accogliendo un rilievo del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, si è previsto che in ogni caso che i soci superstiti possano scongiurare l'effetto di "svuotamento" del patrimonio sociale conseguente al recesso deliberando, entro novanta giorni dal recesso lo scioglimento della società: l'interesse del recedente si realizza in tal caso all'esito del procedimento di liquidazione in condizioni di parità con i consoci (cfr. al proposito l'art. 2284 c.c.).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2437 c. 1</b></p> <p>[1] I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.</p>	<p><b>Art. 2437-ter Criteri di determinazione del valore delle azioni</b></p> <p>[1] Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p> <p>[2] Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituale, nonché dell'eventuale valore di mercato.</p> <p>[3] Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p> <p>[4] Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.</p> <p>[5] I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.</p> <p>[6] In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.</p>

### → Cosa cambia

Si prevedono criteri, sostanziali e procedurali, per la liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il recesso.

In particolare il rimborso al socio viene calcolato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Per le società quotate invece ci si riferisce alle quotazioni dell'ultimo semestre.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore attribuito alle azioni per il caso di recesso prima dell'assemblea convocata per una deliberazione cui conseguirebbe il diritto di recesso.

Lo statuto può stabilire particolari criteri anche in ordine alla valutazione degli elementi patrimoniali.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale.

### →→ Osservazioni

Il legislatore ha voluto superare l'annosa questione della lesione patrimoniale che poteva essere inflitta al socio recedente per effetto della regola di liquidazione a valore di bilancio (ultimo bilancio approvato). Ha perciò ideato una soluzione che avvicini la somma liquidata al presumibile valore reale dell'azione, con una determinazione demandata agli amministratori e resa nota prima dell'assemblea, ma sempre contestabile dal socio recedente.

Quanto alla fissazione di criteri di valutazione del patrimonio nello statuto, non è chiaro quali siano i criteri "diversi" ammissibili: la disposizione sembra alludere alla possibilità di addivenire ad una valutazione più favorevole al recedente. Ma potrebbe trarsene lo spunto per introdurre criteri di valutazione che penalizzano il recedente.

È prevedibile che sulla valutazione del patrimonio ai fini del rimborso delle azioni dei recedenti nelle società non quotate si instauri un ampio contenzioso.

Per le società quotate si è ritoccato il criterio di calcolo tentando di neutralizzare gli effetti distorsivi del corso delle azioni derivanti dall'annuncio delle modificazioni statutarie che legittimano il recesso.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2437-<i>quater</i> Procedimento di liquidazione</b></p> <p>[1] Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.</p> <p>[2] L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.</p> <p>[3] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.</p> <p>[4] Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offertanei mercati medesimi.</p> <p>[5] In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.</p> <p>[6] In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.</p> <p>[7] Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.</p>

### → Cosa cambia

Le azioni del socio receduto devono essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci e ai titolari di obbligazioni convertibili, *pro quota*, prevedendo anche un'opzione di secondo grado sulle azioni non optate. Le azioni rimaste ancora non acquistate possono essere offerte ai terzi. Se anche in tal modo le azioni non vengono tutte acquistate, esse vengono acquistate dalla società, impiegando riserve disponibili. La società può acquistare in tal caso le azioni, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legge. Se non sono presenti utili o riserve disponibili, la società dovrà ridurre il capitale o sciogliersi.

### →→ Osservazioni

Il procedimento per il collocamento o l'annullamento delle azioni oggetto di recesso appare macchinoso e pregiudizievole per il socio recedente in attesa.

Si deve ritenere che comunque il recedente abbia diritto a far acquistare le sue azioni per un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 2347 - *ter*, anche nell'ipotesi in cui nessun socio eserciti l'opzione e che la società non disponga di riserve disponibili: ciò a meno che la società non venga sciolta entro 90 giorni rendendo il recesso inefficace. In particolare se lo scioglimento avvenisse successivamente, anche in seguito ad opposizione dei creditori alla riduzione del capitale, il recedente concorrerebbe con i creditori sociali per il pagamento di quanto dovutogli all'esito della liquidazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2437-<i>quinquies</i> Disposizioni speciali per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati</b></p> <p>[1] Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Nelle società quotate, alle cause di recesso indicate in precedenza si aggiunge l'esclusione dalla quotazione.

→→ **Osservazioni**



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2437-sexies Azioni riscattabili</b></p> <p>[1] Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.</p>

→ **Cosa cambia**

Si estende la disciplina della liquidazione delle azioni in caso di recesso al caso in cui lo statuto preveda clausole di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2438 Aumento di capitale</b></p> <p>[1] Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.</p>	<p><b>Art. 2438 Aumento di capitale</b></p> <p>[1] Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.</p> <p>[2] <i>In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede che la violazione del divieto di nuove emissioni sino a che siano state interamente liberate le azioni già emesse sia sanzionata solo con la responsabilità per danni degli amministratori, restando salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti</b></p> <p>[1] I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.</p> <p>[2] Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.</p>	<p><b>Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti</b></p> <p>[1] <i>Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342</i>, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno <b>il venticinque per cento</b> del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.</p> <p>[2] Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifica di coordinamento con il nuovo minimo dei versamenti.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti</b></p> <p>[1] Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt 2342, secondo e terzo comma, e 2343.</p>	<p><b>Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti</b></p> <p>[1] Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, <i>terzo e quinto comma</i>, e 2343.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2441 Diritto di opzione</b></p> <p>[1] Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.</p> <p>[2] L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.</p> <p>[3] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.</p> <p>[4] Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.</p> <p>[5] Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.</p> <p>[6] Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o</p>	<p><b>Art. 2441 Diritto di opzione</b></p> <p>[1] Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.</p> <p>[2] L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. <b><i>Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate sui mercati regolamentati</i></b>, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.</p> <p>[3] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate <b><i>sui mercati regolamentati</i></b>, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.</p> <p>[4] Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. <b><i>Nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</i></b></p> <p>[5] Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può</p>

<p>limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.</p> <p>[7] Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare.</p> <p>[8] Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono</p>	<p>essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.</p> <p>[6] Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale <b>o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile</b> almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.</p> <p>[7] Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di</p>
---	---

<p>offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.</p>	<p>opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.</p> <p><b>[8]</b> Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o da cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.</p>
---	--

#### → Cosa cambia

Si prevede una ulteriore causa di limitazione del diritto di opzione, che può essere introdotta dallo statuto, per il caso in cui la società sia quotata: le azioni di nuova emissione, nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, devono però essere emesse ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle azioni, confermato da apposita stima della società incaricata della revisione contabile.

#### →→ Osservazioni

La disposizione semplifica il procedimento di emissione di azioni a pagamento da parte di società quotate.

Per il resto viene sostanzialmente confermata la disciplina sul diritto di opzione. La congruità del sovrapprezzo in caso di esclusione del diritto di opzione (per conferimenti in natura o per altri motivi) risulta dalla relazione degli amministratori; sul punto sono chiamati ad esprimersi i sindaci; la relazione dell'esperto attesta il valore dell'eventuale conferimento in natura. Ma non si prevede che la congruità del prezzo di emissione sia attestata da un esperto indipendente. In tal modo si dà luogo ad una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi – sostanzialmente analoga – della fusione, dove la congruità del rapporto di concambio è attestata da un esperto nominato dal presidente del tribunale.

L'esigenza di sottoporre a rigorosa verifica la congruità del prezzo di emissione è ancora più grave ed evidente in relazione alla nuova regola che consente un'attribuzione di azioni non proporzionale al conferimento (in sede di successive emissioni azionarie, non in fase di costituzione dove c'è il consenso di tutti). Nonché in relazione alla possibilità di superare, con l'adozione delle azioni senza valore

nominale, il tradizionale divieto di emissione sotto la pari (il rapporto tra aumento di capitale e numero delle azioni emesse può essere inferiore al rapporto tra l'originario capitale nominale e le azioni già in circolazione).

Diviene essenziale allora verificare che il numero delle azioni assegnate al conferente sia adeguato al valore economico dell'apporto. Si tratta di questione distinta dalla stima del valore iscrivibile all'attivo del conferimento in natura, trattandosi piuttosto di determinare, dato un certo valore economico del conferimento (in denaro o in natura), quante azioni si debbano assegnare al conferente. Potendosi assegnare al conferente, a fronte di un valore dato, un numero di azioni maggiore o minore, diventa indispensabile garantire i soci che non possono esercitare il diritto di opzione rispetto a facili abusi.

La soluzione ideale sarebbe prevedere una relazione di un esperto indipendente (nominato dal presidente del tribunale) in ogni caso di emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione, indipendentemente dal fatto che si conferisca denaro o beni in natura. Una soluzione minimale potrebbe essere quella di prevedere che l'esperto designato per la stima del conferimento in natura esprima anche un parere sulla congruità del prezzo di emissione, vale a dire del numero delle azioni emesse a fronte del conferimento dato. Inoltre il parere dovrebbe essere imposto quando il rapporto tra aumento di capitale numero delle azioni di nuova emissione sia inferiore al rapporto tra vecchio capitale nominale e azioni già in circolazione.

Peraltro in linea generale si potrebbe prescindere dal parere sulla congruità del prezzo di emissione con il consenso di tutti i soci, trattandosi del diritto disponibile a conservare il valore della partecipazione.

Converrebbe infine sancire espressamente l'applicabilità della disciplina del diritto di opzione (e della relativa esclusione) anche all'emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni. Infatti anche quando essi non attribuiscono il diritto di voto, e dunque non incidono sul "peso" organizzativo delle partecipazioni azionarie, gli strumenti finanziari partecipativi possono attribuire ai titolari diritti sugli utili o sul patrimonio sociale tali da pregiudicare la posizione dei soci. In altri termini, quando tali strumenti non siano offerti in opzione ai soci, è indispensabile una verifica rigorosa della congruità dell'apporto (quale che sia, denaro o altro) rispetto ai diritti attribuiti.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale</b></p> <p>[1] L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.</p> <p>[2] In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.</p> <p>[3] L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.</p>	<p><b>Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale</b></p> <p>[1] L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le <i>riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili</i>.</p> <p>[2] In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.</p> <p>[3] L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Si precisa che si possono imputare a capitale le riserve e i fondi iscritti in bilancio solo in quanto disponibili.

→→ **Osservazioni**

Il legislatore, messa mano alla disposizione, avrebbe dovuto sopprimere del tutto il riferimento ai "fondi iscritti in bilancio", data la netta distinzione terminologica tra fondi e riserve introdotta in occasione dell'attuazione della IV direttiva.

Comunque l'intervento risulta obiettivamente superfluo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2443 Delega agli amministratori</b></p> <p>[1] L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.</p> <p>[2] Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazioni dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>[3] Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436.</p>	<p><b>Art. 2443 Delega agli amministratori</b></p> <p>[1] <i><b>Lo statuto</b></i> può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. <i><b>Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.</b></i></p> <p>[2] La facoltà di cui al precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione <i><b>dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441</b></i>, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>[3] Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.</p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede che lo statuto attribuisca agli amministratori anche la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel rispetto di quanto previsto dal 4°, 5° e 6° comma dell'art. 2441.

→→ **Osservazioni**

La previsione corrisponde all'art. 29, comma 5 della II direttiva.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese</b></p> <p>[1] Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.</p> <p>[2] [soppresso]</p> <p>[3] Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.</p>	<p><b>Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese</b></p> <p>[1] Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.</p> <p>[2] Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante</b></p> <p>[1] La riduzione del capitale, <i>quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale</i>, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2412.</p> <p>[2] L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.</p> <p>[3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</p> <p>[4] Il tribunale nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.</p>	<p><b>Art. 2445 Riduzione del capitale sociale</b></p> <p>[1] La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.</p> <p>[2] L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.</p> <p>[3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</p> <p>[4] Il tribunale, <i>quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori</i> oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.</p>

→ Cosa cambia

È soppressa la menzione del presupposto della "esuberanza" del capitale.

Si precisa che il tribunale, il caso di opposizione dei creditori può comunque consentire la riduzione del capitale non solo quando la società presti idonee garanzie ma anche quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori.

→→ Osservazioni

Il presupposto dell'esuberanza per la riduzione del capitale aveva dato luogo ad incertezze interpretative. Il legislatore opportunamente chiarisce che la decisione di riduzione del capitale è assunta discrezionalmente dall'assemblea salvo la tutela dei creditori mediante l'opposizione.

La possibilità di autorizzare la riduzione nonostante l'opposizione dei creditori quando questa non appaia giustificata potrà contrastare efficacemente comportamenti ostruzionistici e azioni di disturbo nei confronti della società da parte dei creditori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite</b></p> <p>[1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione <b>degli amministratori</b> con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.</p> <p>[2] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.</p>	<p><b>Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite</b></p> <p>[1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori <b><i>o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza</i></b>, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale <b><i>o del comitato per il controllo sulla gestione</i></b>. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.</p> <p>[2] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci <b><i>o il consiglio di sorveglianza</i></b> devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.</p> <p>[3] <b><i>Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.</i></b></p>

### → Cosa cambia

Oltre ad alcune modifiche di coordinamento relative alle competenze nel caso di adozione di uno dei nuovi modelli di amministrazione e controllo, si prevede che la riduzione del capitale, obbligatoria quando le perdite non siano diminuite a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, possa essere deliberata sulla base di apposita previsione statutaria dal consiglio di amministrazione, quando le azioni della società siano senza valore nominale.

### →→ Osservazioni

La nuova previsione, prevista dall'ultimo comma, che attribuisce al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare la riduzione del capitale qualora perdurino gravi perdite appare di dubbia utilità. Infatti la situazione emerge dal bilancio di esercizio e si ritiene comunemente che l'assemblea convocata per approvare il bilancio sia anche competente a deliberare la riduzione obbligatoria. La circostanza che le azioni abbiano o non abbiano un valore nominale non sembra possa influire sulla competenza a deliberare dato che la riduzione del capitale, quando le azioni sono dotate di valore nominale, incide su di esse in misura proporzionale. Comunque tale semplificazione procedurale non dovrebbe escludere la competenza dell'assemblea convocata per approvare il bilancio da cui risulti il perdurare di gravi perdite ad assumere altri opportuni provvedimenti, originariamente rinviati in occasione della prima emersione della perdita *ex art. 2446*. Si tenga conto a tal fine anche dell'art. 17 della II direttiva che attribuisce all'assemblea in caso di gravi perdite il potere di decidere se sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.

In occasione della riforma peraltro il legislatore avrebbe dovuto considerare una riformulazione nell'art. 2446 tale da rendere più efficace il meccanismo di preallarme ivi previsto rispetto all'andamento negativo della gestione dell'impresa sociale, in particolare si sarebbe dovuto considerare obbligatoria la convocazione dell'assemblea anche quando le perdite, pur non intaccando il capitale abbiano inciso per più di un terzo sul patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e comunque nei casi in cui si manifestino dei sintomi di crisi anche solo finanziaria e non patrimoniale dell'impresa sociale, ad es., con riferimento al *cash flow* operativo. L'esigenza di tener conto di indici di solvibilità dell'impresa del resto emerge anche nei più recenti orientamenti comunitari in vista della riforma della II direttiva.

In relazione alle maggiori possibilità di *leverage* connesse all'emissione di azioni senza diritto di voto e di strumenti finanziari partecipativi, si richiama l'opportunità di considerare come passività, ai fini del computo delle perdite, l'ammontare complessivo dei privilegi riconosciuti a tali azioni e strumenti; ovvero prevedere espressamente che la deliberazione sugli opportuni provvedimenti sia approvata dalle relative assemblee speciali.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale</b></p> <p>[1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.</p>	<p><b>Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale</b></p> <p>[1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori <i>o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza</i> devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Il legislatore avrebbe dovuto considerare attentamente l'impatto sulla disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale delle nuove norme sullo scioglimento della società in particolare con il venir meno del divieto di nuove operazioni si consente agli amministratori di proseguire una gestione dell'impresa anche quando risultano totalmente erose dalla crisi le risorse minime richieste dalla legge per lo svolgimento dell'attività nelle forme delle società di capitali e dunque in un regime di responsabilità limitata.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<b>SEZIONE XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare</b>
<i>Non presente</i>	<p><b>Art. 2447-bis <i>Patrimoni destinati ad uno specifico affare</i></b></p> <p>[1] La società può:</p> <p>a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;</p> <p>b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.</p> <p>[2] Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.</p>

→ **Cosa cambia**

Sono due i modelli di separazione patrimoniale previsti:

- quello di isolare una frazione del patrimonio sociale destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (patrimonio destinato);
- quello di isolare un flusso di reddito, dal reddito complessivo della società, in funzione della sua “provenienza” dalla gestione di uno specifico affare (finanziamento destinato).

Tanto il patrimonio destinato, quanto il finanziamento destinato sono a garanzia prevalente dei crediti dei terzi che in qualche modo “partecipano” all'affare, secondo uno schema che almeno descrittivamente potrebbe inquadrarsi nel modello dell'associazione in partecipazione.

## →→ Osservazioni

La disciplina contenuta in questa sezione costituisce una novità assoluta del nostro diritto societario.

Essa è stata ispirata dall'idea di favorire l'articolazione dell'iniziativa economica dell'impresa societaria non già attraverso lo schema tradizionale della moltiplicazione dei soggetti giuridici (ad es. costituzione di nuove società o scissione), bensì attraverso lo schema della separazione patrimoniale. Consentendo cioè di segmentare il patrimonio della società, o alcuni suoi flussi di reddito, attraverso la loro destinazione a garanzia primaria di una classe soltanto dei creditori sociali. Di quei creditori, in particolare, che abbiano scelto di finanziare lo specifico affare al quale una parte del patrimonio è destinata o dal quale un determinato flusso di reddito proviene.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-ter <i>Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato</i></b></p> <p>[1] La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-<i>bis</i> destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;</li> <li>b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;</li> <li>c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;</li> <li>d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;</li> <li>e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;</li> <li>f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;</li> <li>g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.</li> </ul> <p>[2] Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>

### → Cosa cambia

L'istituzione di un patrimonio destinato deve fissarne per così dire lo statuto. Deve cioè chiarire i criteri che lo individuano e che ne fissano la destinazione economica, l'affare cioè alla cui realizzazione è dedicato.

E poi, anche, le forme giuridiche con cui i terzi possono partecipare all'affare (eventualmente anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari) nonché il controllo contabile sull'andamento dell'affare, se la società non è già assoggettata a revisione contabile ed emette strumenti finanziari relativi al patrimonio diffusi fra il pubblico e non destinati ad investitori professionali.

La decisione sull'istituzione del patrimonio destinato spetta normalmente all'organo amministrativo.

### →→ Osservazioni

In sostanza si realizza la stessa situazione che si sarebbe ottenuta attraverso una scissione (moltiplicazione dei soggetti giuridici), senza però dover scontare i costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della nuova società.

Sembrano davvero troppo restrittive le condizioni alle quali viene richiesto un controllo contabile sul patrimonio destinato. Qui il controllo contabile non è solo funzionale alla tutela del risparmio diffuso sollecitato all'investimento attraverso l'emissione di strumenti finanziari, ma alla tutela della generalità dei creditori sociali.

Il patrimonio destinato è un patrimonio separato non fisicamente ma contabilmente; esso esiste solo in virtù di un'adeguata e niente affatto semplice contabilità, visto che non v'è un'alterità soggettiva fra titolare del patrimonio sociale e titolare del patrimonio destinato.

È dunque indispensabile affidare a soggetti professionalmente qualificati la contabilizzazione e prevedere la revisione dei conti sia per quanto riguarda l'impresa sociale generale sia per l'affare specifico.

In mancanza si rischierebbe tra l'altro di generare allarmi tanto nell'una quanto nell'altra classe di creditori, e quindi scoraggiare in concreto l'utilizzazione dell'istituto previsto dalla legge.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-quater <i>Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato</i></b></p> <p>[1] La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.</p> <p>[2] Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.</p>

→ **Cosa cambia**

La deliberazione è disciplinata come se fosse una modificazione dell'atto costitutivo.

I creditori sociali possono opporsi, investendo il tribunale della decisione sull'eventuale pregiudizio che per essi potrebbe derivarne.

→→ **Osservazioni**

Le modificazioni dello statuto dovrebbero essere in linea di principio competenza dell'assemblea straordinaria. Qui non è chiaro se la deliberazione sia formalmente una modifica dello statuto (con conseguente obbligo di depositarne il testo aggiornato), ovvero se sia soltanto disciplinata come se lo fosse (così come avviene nella disciplina "uscente", ad es., per l'emissione di obbligazioni *ex art. 2411*).

L'opposizione dei creditori discende ovviamente dal fatto che la separazione patrimoniale sottrae loro una parte della garanzia sulla quale avevano inizialmente contato.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-<i>quinquies</i> Diritti dei creditori</b></p> <p>[1] Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.</p> <p>[2] Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.</p> <p>[3] Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-<i>ter</i> non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.</p> <p>[4] Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.</p>

→ **Cosa cambia**

Si fissano gli effetti dell'istituzione del patrimonio destinato, consistenti nella separazione patrimoniale.

Vale a dire la separazione di due classi di creditori:

— da una parte quelli sociali, che non potranno più far valere le loro pretese sul patrimonio destinato;

— e dall'altra quelli il cui credito è sorto in relazione allo specifico affare cui il patrimonio è destinato, che possono contare su quest'ultimo, ma soltanto su questo (salva diversa disposizione della deliberazione costitutiva).

Ai terzi contraenti deve comunque essere reso manifesto il regime delle obbligazioni che la società contrae verso di essi; e cioè se si tratta di obbligazioni a garanzia delle quali sta tutto il patrimonio sociale o solo quello destinato. Altrimenti l'obbligazione si intende garantita dal patrimonio "residuo" (cioè quello sociale meno quello destinato).

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p><b>2447-sexies Libri obbligatori e altre scritture contabili</b></p> <p>[1] Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.</p>

#### → Cosa cambia

Il patrimonio destinato deve risultare definito da un'adeguata ed apposita documentazione contabile. Quindi scritture contabili *ad hoc*, anche per quanto riguarda gli eventuali strumenti finanziari per coinvolgere l'investimento dei terzi.

#### →→ Osservazioni

La contabilizzazione relativa al patrimonio destinato non riguarda ovviamente le sole scritture previste dall'art. 2214, ma investe anche quella prospettazione riassuntiva che è il bilancio.

In particolare occorre indicare il contenuto del patrimonio destinato in un'apposita voce dello stato patrimoniale, sulla base di un'apposita rendicontazione predisposta dagli amministratori, e spiegata nella nota integrativa.

È fondamentale che la separazione patrimoniale, che avviene sul piano contabile e non certo fisicamente, sia assistita da una chiara contabilizzazione.

È perciò che si sottolinea ancora l'imprescindibilità di un accurato controllo contabile al fine di imputare correttamente beni e flussi di reddito a due comparti patrimoniali dei quali è titolare un unico soggetto, nonché del ricorso alla revisione contabile.



Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-septies Bilancio</b></p> <p>[1] I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.</p> <p>[2] Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.</p> <p>[3] Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.</p> <p>[4] Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.</p>

→ **Cosa cambia**

La contabilizzazione relativa al patrimonio destinato non riguarda ovviamente le sole scritture previste dall'art. 2214, ma investe anche quella prospettazione riassuntiva che è il bilancio.

In particolare occorre indicare il contenuto del patrimonio destinato in un'apposita voce dello stato patrimoniale, sulla base di un'appropriata rendicontazione predisposta dagli amministratori, e spiegata nella nota integrativa.

→→ **Osservazioni**

Si vedano le osservazioni agli artt. 2447-*ter* e 2447-*septies*.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-octies Assemblee speciali</b></p> <p>[1] Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;</li> <li>2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;</li> <li>3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;</li> <li>4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;</li> <li>5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.</li> </ol> <p>[2] Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416, e 2419.</p> <p>[3] Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.</p>

→ **Cosa cambia**

Per l'ipotesi che il patrimonio destinato sia stato "partecipato" da terzi in forma "cartolarizzata", si prevede – in modo affatto analogo a quanto avviene ad es. per l'assemblea di quegli altri finanziatori che sono gli obbligazionisti – una loro organizzazione attraverso la previsione di un'assemblea speciale.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-novies Rendiconto finale</b></p> <p>[1] Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>[2] Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.</p> <p>[3] Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.</p> <p>[4] La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.</p>

→ **Cosa cambia**

Se, come si è detto, l'istituzione di un patrimonio destinato corrisponde operativamente ad una scissione, cioè alla costituzione di una nuova società, quando l'affare cui il patrimonio è dedicato cessa, occorre prevedere una sua "chiusura" affatto analoga ad una liquidazione societaria.

Questo articolo fissa quindi, tanto nella forma contabile, quanto nella sostanza della ripartizione dei diritti dei creditori previsti dall'art. 2447 – *quinquies*, la “liquidazione” e la “chiusura” del patrimonio destinato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p><b>Art. 2447-decies <i>Finanziamento destinato ad uno specifico affare</i></b></p> <p>[1] Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-<i>bis</i> può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.</p> <p>[2] Il contratto deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;</li> <li>b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;</li> <li>c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;</li> <li>d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;</li> <li>e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;</li> <li>f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;</li> <li>g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;</li> <li>h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al</li> </ul>

finanziatore.

**[3]** I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;

b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

**[4]** Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

**[5]** I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h), sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

**[6]** Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

**[7]** Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.



	<b>[8]</b> La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
--	--

### → Cosa cambia

Con il “finanziamento destinato” si stipula un contratto fra la società e dei terzi che intendono finanziare un certo affare, pattuendo che il rimborso (più ovviamente una remunerazione) del finanziamento attingerà esclusivamente ai proventi derivanti dall'affare finanziato.

Un tale contratto deve fondamentalmente fissare tutti gli elementi che consentano di individuare l'affare finanziato e quindi i proventi che ne rivengano.

La separazione richiede un'adeguata contabilizzazione e una pubblicità *ad hoc*.

Come già previsto per i patrimoni destinati, anche con riferimento ai finanziamenti destinati si stabilisce il significato operativo della separazione patrimoniale nel fissare le condizioni in base alle quali risultano nettamente distinte due classi di creditori: quelli che hanno finanziato l'affare specifico, che possono rifarsi solo, ma su tutti i proventi rivenienti dall'affare; e quelli sociali, che possono agire solo sul patrimonio residuo.

Quando la separazione patrimoniale avviene solo a livello di proventi, e non dei cespiti sociali dedicati alla realizzazione dell'affare, la legge ammette i creditori sociali ad agire conservativamente sui beni strumentali destinati all'operazione; non però esecutivamente, finché l'affare dura, per non distogliere quei beni dal vincolo funzionale che li affetta a garanzia dei finanziatori dell'affare.

A differenza di quanto previsto per i patrimoni destinati, la possibilità di emettere strumenti finanziari a fronte del finanziamento è limitata alle sole ipotesi di cartolarizzazione già previste dalla legge.

### →→ Osservazioni

È questa la seconda forma di separazione patrimoniale prevista dalla sezione qui analizzata.

Oggetto della separazione non è in questo caso una parte del patrimonio sociale staticamente inteso (beni o rapporti definiti) ma flussi di reddito provenienti da un certo affare, e dunque individuabili solo in base ad un criterio funzionale e ad un'adeguata contabilità.

A maggior ragione – rispetto a quanto già rilevato sopra in tema di patrimoni destinati – si impone qui la necessità di affidare la contabilizzazione dei proventi dell'affare finanziato a soggetti dotati di adeguata preparazione professionale. Trattandosi qui solo di flussi di reddito, e non anche di cespiti staticamente "fotografabili", il compito è estremamente delicato.

Ed è perciò che la legge si preoccupa di esigere idonei sistemi di contabilizzazione e di incasso.

Ma sempre per lo stesso motivo, allora, dovrebbe imporre che il compito fosse affidato a professionisti della contabilità, assoggettando la stessa a revisione obbligatoria.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE XI-bis	SEZIONE XII
<p><b>Art. 2457-ter Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese</b></p> <p>[1] Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p> <p>[2] Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.</p>	<p><b>Art. 2448 Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese</b></p> <p>[1] Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.</p> <p>[2] Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.</p>

→ Cosa cambia

Invariato.

→→ Osservazioni

Al riguardo può farsi un'osservazione scaturita non dalla riforma qui discussa, ma da quella di poco precedente introdotta dalla legge 340/2000, dal momento che l'occasione della riforma in corso potrebbe in ogni modo servire ad eliminare un equivoco creatosi precedentemente. 'art. 2457 - *ter*, così come risultante dall'adeguamento testuale imposto dall'art. 33, legge 340/2000, sembra, infatti, aver assunto involontariamente un significato precettivo sensibilmente diverso da quello che aveva prima della sua modifica.

La "pubblicazione" che per il primo comma dell'articolo rileva ora ai fini dell'opponibilità degli atti che devono essere iscritti o depositati nel registro delle imprese, era originariamente quella nel BUSARL, che avrebbe dovuto seguire l'iscrizione o il deposito; mentre per il testo vigente coincide con l'iscrizione o il deposito stessi. La cosa non sembra insignificante perché prima il riferimento al BUSARL, ancorché "lettera morta", lasciava comunque intendere che una questione di opponibilità fondata sulla mera conoscenza dei terzi

dell'atto da iscrivere o depositare, poteva a certe condizioni (la prova della conoscenza effettiva da parte dei terzi) prescindere dalla pubblicazione nel Bollettino medesimo, ma mai dall'avvenuta iscrizione o deposito nel registro delle imprese. Secondo la versione precedente una dialettica "opponibilità/conoscenza effettiva" poteva infatti innescarsi solo a partire dall'iscrizione o deposito dell'atto nel registro delle imprese: era tale pubblicità che in prima battuta poteva fondare la conoscenza (anche se non ancora la "conoscibilità legale", stante il differimento di tale effetto) da parte dei terzi della esistenza legale dell'atto, ed a partire da questa pubblicità la conoscenza era o non era (sopravvenuta che fosse la pubblicazione) suscettibile di costituire un *thema probandum*. Questo sistema, che non aveva altro scopo se non quello di differire l'opponibilità assoluta dal momento "naturale" dell'iscrizione o del deposito nel pubblico registro sino al momento della ulteriore pubblicazione attraverso un secondo strumento di conoscibilità, era infatti quello voluto dall'art. 3 della I direttiva in materia societaria, in esecuzione della quale l'art. 2457 - *ter*, c.c., era stato emanato; ed anzi, a dir la verità, lo è ancora, considerata la perdurante vigenza della direttiva stessa, al punto che così come si sarebbero potute avanzare perplessità sulla già intervenuta abolizione del BUSARL e del BUSC, nuove perplessità sembrano sorgere con riguardo alla novità di cui qui ci si occupa.

Secondo il nuovo testo dell'art. 2457 - *ter*, invece, risulta che, per quanto riguarda i dati ricavabili da atti che dovrebbero iscriversi o depositarsi nel registro delle imprese, l'opponibilità potrebbe ora addirittura precedere l'iscrizione o il deposito ("pubblicazione") di un atto, a condizione che la società provi l'effettiva conoscenza da parte dei terzi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE XII Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici	SEZIONE XIII Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
<p><b>Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici</b></p> <p>[1] Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.</p> <p>[2] Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.</p> <p>[3] Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.</p>	<p><b>Art. 2449 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici</b></p> <p>[1] Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, <i>lo statuto</i> può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci <i>ovvero componenti del consiglio di sorveglianza</i>.</p> <p>[2] Gli amministratori e i sindaci <i>o i componenti del consiglio di sorveglianza</i> nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.</p> <p>[3] Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. <i>Sono salve le disposizioni delle leggi speciali</i>.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><b>Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici</b></p> <p>[1] Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.</p> <p><b>Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale</b></p> <p>[1] Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.</p>	<p><b>Art. 2450 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici</b></p> <p>[1] Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o <i><b>lo statuto</b></i> attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci <i><b>o componenti del consiglio di sorveglianza</b></i>, salvo che la legge disponga diversamente.</p> <p>[2] Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento. Il secondo comma riproduce il vecchio art. 2460.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE XIII Delle società di interesse nazionale	SEZIONE XIV Delle società di interesse nazionale
<p><b>Art. 2461 Norme applicabili</b></p> <p>[1] Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.</p>	<p><b>Art. 2451 <i>Norme applicabili</i></b></p> <p>[1] Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**